



N. 2 - 25/31 MAGGIO 2009

LEX24 IL SOLE 24 ORE Newsletter

a cura di Guida al Diritto

ANTEPRIMA

EDITORIALE. Riforme in cantiere

Dal progetto sull'ordinamento forense una forte spinta alla conservazione di Gaetano Romano

pag. 2

ONLINE

LE SENTENZE DEL GIORNO. LAVORO

Nessun indennizzo per il socio che non comunica al Fisco la sua uscita
Corte di cassazione - Sezione I civile
Sentenza 19 maggio 2009 n. 11548

pag. 3

LE SENTENZE DEL GIORNO. REATI CONTRO LA PERSONA

Aggressione del cane: lesioni colpose per il padrone

Corte di cassazione - Sezione IV penale
Sentenza 23 aprile-26 maggio 2009 n. 22038

pag. 4

IN PRIMO PIANO. PROCESSO CIVILE

Con il via libera alla riforma passa anche il filtro in Cassazione di Patrizia Maciocchi

pag. 4

a cura di Lex24

LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

Processo civile, tutti i rischi della fase transitoria

pag. 4

Il processo civile taglia tre anni

pag. 5

Cassazione alla prova del filtro

pag. 6

Per le leggi inutili un anno di vita in più

pag. 6

Quattro novità per giudici e avvocati

pag. 7

Tutti gli schemi operativi

che spiegano la riforma

pag. 7

La Guida al nuovo processo civile

pag. 9

Giustizia / L'abc del collegato alla Finanziaria 2009

pag. 14

APPROFONDIMENTI

Le Sezioni unite penali sul caso di reati in continuazione. Più difficile revocare l'indulto
Cassazione, sez. U civile, n. 22.05.2009 n. 21501

pag. 19

Lecito l'affitto ai clandestini

Cassazione, sez. penale, sen. 7 maggio 2009, n. 19171

pag. 22

Per il separato visita libera del figlio

Cassazione, sez. I Civile, sen. 22 maggio 2009, n. 11922

pag. 25

Responsabilità e Risarcimento INTERNET E DIRITTO
Marchi altrui come key words? Le responsabilità previste

pag. 27

AVVOCATI24. Riforma forense

La riforma della disciplina della professione forense

Prima parte...>>

pag. 33

Seconda parte...>>

pag. 38

PROFESSIONISTI24. Management

La Cassazione cambia rotta sul lease-back tra società del medesimo gruppo.>>

pag. 41

IL MERITO ONLINE

Appello di Roma - 7.4.2009, n. 1529

Civile - Processo civile

pag. 42

DOCUMENTAZIONE

Da Repertorio24

pag. 42

Gazzetta Ufficiale

pag. 43



a cura di Guida al Diritto

Il Sole 24 Ore - Guida al Diritto
6 giugno 2009, n. 23 - Pagina 11

Dal progetto sull'ordinamento forense una forte spinta alla conservazione

di **Gaetano Romano**

Presidente dell'Unione giovani avvocati italiani

Il Governo nazionale - sollecitato dal Consiglio nazionale forense e da alcune associazioni forensi - sembra intenzionato a porre mano alla riforma dell'ordinamento professionale forense. Noi, giovani avvocati, riteniamo deleteria questa proposta promanante, in particolare, dagli esponenti dell'avvocatura cassazionista.

Non è, infatti, in favore degli avvocati, la previsione della formazione coattiva che tanto grava, quasi ovunque, in termini di esborso economico e di sottrazione di tempo all'attività professionale di ciascun professionista.

Non è nell'interesse dei giovani avvocati, che i componenti del Cnf - già tutti cassazionisti - chiedano l'abolizione dell'attuale sistema di abilitazione automatica al patrocinio in Cassazione dopo un certo numero di anni di anzianità professionale.

Non è nell'interesse della base degli avvocati introdurre l'assicurazione civile obbligatoria, che aprirebbe il varco a un aumento vorticoso di cause, magari pretestuose, per responsabilità professionale dei legali (come già avviene per i medici).

Da ricusare altresì la tenuta, presso gli ordini, di elenchi degli avvocati specialisti, nonché la facoltà per il Cnf di determinare il livello, non solo dei contributi annuali obbligatori a carico dei cassazionisti, ma anche quelli degli avvocati iscritti negli altri albi ed elenchi.

Parimenti da stigmatizzare la possibilità, per gli Ordini locali, di cancellare gli avvocati che, persino con una media anzianità professionale, non raggiungendo un reddito minimo prestabilito, non verrebbero magari ritenuti esercitanti la professione con continuità. Costoro - al fine di evitare la cancellazione d'ufficio - contribuirebbero a una progressiva corsa all'accaparramento di clientela con un aumento esponenziale del contenzioso processuale.

Gli ordini locali poi - con la controriforma - avrebbero il non invidiabile mandato di tramutarsi quasi in "controllori fiscali" - d'intesa con gli uffici finanziari - circa i redditi professionali (anche al di sotto di un minimo) degli iscritti.

Ci stupiamo che la maggior parte degli ordini locali abbia avallato un progetto che decreterà, assai probabilmente, la riduzione quasi totale del proprio spazio d'azione.

La proposta, onusta di richiami a "regolamenti" emanandi dal Consiglio nazionale forense, si denota infatti per un'impostazione autoritaria e accentratrice;

si va dal potere ispettivo del Cnf in relazione ai procedimenti disciplinari locali agli iscritti, fino addirittura ai "commissari", inviati presso gli ordini territoriali, per avviare alle eventuali

omesse revisioni degli albi finalizzate anche alle cancellazioni coattive degli avvocati per reddito ritenuto troppo basso.

Spiace che gli ordini locali non abbiano saputo o voluto - innanzi al Cnf - difendere gli interessi dei propri rappresentati. Dato per assodato che il Consiglio nazionale forense dovrebbe in teoria rappresentare anche i giovani avvocati e le donne, e che invece è composto solo da avvocati cassazionisti e - unico caso nel continente europeo - da 26 componenti tutti di sesso maschile, ci siamo chiesti che tipo di rappresentatività abbiano gli ordini locali. Dai dati raccolti dall'Unione giovani avvocati italiani, pubblicati sulla stampa nazionale, risulta che, su un campione di circa 80mila avvocati di Ordini di tutte le dimensioni e aree geografiche, la percentuale nazionale di votanti alle elezioni per il rinnovo degli ordini locali 2008 è stata inferiore al 45 per cento. Nei due più grossi fori italiani la percentuale scende clamorosamente al 32% (Roma) e al 33% (Milano).

La mancanza di rappresentatività degli ordini locali non giustifica, a nostro parere, l'accondiscendenza al quasi "funerale" della propria autonomia istituzionale e gestionale, decretato dalla proposta del Cnf. Organismo, il Cnf, i cui componenti, ricordiamo, non sono votati direttamente dalla base degli avvocati.

Ma quale tipo di legittimazione avrebbero quelle associazioni, che hanno avallato la proposta di riforma, e che hanno ritenuto di richiedere di essere riconosciute dal cosiddetto Congresso nazionale forense (pagato dalla base degli avvocati)?

I giovani avvocati si sono adoperati per verificare il mai controllato indice di partecipazione degli avvocati alle elezioni per votare - presso i vari Fori italiani - i cosiddetti delegati congressuali.

Tra i pochi siti internet degli ordini locali forensi che hanno pubblicato i dati relativi agli avvocati votanti ci sono Milano e Bologna (che ospitava il Congresso); ebbene, in questi due Fori hanno votato ufficialmente rispettivamente addirittura meno del 6% e del 4% degli aventi diritto al voto. Siamo ben consapevoli che, presumibilmente, le percentuali negli altri Fori non siano dissimili. Alla luce di tutto ciò, sarebbe più opportuno convocare un referendum tra gli avvocati, per verificare il grado di contrarietà alla proposta di riforma che graverà giustappunto sulla base della classe forense.

Completando l'analisi della proposta di controriforma del Cnf si nota la previsione di un accesso alla professione inutilmente farraginoso e improponibile, perché, se da una parte renderà quasi impossibile il superamento dell'esame, dall'altra non apporterà alcun beneficio a chi è già avvocato, essendo i neoavvocati, per tanti anni, quasi "innocui" sul piano della concorrenzialità professionale. Altra efficacia immediata avrebbe avuto, in favore dei giovani avvocati, la previsione del prepensionamento per gli avvocati ultrasessantacinquenni in modo tale da liberare la gran parte del contenzioso processuale.

Negativa, in particolare, la previsione delle scuole forensi a pagamento che graveranno, in termini di perdite di tempo e di danaro, sui praticanti avvocati, nonché sugli studi legali che avranno a disposizione - solo part time - i giovani colleghi.

Manca colpevolmente nella proposta, la previsione della parte-



occupazione alle società professionali da parte dei soci di mero capitale, la qual cosa invece garantirebbe non solo di ampliare la struttura degli studi professionali, ma di dare occupazione e sostegno economico a un maggior numero di giovani avvocati. L'eventuale mancanza di indipendenza e di autonomia dell'avvocato, rispetto a chi apporterebbe il capitale esterno, è una favola a cui non crede più nessuno, anche perché lo stesso discorso si potrebbe obiettare per quegli studi legali che vivono sulla base di "pratiche" ricevute per amicizie politico-elettorali.

Per fortuna è già stata abolita quella norma voluta dal regime fascista che era atta a impedire la mera associazione tra professionisti, vista come possibile strumento, per gli avvocati ebrei cancellati dall'albo, di esercitare in modo "mascherato" la professione.

In quel contesto è purtroppo storicamente provato - come i giovani avvocati italiani hanno ricordato nel "Giorno della Memoria" - che il Consiglio superiore forense non esitò a rigettare con una «decisione-standard» e in un'unica serie di sedute tra il 17 e il 19 dicembre 1940 - i ricorsi disperati degli avvocati ebrei avverso le invereconde cancellazioni dall'albo ordinario a seguito della famigerata legge razziale 1054/1939.

Anche la parte della controriforma riguardante la pubblicità, le tariffe e il patto di quota lite è da ritenersi anacronistica perché reintrodurrebbe l'impossibilità, per gli avvocati che lo volessero, di usufruire, in modo facoltativo, degli strumenti concessi dalla legge Bersani. Paradossalmente, Manca colpevolmente nella proposta la previsione della partecipazione alle società professionali da parte di soggetti che apportano mero capitale, la qual cosa garantirebbe l'ampliamento delle strutture e un sostegno ai redditi dei giovani legali ad esempio, la proposta ripristinerebbe il divieto di patto di quota lite che era previsto dal codice civile per evitare che gli avvocati potessero guadagnare grosse cifre, ben più del normale tariffario, dai contenziosi processuali.

Mutuando alcune dichiarazioni, rese da uno dei due vicepresidenti dell'Ugai, Manuela Mongili, in un'intervista all'interno del rapporto «Urge ricambio generazionale» voluto dal Cnel ed edito da «Rubbettino», riteniamo che «l'avvocato giovane deve trovare quelle condizioni che soddisfano sia il cliente che l'avvocato, ma in un momento di crisi come questo è utopico pensare di potersi vincolare a una tariffa». Su questi (e altri) punti, nelle scorse settimane, è intervenuto l'Antitrust che sostanzialmente ci ha dato ragione su molti punti della segnalazione presentata nel marzo 2007.

Siamo rimasti invece perplessi dal fatto che, le nostre richieste contro la formazione coattiva a spese degli avvocati, non siano state recepite all'interno dell'indagine conoscitiva dell'Agcm, specie alla luce del fatto che anche i grandi media di massa se ne stanno occupando.

Dovrebbero fare, infatti, riflettere le recenti dichiarazioni del Presidente di Altroconsumo, Avvocato Martinelli, sulla rivista «Magazine» del «Corriere della Sera» del 5 marzo 2009 secondo cui «si è creato un mercato della formazione. Un business, non c'è dubbio. Ci sono avvocati che si sono messi a fare questo di mestiere». Secondo i calcoli indicati, nello stes-

so articolo, dal giornalista Agostino Gramigna, sarebbe di «100 milioni di euro il potenziale giro d'affari della formazione». Non sarebbe l'ora che gli altri ordini locali seguissero l'esempio dell'Ordine degli avvocati di Roma che ha sostanzialmente reso facoltativa - ove non sia possibile garantirne la gratuità - la formazione per i propri iscritti?

Per saperne di più: www.ugai.it

Il Sole 24 Ore - Guida al Diritto online

LE SENTENZE DEL GIORNO. LAVORO

Il periodo della formazione si può escludere dagli scatti di anzianità

*Corte di cassazione - Sezione Lavoro
Sentenza 22 maggio 2009 n. 11933*

Il periodo di formazione e lavoro può essere escluso ai fini del calcolo degli scatti di anzianità. L'eventuale norma collettiva che lo dispone, infatti, non si pone in contrasto con la normativa che disciplina questo tipo di rapporto in quanto non nega l'anzianità di servizio stabilita dalla legge ma si limita a prevedere una decurtazione retributiva per i dipendenti che in quella fase della loro vita lavorativa hanno dato un contributo ridotto alla produttività aziendale a causa della specificità del rapporto di formazione e lavoro. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 11933/2009 secondo la quale è legittimo il potere dell'autonomia collettiva di differenziare, ai fini di determinati istituti negoziali, retributivi e non, il periodo della formazione e lavoro rispetto a quello ordinario.

Il Sole 24 Ore - Guida al Diritto online

LE SENTENZE DEL GIORNO. REATI CONTRO LA PERSONA

Aggressione del cane: lesioni colpose per il padrone

*Corte di cassazione - Sezione IV penale
Sentenza 23 aprile-26 maggio 2009 n. 22038*

I cani di grossa taglia devono essere tenuti sotto stretta vigilanza dai proprietari. In caso di aggressione si configura il reato di lesioni personali colpose. Lo precisa la Corte di cassazione con la sentenza n. 22038/09 (pubblicata sul sito di «Guida al Diritto» <http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/>). I Supremi giudici si sono trovati alle prese con una vicenda decisamente singolare in cui un cane boxer aveva aggredito e ucciso uno yorkshire tenuto in braccio dal proprietario. Oltre alla morte dell'animale, il padrone aveva subito lesioni piuttosto serie al braccio. Decisamente curiosa la decisione del giudice di pace che aveva scagionato il



proprietario del boxer ritenendo che le ferite fossero state riportate a seguito di una caduta. I Supremi giudici, invece, hanno puntualizzato che sebbene le versioni fornite dalle parti fossero tra loro discordanti non poteva non essere riconosciuto un evidente nesso di causalità tra l'aggressione del cane e i danni fisici riportati nonché la morte del piccolo cane.

Il Sole 24 Ore - Guida al Diritto on line

IN PRIMO PIANO. PROCESSO CIVILE Con il via libera alla riforma passa anche il filtro in Cassazione

di **Patrizia Maciocchi**

Roma, 27 maggio 2009- "Una riforma al solo servizio dei cittadini che punta ad accelerare i processi". È questa l'opinione del Guardasigilli Angelino Alfano dopo il via libera alla riforma del processo civile, contenuta all'interno del Ddl sulla semplificazione normativa, licenziato ieri dal Senato, con 136 voti a favore, 92 contrari e 4 astenuti. I 72 articoli del testo varato da palazzo Madama spaziano: dalla testimonianza scritta, al calendario del processo. Deleghe al governo sono previste per la riforma del processo amministrativo, la riduzione dei riti civili e il rilancio della conciliazione. La riforma valorizza la figura dei giudici di pace che - grazie al raddoppio delle competenze sulle controversie relative ai beni mobili e all'aumento per quelle in tema di risarcimento danni da circolazione - vedranno lievitare la loro mole di lavoro. Con le nuove norme passa anche il limite posto ai ricorsi in cassazione. Un paletto contro il quale l'avvocatura ha già annunciato richieste di pronuncia di incostituzionalità da parte della Consulta. Una spada di Damocle per gli avvocati è costituita dalle sanzioni che saranno imposte in caso di presentazione di istanze di ricusazione inammissibili, infondate o di liti temerarie. Sempre nell'ottica dell'accelerazione delle decisioni, sarà penalizzato anche chi rifiuta, senza motivo, la conciliazione o non rispetta il calendario del processo.

Ma vediamo in particolare quali sono i punti principali contenuti nel provvedimento.

Filtro in Cassazione - Al posto del tradizionale collegio di tre magistrati, indicati dal primo presidente, a giudicare l'ammissibilità dei ricorsi presentati a piazza Cavour sarà una sezione ad hoc composta da 5 giudici provenienti dalle diverse articolazioni della Cassazione civile. Dimezzate, da quattro a due, le ipotesi di inammissibilità dell'istanza secondo il parere della Commissione giustizia:

quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Suprema corte e dall'esame dei motivi non si traggono elementi per confermarne o mutarne l'orientamento;

quando è manifestamente infondata la censura di violazione dei principi regolatori del giusto processo.

Testimonianza scritta - L'analisi delle circostanze e della

natura della causa possono indurre il giudice, su accordo delle parti, a chiedere al testimone di fornire una deposizione scritta. La testimonianza deve essere fornita, con le risposte ai quesiti sui quali il teste deve essere interrogato, entro il termine prefissato: pena una sanzione pecuniaria. Per il testimone che si astiene c'è comunque l'obbligo di riempire il modello, indicando le proprie generalità e i motivi del rifiuto. La deposizione scritta non esclude comunque che il giudice, una volta lette le risposte, possa ritenere opportuna anche una deposizione orale davanti a lui o al giudice delegato.

Calendario del processo - Sempre dopo i dovuti accertamenti e in considerazione della complessità e dell'urgenza della causa, il giudice fissa il calendario del processo, indicando udienze e pratiche da espletare. Termini che non sono perentori ma suscettibili di proroga, anche d'ufficio, in caso di gravi motivi sopraggiunti. Lo slittamento deve comunque essere richiesto dalle parti prima della scadenza fissata.

Misure taglia-tempi - Le nuove disposizioni prevedono sanzioni per chi mette in atto azioni tese solo a dilatare i tempi del processo. Ancora nell'ottica di abbreviare i procedimenti vengono introdotti il procedimento sommario di cognizione e la possibilità di pronunciare sentenze sintetiche che si limitino all'elencazione delle questioni fondamentali di fatto e di diritto e all'indicazione di eventuali precedenti giurisprudenziali conformi.

Le deleghe al governo - Spetterà al governo riformare la giustizia amministrativa, ridurre le forme processuali e rendere più agevole la conciliazione nel settore commerciale e civile.

Il testo del DI sviluppo

a cura di Lex24
la RIFORMA del PROCESSO CIVILE

www.ilsole24ore.com - **NORME E TRIBUTI**

Processo civile, tutti i rischi della fase transitoria

di *Giovanni Negri*

Un doppio binario per il processo civile. Con effetti paradossali nelle aule dei tribunali: nelle stesse ore, nel medesimo tribunale, per due cause sulla stessa materia, si potrà assistere per mesi, se non per anni, all'applicazione di norme diverse e a volte opposte. La fase transitoria dell'applicazione del nuovo processo civile si presenta complessa per magistrati e avvocati, costretti a fare i conti con un pacchetto di novità che cambierà da subito le regole, ma senza cancellare la vecchia disciplina.

La regola base fissata dal disegno di legge approvato definitivamente martedì è l'applicazione delle novità alle controversie introdotte solo dopo l'entrata in vigore della legge. La pubblicazione in «Gazzetta» sarà quindi cruciale. Ad esempio: a partire dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione, le cause in



materia societaria saranno disciplinate dal rito ordinario, mentre quelle in corso continueranno a essere regolate dal vecchio rito. Una differenza pesante se si tiene conto delle differenze tra le due forme processuali (gli avvocati già puntano a evitare il detestato rito speciale evitando di introdurre una nuova controversia prima del tempo).

Prospettiva analoga per le molte cause sul risarcimento danni per lesioni provocate da incidenti stradali. Oggi si applica ancora il rito del lavoro, mentre il disegno di legge ne prevede la soppressione, conservando però l'applicazione della procedura lavoristica alle liti in corso.

Dovrà aspettare un po' di tempo per essere sperimentata anche la novità del filtro in Cassazione, che si applicherà solo quando il provvedimento impugnato è stato depositato dopo l'entrata in vigore della legge, o la testimonianza in forma scritta. Spostato in là anche il debutto del processo sommario di cognizione o le sanzioni processuali alle parti che perdono tempo nel giudizio.

Un numero limitato di misure, invece, sarà operativo da subito. A partire dal contenuto delle sentenze, che potrà essere espresso con una succinta esposizione delle ragioni di diritto alla base della decisione, con riferimento ai precedenti giurisprudenziali conformi. Lo stesso vale per il divieto di produrre nuovi documenti in appello o la possibilità di impugnare le sentenze di opposizione alle esecuzioni.

Si dovranno poi attendere i decreti delegati per conoscere le misure che spostano nel tempo i benefici dello sfolgimento dei riti (salvando alcune forme speciali come quella del lavoro, della famiglia o sulla proprietà industriale e i fallimenti) o rilanciano la conciliazione.

Il faticoso slalom tra le regole metterà ulteriormente sotto pressione magistrati e avvocati, costretti a fare i conti con la forza – a volte dirimpante – del nuovo, senza poter perdere di vista il passato. Un doppio binario processuale che, almeno nell'immediato, rischia di non fare sentire gli effetti positivi della riforma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilsole24ore.com - **NORME E TRIBUTI**

Il processo civile taglia tre anni

di *Andrea Maria Candidi*

Vuole essere la ricetta che risolveva le condizioni della giustizia malata. A cominciare dall'estremo tentativo di cancellare le conseguenze più evidenti, l'eccessiva lunghezza dei processi. Per ora, la riforma della giustizia civile appena varata dal Parlamento, è solo l'incubo di avvocati, magistrati e personale delle cancellerie dei tribunali. Che troppo spesso assistono, a partita già iniziata, al rimescolamento delle carte provocato dalle continue leggi.

Figurarsi quando queste sdoppiano, se non addirittura triplicano, i tavoli su cui giocare, vale a dire le procedure da seguire. Vecchie norme, con una manciata di eccezioni, per i procedimenti ordinari pendenti; nuove regole per quelli che arriveranno, i più semplici dei quali potranno seguire anche una strada

alternativa (nuova di zecca anch'essa).

È questa la triplice realtà con la quale gli utenti e gli operatori della macchina della giustizia civile – ma sono in arrivo ritocchi anche nelle altre giurisdizioni – dovranno presto fare i conti. L'appuntamento è con l'entrata in vigore della riforma (quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta, che è prevista entro la fine della settimana), il cui intento, tagliare i tempi dei processi, è più che lodevole.

La ricetta è ispirata al rispetto di una formula che ormai vincola tutti gli ordinamenti del Vecchio continente, quella del «3+2+1»: non più di tre anni per chiudere il giudizio di primo grado, due per il secondo e uno per l'ultimo. Addirittura un disegno di legge all'esame del Senato (l'atto è il n. 1440 che peraltro contiene la riforma del processo penale) mette la formula nero su bianco, con i sei anni totali quale limite invalicabile per la durata di un procedimento, proprio per contenere l'esposizione ai rimbrotti della Corte europea dei diritti dell'uomo e, quindi, per porre un freno al proliferare di richieste di indennizzo per l'eccessiva durata dei processi (oltre 32 milioni di euro liquidati a tale titolo nel 2008 in Italia).

Vale la pena ricordare che la durata media di un procedimento civile in Italia è ben al di sopra della soglia, per così dire, di sicurezza. Nel corso delle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario è stato fornito il dato ufficiale: la durata in primo grado è di 960 giorni, in appello di 1.509 (per un totale di 6 anni e 10 mesi). In pratica, solo i primi due gradi di giudizio consumano, anzi superano, l'intera "dotazione".

È così che nelle pieghe del provvedimento si annida una lunga serie di tagli ai tempi processuali, soprattutto di riduzione di quelli morti. Cioè di quelle pause più o meno lunghe tra due fasi, messe a disposizione delle parti per aggiornare le proprie strategie in conseguenza di un fatto sopravvenuto o di una novità probatoria. Così, tra riduzioni dei termini lunghi di impugnazione tra un grado e l'altro di giudizio (ad esempio dal tribunale all'appello), contrazione delle sospensioni richieste dalle parti e tagli sui tempi di riapertura della causa dopo un rinvio, le nuove norme consentono di risparmiare fino a 40 mesi (si veda, per il dettaglio degli interventi, la grafica a lato). Non si tratta, sia chiaro, di una riduzione che possa avere un effetto complessivo su ogni singolo procedimento. Non tutte le cause infatti sono complicate al punto tale da sviluppare un numero così alto di interruzioni, sospensioni, rinvii e così via, ma il saldo finale del tempo potenzialmente risparmiato individua il cromosoma più evidente della riforma. Che con il taglio dei tempi processuali intende assere un colpo al maxi arretrato (in una indagine riportata sul Sole 24 Ore dello scorso 9 marzo avevamo registrato oltre 10 milioni di cause pendenti, la metà abbondante delle quali civili).

Dunque sono tre i codici che bisognerà seguire di qui a breve per la risoluzione delle cause civili ordinarie (oltre naturalmente a quelle che rientrano nella competenza, allargata, dei giudici di pace). Il primo capitolo riguarda i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge: per questi sarà sufficiente rispolverare le vecchie copie del Codice di procedura civile.

Per affrontare le cause che invece saranno instaurate a partire



dall'entrata in vigore della riforma sarà necessario procedere all'aggiornamento dei tomi di riferimento: da una parte si seguiranno le nuove regole del processo ordinario di cognizione; dall'altra, per le cause più semplici, oggi assegnate al tribunale in composizione monocratica, si potranno seguire, ma non è obbligatorio, anche le regole del processo sommario di cognizione (la cui trattazione «deformalizzata» è riassunta nell'intervento qui sotto).

Insieme a queste misure, la legge rafforza quella specie di canone di comportamento processuale, contenuto in alcuni angoli del Codice di procedura civile, che punisce chi tenta di lucrare qualche vantaggio dalla macchinosità del sistema. Di grande interesse quella che punisce non la parte che perde nel processo, ma quella che vince. Le spese processuali sono infatti a carico di quest'ultima se, in tribunale, ottiene un risultato meno vantaggioso di quello che aveva raggiunto nella fase della conciliazione: che però aveva mandato all'aria per cercare maggior fortuna in aula.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilsole24ore.com - **NORME E TRIBUTI**

Cassazione alla prova del filtro

di *Alessandro Galimberti*

STRESA - Basterà la mini-riforma del processo civile per risolvere i problemi e la mole di arretrato dei tribunali (5,4 milioni di cause) oltre alla cronica inefficienza degli uffici, che relega l'Italia al 156° posto mondiale, dietro il Gabon? All'indomani dell'approvazione di una legge, comunque sia, circondata da molte aspettative, avvocati, magistrati, accademici e politici si sono confrontati sul tema «Organizzazione e qualità del servizio giustizia», tanto per ribadire le rispettive distanze e perplessità. Unico comune denominatore, tra punti di vista talvolta opposti, la consapevolezza che a far funzionare il sistema, prima ancora delle riforme, è la leale collaborazione (cioè deontologia) delle parti coinvolte, giudici, avvocati e personale amministrativo.

Critico Romano Vaccarella, ordinario di processuale civile alla Sapienza, secondo cui i più soddisfatti della riforma «saranno gli editori dei codici». «Questo pacchetto di norme non mi fa felicissimo – ha detto – dalla rottamazione delle cause passate per competenza ai giudici di pace, alle ordinanze per dirimere le questioni di competenza, al divieto di nuove produzioni in Appello, fino alla soppressione del quesito di diritto alla Cassazione». Unico spiraglio, secondo il docente, la calendarizzazione delle udienze «che potrà funzionare solo se i giudici si decideranno a orientare la causa fin dall'inizio: cosa che presuppone che arrivino in udienza conoscendola»: una rivoluzione, sembra di capire.

Efficienza giudiziaria come affidabilità e capacità di attrarre investitori stranieri: un concetto ormai universalmente accettato, tanto che se ne fa portatore anche Vincenzo Carbone, primo presidente di Cassazione: «Nessuno investe senza ga-

ranzie di efficienza del sistema giustizia», ha detto, salutando con molto favore il filtro ai ricorsi di legittimità «ultimo Paese a introdurlo». Ma per Carbone anche fuori dalla riforma già molto si poteva e può fare: «L'articolo 47 del riassetto dell'Ordinamento giudiziario del 1999 prevede poteri di sorveglianza, vigilanza, organizzazione e coordinamento enormi in capo ai presidenti di sezione: perché non li si usa?». Così l'Italia spende 82 miliardi per la legge Pinto (per ritardata giustizia ai suoi cittadini), con il 90% delle cause originate dal Sud. «E quando poi si arriva alla scarcerazione di condannati per decorrenza termini non c'è nessuna, assolutamente nessuna giustificazione che può reggere», ha chiosato Carbone. «Giustizia come calvario» è la lettura del sottosegretario alla Giustizia, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che, citando uno studio di Confartigianato, ha descritto un aumento dei fidi bancari del 27% laddove la giustizia civile funziona. E quanto alla via da percorrere, è nell'articolo 110 della Costituzione, con i poteri riconosciuti al ministro sull'organizzazione e funzionamento dei servizi.

Di ripartizione di responsabilità nel default della giustizia non vuole sentir parlare il presidente dell'Ordine forense milanese, Paolo Giuggioli: «Se un'udienza è rinviata al 2018, come è successo in Lombardia, la colpa non è certo dei legali». Incalzante, Giuggioli, sui Consigli giudiziari («dove noi siamo lì come marmotte ad ascoltare le autoassoluzioni dei giudici»), sulla separazione delle carriere («assolutamente necessaria») sul filtro in Cassazione «incostituzionale», e sul decentramento del ministero («in vigore dal 2006 ma mai attuato»). E mentre Fabio Roja (Csm) prende le distanze dalla giustizia come «servizio» («non è un prodotto ma una funzione, al limite un prodotto ottenuto da regole») il sottosegretario Giacomo Caliendo invita tutti alla collaborazione: «Ognuno faccia la sua parte, senza alibi, altrimenti non si va da nessuna parte». Una mano tesa anche ai magistrati, ma non a quelli che «fanno politica e poi fanno sentenze: con loro la Cassazione sia più severa e li ricusi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilsole24ore.com - **NORME E TRIBUTI**

Per le leggi inutili un anno di vita in più

di *Antonello Cherchi*

Slitta di un anno la cancellazione delle leggi ancora in vigore, ma inutili, emanate prima del 1° gennaio 1970: se ne riparlerà a dicembre 2010. Allo stesso tempo, vengono ripescati poco più di mille atti di ratifica e di esecuzione di trattati internazionali avviati all'oblio a inizio anno e che avrebbero dovuto scomparire per sempre dal 16 dicembre. Sono i principali effetti delle novità introdotte nell'operazione taglia-leggi dal Ddl sulla semplificazione, la competitività e la giustizia approvato definitivamente l'altro ieri dal Senato.

La ghigliottina legislativa sui provvedimenti anteriori al 1970



dovrà, dunque, aspettare ancora un anno prima di mettersi al lavoro. Il meccanismo prevede due fasi. La prima affida al ministero della Semplificazione il compito di individuare gli atti da salvare.

Il censimento è già stato avviato e i risultati saranno presentati a un prossimo Consiglio dei ministri: su oltre 7mila provvedimenti pubblicati fino al 1970 e ancora in vigore, quelli da conservare sono 2.500 circa, quelli da cancellare quasi 1.700, mentre gli altri non sono interessati dal taglia-leggi (si veda «Il Sole 24 Ore» di lunedì scorso). Monitoraggio che dovrà, come era previsto, essere concluso entro il 16 dicembre.

Entro quella data sarebbe dovuta calare anche la ghigliottina, ovvero l'abrogazione implicita di tutti gli atti non salvati dal ministero della Semplificazione. Operazione che, invece, si farà nel 2010, quando verranno cancellati anche alcuni provvedimenti posteriori al 1970 (è un'altra delle novità introdotte dalla riforma).

Per un taglio promesso, uno parzialmente ridimensionato. Il decreto legge 200/2008 ha abrogato, con effetto dal 16 dicembre, circa 29mila leggi emanate tra l'unità d'Italia e la proclamazione della Repubblica. Mille sono, però, state ripescate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilsole24ore.com - **NORME E TRIBUTI**

Quattro novità per giudici e avvocati

Nuove misure coercitive per l'esecuzione delle sentenze

Quando condanna una parte all'adempimento di un obbligo di fare non fungibile o di un obbligo di non fare il giudice potrà fissare una penale in denaro per il ritardo nell'adempimento e per le violazioni successive (ad esempio l'esecuzione di provvedimenti in tema di affido di minori nei giudizi di separazione e divorzio)

In caso di inadempimento la sentenza costituisce titolo esecutivo anche per le somme di denaro e il creditore non dovrà iniziare un nuovo giudizio

Calendario del processo

Il giudice, quando individua le prove da assumere, deve stabilire tutte le date successive e indicare in modo chiaro tutte le successive udienze del processo, fino alla sua conclusione

Il calendario così individuato potrà essere derogato solo per gravi e oggettive ragioni

Nuove misure coercitive per l'esecuzione delle sentenze

Quando condanna una parte all'adempimento di un obbligo di fare non fungibile o di un obbligo di non fare il giudice potrà fissare una penale in denaro per il ritardo nell'adempimento e per le violazioni successive (ad esempio l'esecuzione di provvedimenti in tema di affido di minori nei giudizi di separazione e divorzio)

In caso di inadempimento la sentenza costituisce titolo esecutivo anche per le somme di denaro e il creditore non dovrà iniziare un nuovo giudizio

Calendario del processo

Il giudice, quando individua le prove da assumere, deve stabilire tutte le date successive e indicare in modo chiaro tutte le successive udienze del processo, fino alla sua conclusione

Il calendario così individuato potrà essere derogato solo per gravi e oggettive ragioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilsole24ore.com - **NORME E TRIBUTI**

Misure per l'accelerazione del Processo

La legge approvata mira a ridurre la durata dei processi civili dando attuazione al principio della ragionevole durata del processo (articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e articolo 111 della Costituzione)

Aumento della competenza per valore del giudice di pace

Viene elevata la competenza per valore del giudice di pace:

- nelle cause relative a beni mobili (si passa da 2.582 a 5.000 euro)
- nelle cause di risarcimento del danno da incidenti stradali (si passa da 15.493 a 20.000 euro)

Scopo della norma: ridurre il carico di lavoro che grava sui tribunali e valorizzare il ruolo dei giudici più vicini al cittadino

Semplificazione del regime delle questioni di competenza

Le questioni di competenza devono essere eccepitate immediatamente dalle parti e vengono decise in modo semplificato

Scopo della norma: evitare che le questioni di competenza possano essere riproposte in qualsiasi momento e facilitare la decisione della causa nel merito

Valorizzazione del principio di lealtà processuale

In luogo dei termini attualmente previsti dal codice di rito (variabili da un anno a sei mesi) è stato introdotto un termine omogeneo di tre mesi entro il quale le parti devono



procedere alla riassunzione del processo ogniqualvolta questo abbia un arresto (a seguito di sospensione, cancellazione della causa dal ruolo, interruzione, cassazione della sentenza con rinvio, ecc.)

- ridotto il termine lungo per impugnare le sentenze da 1 anno a 6 mesi
- razionalizzati i tempi di espletamento delle consulenze tecniche

Scopo delle norme: ridurre e rendere più omogenei i tempi di durata del processo

Semplificazione della decisione della causa

Il giudice può porre a fondamento della propria decisione anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costuita in giudizio: chi si difende in giudizio non potrà limitarsi

a tacere o a rispondere genericamente alle affermazioni di chi agisce, ma dovrà contestarle in modo espresso e specifico:

- La redazione della sentenza sarà semplificata: dovrà essere concisa e potrà limitarsi a richiamare precedenti conformi

Scopo della norma: semplificare l'istruzione della causa e la redazione della sentenza

Razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo

In luogo dei termini attualmente previsti dal codice di rito (variabili da un anno a sei mesi) è stato introdotto un termine omogeneo di tre mesi entro il quale le parti devono procedere alla riassunzione del processo ogniqualvolta questo abbia un arresto (a seguito di sospensione, cancellazione della causa dal ruolo, interruzione, cassazione della sentenza con rinvio, ecc.)

- ridotto il termine lungo per impugnare le sentenze da 1 anno a 6 mesi
- razionalizzati i tempi di espletamento delle consulenze tecniche

Scopo delle norme: ridurre e rendere più omogenei i tempi di durata del processo

Testimonianza scritta

Se c'è accordo tra le parti il giudice può autorizzare l'acquisizione della prova testimoniale scritta. Al testimone verrà recapitato un modulo contenente i capitoli di prova ammessi dal giudice sui quali il testimone è chiamato a deporre.

Il modulo dovrà essere compilato dal testimone con le risposte, e la firma autenticata da un pubblico ufficiale, per poi essere spedito o depositato in cancelleria

Se la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti (ad es. conferma di fatture), la dichiarazione scritta non dovrà essere autenticata e potrà essere

redatta liberamente dal testimone e consegnata al difensore della parte interessata. Il giudice potrà sempre richiamare il testimone per la deposizione orale

Scopo della norma: ridurre i tempi di durata dei processi, non costringere i cittadini a recarsi in tribunale per testimonianze semplici, rendere più ordinato lo svolgimento delle udienze

Pari garanzie, ma meno formalismo

La parte che è decaduta per causa ad essa non imputabile potrà essere rimessa in termini

Gli atti nulli potranno essere sanati più facilmente

Scopo delle norme:

- dare attuazione ai principi del giusto processo
- garantire l'effettività del contraddittorio
- consentire che il processo si concluda con una decisione sul merito della causa.

Misure coercitive indirette

Quando condanna una parte all'adempimento di un obbligo di fare non fungibile o di un obbligo di non fare il giudice potrà fissare una penale in denaro per il ritardo nell'adempimento e per le violazioni successive (ad es. l'esecuzione di provvedimenti in tema di affido di minori nei giudizi di separazione e divorzio)

In caso di inadempimento la sentenza costituisce titolo esecutivo anche per le somme di denaro e il creditore non dovrà iniziare un nuovo giudizio

Scopo della norma: Incentivare l'adempimento spontaneo di obblighi che non sono facilmente coercibili

Calendario del processo

Il giudice, quando individua le prove da assumere, deve stabilire tutte le date successive ed indicare in modo chiaro tutte le successive udienze del processo, fino alla sua conclusione.

- Il calendario così individuato potrà essere derogato solo per gravi ed oggettive ragioni.

Scopo della norma:

- rendere trasparente la durata del processo, tracciandone una road-map vincolante per tutti i protagonisti.

Il procedimento sommario di cognizione

Nelle cause più semplici, in alternativa al procedimento ordinario sarà possibile scegliere un processo sommario di cognizione

Il giudice, sentite le parti e assunte le prove indispensabili, decide nell'arco di poche udienze, senza formalità

Scopo della norma: istituire un modello procedimentale semplificato ed una corsia preferenziale per le cause di più agevole soluzione, evitando che esse siano rallentate da quelle più complesse



Il filtro in Cassazione

Oggi la Cassazione è affollata di ricorsi per cause di valore molto basso o di scarsa importanza, sulle quali spesso già esiste un orientamento consolidato

Viene introdotto un «filtro» per i ricorsi in Cassazione per garantire la funzione nomofilattica della Suprema Corte. Saranno dichiarati ammissibili solo i ricorsi che hanno ad oggetto questioni di diritto nuove, o sui quali sussiste incertezza interpretativa ovvero se la stessa Corte ritiene di dover mutare il proprio orientamento o sono stati violati i principi del giusto processo.

Scopo della norma: ridurre il carico di lavoro della Corte di Cassazione e permetterle di dedicarsi alle questioni di maggiore rilievo

Legge-delega su mediazione e conciliazione

Il Governo è delegato a introdurre forme più ampie di mediazione nelle cause civili e commerciali

La mediazione avverrà davanti a organismi professionali riconosciuti, anche attraverso procedure telematiche

Le parti che utilizzano la mediazione avranno agevolazioni fiscali

Le parti che utilizzano la mediazione avranno agevolazioni fiscali

Il procedimento di mediazione non potrà durare più di 4 mesi.

L'eventuale ingiustificato rifiuto della proposta di conciliazione avrà delle conseguenze sulle spese del giudizio se la proposta coincide con l'esito del giudizio

Scopo della norma: ridurre il carico di lavoro dei tribunali facilitare forme di composizione non conflittuale delle liti

Razionalizzazione spese di giustizia

Le spese del processo penale sono oggi anticipate dallo Stato e recuperate nei confronti del condannato attraverso una procedura lenta, farraginoso e infruttuosa (è recuperato meno del 10 % di quanto lo Stato anticipa)

La riforma consentirà di recuperarle in via forfettaria con una procedura snella e rapida, in cui la quantificazione delle spese e l'iscrizione a ruolo saranno curate da una società privata convenzionata (Equitalia Giustizia)

Scopo delle norme: recuperare una percentuale più alta delle spese sollevare le cancellerie da un lavoro contabile poco produttivo dedicare più risorse umane all'attività processuale

Legge delega per la semplificazione dei riti

La delega conferita al Governo mira a semplificare i procedimenti civili di cognizione a carattere contenzioso, attualmente in numero superiore alla trentina, riducendoli ai 3 modelli di riferimento disciplinati dal codice.

La legge delega restituisce centralità al codice di procedura civile e mira ad agevolare l'attività degli operatori del diritto, ponendo fine a numerose incertezze interpretative che sono causa di lungaggini processuali.

In quest'ottica il Parlamento ha già ricondotto con effetto immediato al rito ordinario di cognizione le cause in materia societaria, abrogando il c.d. rito societario, ed in materia di risarcimento dei danni da incidenti stradali.

Scopo delle norme:

Semplificare i riti civili, riducendone il numero.

Eliminare le incertezze interpretative, restituendo centralità al codice di procedura civile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilsole24ore.com - **NORME E TRIBUTI**

La guida al nuovo processo civile

ARTICOLO 45-Disposizioni generali

L'articolo 45 composto da 19 commi che intervengono sul Libro I del codice di procedura civile, recante le disposizioni generali. La Camera durante la terza lettura ha soppresso un comma e ne ha modificato un altro.

Comma 1. Giudice di pace: competenza per valore. Il comma 1, novellando l'art.7 (modificato) c.p.c., amplia la competenza del giudice di pace. In primo luogo, viene aumentata la competenza per valore (fino a 5000 euro per le cause relative a beni mobili, invece che fino a 2.582,28 euro, come attualmente previsto; fino a 20.000 euro per le cause di risarcimento danno da circolazione, invece che 15.493,71 euro come attualmente previsto). Inoltre, si prevede che il giudice di pace sia competente, qualunque ne sia il valore, per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali

Comma 2. Competenza: termine per eccepire le questioni. Il comma 2 modifica l'art.38 (modificato) c.p.c, in materia di incompetenza, prevedendo che le questioni di competenza siano eccepite immediatamente nella fase iniziale della causa

Comma 3-6. Semplificazione decisioni varie (litispendenza, connessione, continenza ecc); riduzione termini riassunzione. I commi 3-6 stabiliscono che tutte le decisioni in materia di litispendenza, connessione, continenza, ecc. siano adottate con ordinanza, anziché con sentenza, e dunque motivate in forma più sintetica. Il comma 6, inoltre, apporta modifiche all'art. 50 c.p.c., dimezzando da 6 a 3 mesi il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente.(art.39,40,42,43,44,45,47,49,50 modificati)

Comma 7. Ricusazione:aumento importo sanzione per istanze infondate. Il comma 7 modifica l'art.54 c.p.c, rendendo facoltativa (e aumentandone l'importo) l'irrogazione della sanzione pecuniaria nei confronti di chi abbia presentato un'istanza di ricusazione inammissibile o infondata

Comma 8. Ausiliari del giudice: responsabilità del custode (aumento sanzioni). Il comma 8 aumenta l'importo della pena pecuniaria applicabile, ex art.67 c.p.c, al custode che non abbia



eseguito l'incarico assunto.

Comma 9. Procura alle liti: semplificazione rilascio procura speciale. Il comma 9 modifica l'art. 83 c.p.c., in materia di procura alle liti, prevedendo che la procura speciale possa essere apposta anche in calce o a margine della memoria di nomina del nuovo difensore. Si prevede inoltre che la procura si consideri apposta in calce anche se è rilasciata su un documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministro della giustizia.

Comma 10. Condanna alle spese: meccanismo sanzionatorio per chi rifiuta la proposta conciliativa. Il comma 10 modifica l'art. 91 c.p.c., in materia di condanna alle spese emessa con la sentenza di condanna, introducendo un meccanismo sanzionatorio a carico della parte che abbia rifiutato, senza giustificato motivo, una proposta conciliativa avanzata dalla controparte.

Comma 11. Condanne alle spese: limiti alla compensazione. Il comma 11 modifica il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., introducendo limitazioni alla possibilità per il giudice di compensare le spese di giudizio (salvo il caso di soccombenza reciproca, il giudice potrà procedere alla compensazione solo se concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione).

Comma 12. Lite temeraria: risarcimento in via equitativa a carico del soccombente. Il comma 12 aggiunge un nuovo comma all'art. 96 c.p.c., in materia di responsabilità aggravata della parte per la c.d. lite temeraria, prevedendo che, quando pronuncia sulle spese, il giudice, anche d'ufficio, può inoltre condannare il soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

Comma 13. Nuovo termine alle parti per le questioni rilevate d'ufficio. Il comma 13 aggiunge un nuovo comma all'art. 101 c.p.c., in materia di principio del contraddittorio, che prevede che il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine non inferiore a 20 e non superiore a 40 giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.

Comma 14. Prove: il giudice può utilizzare fatti non specificamente contestati. Il comma 14 modifica l'art. 115, primo comma, c.p.c., autorizzando il giudice a porre a l'art. 14 modifica l'art. 115, primo comma, c.p.c., autorizzando il giudice a porre a fondamento delle proprie decisioni anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.

Comma 15. Ispezioni: aumento della sanzione per il rifiuto. Il comma 15 aumenta l'importo della pena pecuniaria applicabile, ex art. 118, terzo comma, c.p.c., al terzo che abbia rifiutato di eseguire l'ordine del giudice di consentire sulla sua persona o sulle cose in suo possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa.

Comma 16. Pubblicità sentenze anche su internet, radio e tv. Il comma 16 modifica il regime di pubblicità della sentenza di cui all'art. 120 c.p.c., autorizzandone la pubblicazione su testate radiofoniche, televisive e in siti internet.

Comma 17. Contenuto sentenza: concisa esposizione di fatto

e diritto. Il comma 17, attraverso una novella all'art. 132 c.p.c., semplifica il contenuto della sentenza, prevedendo che essa contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Comma 18. Notifiche: se il destinatario non ha la posta elettronica. Il comma 18, modificato dalla Camera, aggiunge un comma all'art. 137 c.p.c. in materia di notificazioni informatiche, disciplinando il caso in cui l'atto da notificare o comunicare sia costituito da un documento informatico e il destinatario non possieda indirizzo di posta elettronica.

Comma 19. Improrogabilità termini perentori: eccezione. Il comma 19 interviene sull'istituto della rimessione in termini, consentendone un'applicazione generalizzata anche con riferimento a fasi diverse rispetto alla trattazione del giudizio di primo grado.

ARTICOLO 46. PROCESSO DI COGNIZIONE

L'articolo 46 è composto da 24 commi che intervengono sul Libro II del codice di procedura civile, recante la disciplina del processo di cognizione. La Camera, in terza lettura, ha modificato un comma e ne ha inserito uno nuovo.

Comma 1. Atto di citazione: norma di coordinamento. Il comma 1 novella il terzo comma dell'art. 163 c.p.c., relativo al contenuto dell'atto di citazione, coordinando la formulazione del n. 7 con il nuovo testo dell'art. 38 c.p.c., in materia di incompetenza (come modificato dall'art. 45, comma 2, del disegno di legge in esame).

Comma 2. Difetto di rappresentanza: nuovo termine perentorio alle parti. Il comma 2 novella l'art. 182 c.p.c., in materia di difetto di rappresentanza o autorizzazione. 182

Comma 3. Rimessione in termini: norma di coordinamento. Il comma 3 contiene l'abrogazione dell'art. 184-bis c.p.c., conseguente alla nuova disciplina dell'istituto della rimessione in termini contenuta nel testo dell'art. 153 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 19, del disegno di legge in esame. 184bis

Comma 4. Consulente tecnico: anticipazione tempi. Il comma 4 modifica l'art. 191 c.p.c. in materia di nomina del consulente tecnico, anticipando la formulazione dei quesiti alla pronuncia dell'ordinanza di ammissione dei quesiti stessi. 191

Comma 5. Consulente tecnico: il giudice stabilisce il termine per presentare la relazione. Sostituisce il terzo comma dell'art. 195: la relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

Comma 6-7. Prova testimoniale: sanzione anche per la seconda mancata comparizione. I commi 6, 7 e 8 modificano la disciplina della prova testimoniale nel processo di cognizione. Il comma 6 reca disposizioni di coordinamento con il nuovo codice di procedura penale dell'art. 249 c.p.c., in materia di facoltà di astensione dei testimoni davanti all'autorità giudiziaria. Il com-



ma 7, novellando l'art. 255 c.p.c., disciplina il caso di seconda mancata comparizione dei testimoni senza giustificato motivo. 249, 255

Comma 7. Testimonianza scritta. Il comma 8 prevede la facoltà per il giudice, su accordo delle parti e tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, di assumere testimonianze scritte sulla base di un modello di testimonianza predisposto dalla parte che ne fa richiesta. La Camera dei deputati ha apportato una modifica al settimo comma del nuovo art. 257-bis, il quale prevede che la testimonianza – quando riguardi documenti di spesa già depositati – possa essere resa con dichiarazione sottoscritta, senza bisogno di ricorrere al modello di testimonianza di cui al nuovo art. 103-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale (introdotto dall'art. 52 del disegno di legge in esame). Mentre il testo approvato dal Senato prevedeva che la suddetta dichiarazione scritta dovesse essere "ricevuta" dal difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, la Camera ha stabilito che essa venga "trasmessa" al difensore

Comma 9. Forma dei provvedimenti del collegio: coordinamento di norme Il comma 9 apporta all'art. 279 c.p.c., in materia di forma dei provvedimenti del collegio, modifiche conseguenti a quelle in materia di competenza di cui all'art. 45 del disegno di legge in esame.

Comma 10. Notificazione: una sola copia al procuratore di più parti. Il comma 10 modifica gli artt. 285 e 330 c.p.c., in materia di modalità di notificazione della sentenza, prevedendo che se il procuratore è costituito per più parti sarà sufficiente la consegna di una sola copia.

Comma 11-15. Termini processuali: abbreviazione. I commi da 11 a 15 dispongono l'abbreviazione di numerosi termini processuali: in materia di sospensione del processo su istanza delle parti (comma 11); in materia d'istanza di fissazione dell'udienza, qualora questa non sia stata fissata dal provvedimento che ha disposto la sospensione del processo (comma 12); in materia di prosecuzione o riassunzione del processo interrotto (comma 14); in materia di riassunzione del processo cancellato dal ruolo (comma 15). Viene inoltre previsto che l'estinzione del processo possa essere dichiarata anche d'ufficio senza quindi bisogno di essere eccepita dalla parte (comma 15).

Comma 16. Estinzione del processo: coordinamento di norme. Il comma 16 reca una norma di coordinamento normativo con la previsione che le pronunce sulla competenza si assumono con ordinanza anziché con sentenza.

Comma 17. Impugnazioni: dimezzato il termine lungo. Il comma 17 modifica l'art. 327 c.p.c., dimezzando da un anno a 6 mesi il cosiddetto "termine lungo" per le impugnazioni a partire dalla pubblicazione della sentenza. Cioè l'appello, il ricorso in cassazione e la revocazione (ex art. 395, nn. 4 e 5)

Comma 18. Appello: no a nuovi documenti. Il comma 18 modifica l'art. 345 c.p.c., chiarendo che in appello – salvo specifiche eccezioni – non possono essere prodotti nuovi documenti.

Comma 19. Riassunzione del processo: termine dimezzato. Il comma 19 prevede, oltre che una norma di coordinamento, la

riduzione da 6 a 3 mesi del termine per la riassunzione del processo, in caso di rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza.

Comma 20. Provvedimenti sulle spese: coordinamento di norme. Il comma 20 abroga il quarto comma dell'art. 385 c.p.c., per motivi di coordinamento con la modifica apportata all'art. 96 c.p.c. dall'art. 45, comma 12, del disegno di legge in esame.

Comma 21. Riassunzione della causa dopo il rinvio: riduzione termini. Il comma 21 modifica l'art. 392 c.p.c., riducendo da un anno a 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio.

Comma 22. Controversie previdenziali o assistenziali: no al rito del lavoro. Il comma 22, introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce l'inapplicabilità della disciplina del processo del lavoro alle cause in materia di interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali attribuite dal comma 1 dell'art. 45 del disegno di legge in esame alla competenza del giudice di pace.

Comma 23. Controversie previdenziali o assistenziali: giudice competente. Il comma 23 novella l'art. 444 c.p.c. in materia di giudice competente per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie in caso di attore residente all'estero.

Comma 24. Contumacia del convenuto. Il comma 24 estende ai giudizi amministrativi e contabili l'applicazione del primo comma dell'art. 291 c.p.c., in caso di mancata costituzione del convenuto.

ARTICOLO 47. RICORSO PER CASSAZIONE

L'articolo 47, integralmente modificato dalla Camera dei deputati (nonostante che il Senato avesse approvato, nella seconda lettura, un testo quasi identico a quello licenziato dalla Camera in prima lettura), introduce ulteriori modifiche al Libro II del codice di procedura civile in riferimento alla disciplina del ricorso per cassazione.

Comma 1-2. Filtro in Cassazione. In particolare, esso introduce nel codice di procedura civile il nuovo art. 360-bis, che prevede il c.d. "filtro in Cassazione", ossia un esame preliminare di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione. Rispetto al testo approvato dal Senato, che prevedeva l'indicazione delle ragioni di ammissibilità del ricorso in Cassazione, l'attuale formulazione dell'art. 360-bis enuncia invece i motivi di inammissibilità dello stesso, che vengono individuati nei seguenti: (1) le questioni di diritto sono state decise nel provvedimento impugnato in modo conforme alla giurisprudenza della Cassazione e l'esame dei motivi di ricorso non offre elementi per confermare o mutare tale orientamento; (2) la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo è manifestamente infondata (comma 1, lettera a)). Rispetto al testo approvato dal Senato, che affidava il filtro di ammissibilità a un collegio di tre magistrati, l'attuale formulazione dell'articolo 47 prevede:

- l'assegnazione dei ricorsi da parte del primo presidente ad un'apposita sezione, chiamata a valutarne l'eventuale inammissibilità (art. 376 c.p.c., come modificato dal comma 1, lettera



b)). Tale sezione dovrà essere di regola composta da magistrati appartenenti a tutte le sezioni della Corte di cassazione (nuovo art. 67-bis, R.D. 12/1941, introdotto dal comma 2);
- lo specifico procedimento per l'eventuale decisione sull'inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio (art. 380-bis c.p.c., introdotto dal comma 1, lettera c)).

Vengono, invece, mantenute l'abrogazione dell'art. 366-bis c.p.c. (relativo all'obbligo di concludere l'illustrazione di ciascun motivo di ricorso con la formulazione di un quesito di diritto, a pena di inammissibilità) (comma 1, lettera d)), nonché, anche se in una formulazione diversa, le modifiche all'art. 375 c.p.c. (relativo alle pronunce in camera di consiglio), finalizzate a tener conto di tale abrogazione (comma 1, lettera e)).

ARTICOLO 48. PROCESSO DI ESECUZIONE

Gli articoli 48 e 49, che non sono stati modificati dalla Camera dei deputati, introducono alcune novità in materia di processo di esecuzione.

Comma 1. Esecuzione: integrazione del pignoramento. L'articolo 48, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, interviene in materia di esecuzione mobiliare presso il debitore, introducendo il nuovo art. 540-bis c.p.c.. Tale disposizione disciplina la possibilità di integrazione del pignoramento quando il ricavato della vendita non sia sufficiente a soddisfare tutti i creditori o quando i beni pignorati rimangano invenduti anche dopo il secondo incanto.

ARTICOLO 49

Comma 1. Conseguenze della condanna. Il comma 1 introduce il nuovo art. 614-bis c.p.c., che prevede che la sentenza che accoglie la domanda di condanna all'adempimento di obblighi di fare infungibile o di non fare contenga anche la determinazione di una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Tale novità non si applica alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c.

Comma 2. È impugnabile l'opposizione all'esecuzione. Il comma 2 sopprime l'ultimo periodo dell'art. 616 c.p.c., ai sensi del quale l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. è decisa con sentenza non impugnabile.

Comma 3. Sospensione dell'esecuzione in pendenza di opposizione: nuova condizione. Il comma 3, riformulando i commi terzo e quarto dell'art. 624 c.p.c., in materia di effetti della sospensione dell'esecuzione nel caso di opposizione all'esecuzione stessa, prevede quale ulteriore condizione alla dichiarazione giudiziale di estinzione del processo, la mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato ex art. 616 c.p.c. dal giudice dell'esecuzione.

Comma 4. Estinzione del processo esecutivo. Il comma 4 modifica il secondo comma dell'art. 630 c.p.c., in materia di estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti, stabilendo che l'estinzione può anche essere dichiarata d'ufficio, introduce un termine ultimo per la dichiarazione di estinzione

da parte del giudice nonché l'obbligo di comunicazione dell'ordinanza, a cura del cancelliere, ove non pronunciata in udienza.

ARTICOLO 50-PROCEDIMENTO CAUTELARE

Commi 1-2. Spese. L'articolo 50, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, novella l'art. 669-septies c.p.c. (eliminando la possibilità di fare opposizione alla condanna alle spese pronunciata dal giudice in fase cautelare ante-causam), nonché l'art. 669-octies c.p.c. (stabilendo che nel pronunciare un provvedimento cautelare idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, il giudice deve sempre provvedere sulle spese del procedimento cautelare)

ARTICOLO 51-PROCESSO SOMMARIO DI COGNIZIONE

L'articolo 51, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, prevede l'inserimento, nel Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile, di un nuovo Capo III-bis (composto dagli artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater) che aggiunge tra i procedimenti speciali del Libro IV il procedimento sommario di cognizione.

51-Procedimento sommario: l'alternativa al giudizio monocratico. Tale procedimento può essere attivato, mediante ricorso, per tutte le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica (art. 702-bis). La trattazione è deformalizzata (art. 702-ter). Il procedimento si conclude con la pronuncia di un'ordinanza che produce gli effetti della cosa giudicata di cui all'art. 2909 c.c. (e dunque farà stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa), qualora non sia appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione (art. 702-quater).

ARTICOLO 52-MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CPC

L'articolo 52, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Comma 1. Ctu, limiti agli incarichi. Il comma 1 modifica l'art. 23, ponendo un tetto alla percentuale degli incarichi affidabili dagli uffici giudiziari ad uno stesso consulente tecnico.

Comma 2. Calendario del processo. Il comma 2 aggiunge l'art. 81-bis che disciplina il calendario del processo, fissato dal giudice quando provvede sulle richieste istruttorie e recante l'indicazione delle udienze e degli incumbenti che verranno espletati.

Comma 3. Modello di testimonianza scritta. Il comma 3 introduce l'art. 103-bis che disciplina il modello di testimonianza scritta richiamato dal nuovo art. 257-bis c.p.c. (a sua volta introdotto dall'art. 46, comma 8, del disegno di legge in esame).

Comma 4. Prove. Il comma 4 modifica l'art. 104, prevedendo che la decadenza dalla prova in caso di mancata intimazione ai testimoni possa essere disposta anche d'ufficio.

Comma 5. Forma e contenuto della sentenza. Il comma 5, novellando il primo comma dell'art. 118, limita l'estensione della motivazione della sentenza.



Comma 6. Limite alle spese. Il comma 6, novellando l'art. 152, introduce un limite alle spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali.

Comma 7. Incompatibilità nel procedimento esecutivo. Il comma 7, infine, introduce un nuovo art. 186-bis, secondo il quale i giudizi di opposizione in materia esecutiva sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione.

VARI-ALTRE NORME

Articolo 53. Cause di risarcimento per incidenti stradali: no al rito del lavoro. L'articolo 53, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, abroga l'art. 3 della legge 102/2006, che assoggetta al rito del lavoro le controversie relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali.

Articolo 54. Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili. L'articolo 54, che ha subito solo modifiche di coordinamento formale alla Camera dei deputati, reca una delega al Governo per la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, rientranti nella giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale. Ai fini di tale semplificazione si prevede, tra i principi e criteri direttivi della delega, la riconduzione delle numerose tipologie di procedimento civile ai tre modelli processuali previsti dal codice di procedura civile (rito ordinario di cognizione; rito del lavoro; nuovo rito sommario di cognizione, introdotto dall'art. 51 del disegno di legge in esame) e si dispone inoltre la soppressione del rito societario di cui al decreto legislativo 5/2003.

Articolo 55. Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato. L'articolo 55, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina della notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte dell'Avvocatura dello Stato, alla quale riconosce la possibilità di avvalersi delle modalità semplificate di notifica previste per gli avvocati del libero foro.

Articolo 56. Misure in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione e notificazione delle domande giudiziali. L'articolo 56, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, prevede che, in caso di opposizione a sanzione amministrativa ai sensi della legge 689/1981, la prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto di fissazione udienza equivalga alla notifica degli stessi (comma 1) e che il limite alla presentazione di nuove domande di cui all'art. 11 della legge 222/1984 si applichi anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità, comunque denominati, spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo (comma 2).

Articolo 58. Disposizioni transitorie. L'articolo 58, che non ha subito modifiche sostanziali alla Camera dei deputati, reca alcune disposizioni transitorie, prevedendo che, salvo alcune eccezioni, le modifiche al codice di procedura civile e alle relative norme di attuazione di cui al provvedimento in esame si applichino ai giudizi instaurati dopo la loro entrata in vigore.

Articolo 59. Decisione delle questioni di giurisdizione. L'articolo 59, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, detta disposizioni in materia di risoluzione delle questioni di giurisdizione, volte a conservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda rivolta ad un giudice privo di giurisdizione, quando il processo sia poi proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione.

Articolo 60. Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali. L'articolo 60, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale; la conciliazione, avente per oggetto diritti disponibili e non preclusiva all'azione ordinaria, dovrà essere affidata ad organismi professionali ed indipendenti, iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Articolo 61. Disposizioni in materia di concordato. L'articolo 61, attraverso una novella all'art. 125 della Legge fallimentare, interviene in materia di concordato fallimentare, disciplinando in particolare la procedura applicabile nel caso di presentazione di più proposte di concordato o di sopravvenienza di una nuova proposta. La Camera dei deputati ha modificato il comma 1, prevedendo che il giudice delegato, su richiesta del curatore, possa ordinare la comunicazione ai creditori - che della proposta scelta dal comitato dei creditori - anche di una o di altre proposte di concordato, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Conseguentemente, la Camera ha inserito il comma 2 che modifica l'art. 128 della Legge fallimentare, al fine di disciplinare il procedimento di approvazione del concordato da parte dei creditori in caso di molteplicità di proposte.

Articolo 62. Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili. L'articolo 62, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, introducendo nel codice civile gli articoli aggiuntivi 2668-bis e 2668-ter, interviene sulla durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, con norme che vengono estese anche alla durata dell'efficacia del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili.

Articolo 63. Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari. L'articolo 63, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, inserisce nella legge 52/1985 il nuovo art. 19-bis, ai sensi del quale le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni devono essere eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari.

Articolo 64. Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare. L'articolo 64 consente il trasferimento presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, confermando il mantenimento per cia-



scuna sezione staccata dell'attuale circoscrizione territoriale ed esplicitando che rimangono nelle sedi attuali le sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di tribunale. La modifica apportata dalla Camera dei deputati al comma 4 si limita a formulare in maniera più precisa la clausola di invarianza.

Articolo 65. Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio. L'articolo 65, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili.

Articolo 66. Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato. L'articolo 66 è finalizzato a semplificare le procedure per l'accesso al notariato. Esso interviene sui requisiti per la partecipazione al concorso, sopprimendo la prova di preselezione informatica (commi 1 e 7) e richiedendo l'assenza di dichiarazioni di inidoneità (cui è equiparata l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi) in tre concorsi precedenti (commi 2 e 3). I commi 4 e 5 prevedono l'articolazione della commissione di concorso in tre sottocommissioni composte da cinque membri. Il comma 6 reca alcune abrogazioni. La Camera dei deputati ha soppresso i commi 4 e 5 del testo approvato dal Senato, che dettavano specifiche disposizioni applicabili esclusivamente ai candidati che hanno partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile l'1° settembre 2004.

Articolo 67. Misure urgenti per il recupero di somma afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia. L'articolo 67, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, contiene disposizioni volte a realizzare il contenimento delle spese di giustizia e la razionalizzazione delle procedure della loro riscossione. In particolare, il comma 1 modifica le modalità di pubblicazione delle sentenze di condanna nel processo penale, prevedendo la pubblicazione non più soltanto su uno o più giornali, ma anche sul sito internet del Ministero della giustizia. Il comma 3 apporta modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002). Esse riguardano, tra l'altro, l'importo dovuto per i processi dinanzi alla Corte di cassazione (lettere a) e c)); la registrazione degli atti giudiziari nel processo penale (lettera d)); il sistema di recupero delle spese di giustizia, anche con riferimento alla semplificazione della procedura di quantificazione del credito (lettere e) ed f)). Con riferimento quindi al recupero delle spese di mantenimento in carcere, delle spese processuali, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo civile e penale, viene completamente ridefinita la disciplina in materia di riscossione a mezzo ruolo (lettere g), h) ed i)). I commi 4, 5 e 6 recano disposizioni transitorie. Il comma 7 apporta alcune modifiche alla disciplina della riscossione affidata a Equitalia s.p.a. dalla legge finanziaria per il 2008.

Articolo 68. Abrogazioni e modificazione di norme. L'articolo 68, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, reca le abrogazioni conseguenti alla nuova disciplina della riscossione delle spese di giustizia.

Articolo 69. Rimedi giurisdizionali contro la pubblica amministrazione. L'articolo 69, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, prevedendo, tra l'altro, che il decreto che decide il ricorso straordinario sia in ogni caso conforme al parere del Consiglio di Stato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

WWW.ILSOLE24 ORE.com - NORME E TRIBUTI

Giustizia / L'abc del collegato alla Finanziaria 2009

di Claudio Tucci

Sentenze on line, sanzioni per chi allunga i processi, testimonianza scritta. E, ancora, riordino dei riti (che oggi sono ben 27) e nuovo filtro per l'accesso delle cause civili in Cassazione. Il ricorso, prevede il collegato Giustizia, alla Finanziaria, su sviluppo economico, semplificazione, competitività e processo civile, divenuto legge il 26 maggio scorso, è inammissibile per due motivi. Intanto, quando il provvedimento impugnato ha deciso questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa. Poi, quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del "giusto processo".

In arrivo, inoltre, anche, una parziale-riforma del processo civile, con l'introduzione della testimonianza scritta, la redazione, da parte del giudice, di un calendario del processo e sanzioni a chi "fa melina" allungando, cioè, inutilmente i tempi della trattazione della causa in udienza. Al giudice, poi, si chiede di redigere sentenze sintetiche (e, quindi, più rapide) e, per alleggerire il peso del contenzioso sugli uffici, previsto, anche, l'allargamento della competenza dei giudici di pace per sgravare i tribunali: il valore delle cause che possono esaminare passerà da 5 milioni di vecchie lire a 5mila euro e arriverà fino a 20mila euro per le controversie sul risarcimento del danno da incidente stradale o navale.

Ma la giustizia non è l'unico tema presente nel collegato. Spazio, infatti, anche, a interventi infrastrutturali per estendere la banda larga a tutto il territorio nazionale e a un riordino della disciplina delle missioni all'estero per fini di pace e di cooperazione internazionale. Senza dimenticare, poi, l'obbligo di redigere testi normativi chiari e comprensibili a tutti e il vero e proprio "piano industriale" per la pubblica amministrazione, con l'obiettivo di far cassa e rendere sempre più trasparente e semplice il rapporto con i cittadini. D'ora in poi, massima ottimizzazione delle risorse interne disponibili e addio a esternalizzazioni di servizi se fanno spendere troppo.



Niente più premi e incarichi di vertici ai manager pubblici inefficienti e cura dimagrante per organi di amministrazione e controllo delle società partecipate dagli enti pubblici. I procedimenti amministrativi dovranno (sempre) concludersi in tempi certi e sui siti internet delle amministrazioni dovranno essere indicate modalità e tempistiche di pagamento ai fornitori, oltre che retribuzioni, curricula, indirizzi e-mail e numeri di telefono professionali dei dirigenti e tassi di assenza (e maggior presenza) di tutto il personale impiegatizio.

Ma, ecco, dalla a alla z, tutte le novità contenute nei 72 articoli del collegato Giustizia.

Banda larga (articolo 1). In arrivo un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate per adeguare le reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e comunicazione. Dovrà essere approvato del Cipe, come pure le risorse finanziarie necessarie per la sua realizzazione. Intanto, si partirà, per il triennio 2007-2013, con 800 milioni di euro, a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate (Fas), da integrare con altri (eventuali) finanziamenti pubblici, comunitari e privati. Specificato che, in ogni caso, è fatta salva la ripartizione dell'85% delle risorse alle regioni del Sud. Priorità, agli interventi che favoriscano l'accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, anche, attraverso misure di sostegno a operazioni sui sistemi utilizzati dalle amministrazioni statali. Progettazione e realizzazione delle infrastrutture potranno avvenire in project finance, purché nel rispetto del codice degli appalti pubblici (d. lgs. 163/2006). Sarà il ministero dello Sviluppo economico, con il supporto dell'Authority per le comunicazioni, a coordinare i singoli progetti. Prevista, poi, la possibilità di derogare alle norme sulla profondità minima dei lavori di scavi, previo assenso dell'ente proprietario della strada, e chiarito, anche, che i lavori di ammodernamento, utili al passaggio dei cavi in fibra ottica, rientrano a pieno titolo fra le innovazioni condominiali necessarie disciplinate, soprattutto, con riferimento al quorum deliberativo, dall'articolo 1120 del codice civile.

Concordato (articolo 61). Previsto, in particolare, che in caso di presentazione di più proposte o se, comunque, ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori. Inoltre, su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o più proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Quando, poi, il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato, si considera approvata quella che ha conseguito il maggior numero di consensi e, in caso di parità, la proposta presentata per prima.

Cooperazione internazionale (articolo 13). Prevista una semplificazione delle procedure di intervento umanitario, sociale o economico e di cooperazione a sostegno di processi di pace in alcuni Paesi nei quali l'Italia è già impegnata. Un apposi-

to decreto interministeriale (Affari esteri ed Economia) indicherà gli interventi da fare, le somme da spendere e le modalità di svolgimento delle singole missioni, dando, comunque, priorità ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di riammissione e collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione irregolare e che agevolino l'esecuzione delle pene detentive nei Paesi d'origine. Alle sedi estere italiane potranno, anche, arrivare soldi direttamente da Bruxelles o da qualche altro Stato membro per realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. Previsto, a decorrere dal 2009, uno stanziamento ad hoc di 2 milioni di euro per la realizzazione delle attività di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico con lo Stato d'Israele.

Corte dei conti (articolo 42). In tema di contenzioso pensionistico, previsto, tra l'altro, che, al fine di accelerare la definizione dei giudizi, i presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali procedono, al momento della ricezione del ricorso e secondo criteri predeterminati, alla sua assegnazione a uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione.

Finanziamenti trasparenti (articolo 14). Garantita l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del fondo per le aree sottoutilizzate per evitare (e prevenire) un loro possibile utilizzo indebito in sede di programmazione unitaria della politica regionale 2007-2013.

Fondi perequativi (articolo 43). Prevista l'istituzione, presso l'avvocatura di Stato, di due fondi perequativi, uno dei proventi derivanti da incarichi arbitrali e, l'altro, del personale amministrativo dell'avvocatura stessa. Funzionamento e ripartizioni delle somme sono disciplinati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

Mediazione e conciliazione per cause civili e commerciali (articolo 60). Prevista una delega al Governo, da esercitare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, per generalizzare il ricorso alla composizione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali. Tra i principi direttivi della delega, che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, verta su diritti disponibili e la garanzia che a tutte le liti oggetto di mediazione non sia preclusa la via del giudice ordinario. Come, pure, che, a decidere, in via stragiudiziale, siano organismi professionalmente competenti. Diventa un dovere dell'avvocato indicare al cliente la possibilità di risolvere la questione in via alternativa al giudice e per le parti che ricorrono alla mediazione e alla conciliazione sono previste forme di agevolazione fiscale.

Modifiche al codice di procedura civile (articoli da 45 a 59). Che si applicheranno solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge. Si parte con l'ampliamento della competenza del giudice di pace: il valore delle cause che possono esaminare passerà da 5 milioni di vecchie lire a 5 mila euro e arriverà fino a 20 mila euro per le controversie sul risarcimento del danno da incidente stradale o navale. Previ-



sto, poi, che le decisioni su competenza, litispendenza, continenza e connessione devono essere adottate con ordinanza (e non più sentenza). Stabiliti aumenti di pena pecuniaria per la parte che ricusa il giudice e la domanda viene respinta e per il custode che non abbia eseguito l'incarico assunto. La procura speciale potrà, poi, essere apposta, anche, in calce o a margine della memoria di nomina del nuovo difensore. Novità importante per i giudici: potranno porre a fondamento della decisione, anche, le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti ammessi o non specificatamente contestati dalla parte costituita. D'ora in avanti, le sentenze possono essere pubblicate pure su testate radiofoniche o siti internet di giornali. Modifiche, poi, alle norme sul difetto di rappresentanza e assistenza e previste abbreviazioni per una serie di termini processuali. Chiarito che in appello non possono prodotti nuovi documenti. Introdotta, anche, la possibilità che la sentenza, che accoglie la domanda di condanna all'adempimento di obblighi di fare infungibile o di non fare, contenga, anche, la determinazione di una somma di denaro dovuta all'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Arriva, poi, il vaglio di ammissibilità dei ricorsi per cassazione (il cosiddetto filtro in cassazione). Il ricorso è inammissibile per due motivi. Intanto, quando il provvedimento impugnato ha deciso questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa. Poi, quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del "giusto processo". Spazio, anche, alla testimonianza scritta: il giudice, su accordo delle parti e tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone di fornire per iscritto (e nel termine fissato) le risposte ai quesiti su cui deve essere interrogato. Se non spedisce la testimonianza, scattano pene pecuniarie. Inoltre, se il teste si astiene, ha l'obbligo, comunque, di sottoscrivere il modello indicando generalità e motivi di astensione. Il giudice può, comunque, lette le risposte, chiamare il teste a deporre oralmente. In arrivo, poi, nuove norme in materia di condanna alle spese nei procedimenti cautelari e arbitrato rituale e introduzione ex novo del procedimento sommario di cognizione. Spazio, pure, a sanzioni a chi introduce "procedure o tattiche" per allungare inutilmente i tempi della trattazione della causa in udienza e, disco verde, anche, a una stretta nell'attribuzione di incarichi ai consulenti tecnici. Le cause per il risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti a incidenti stradali non saranno più trattate con il rito del lavoro. Anche l'avvocatura di Stato potrà, poi, notificare atti civili, amministrativi e stragiudiziali con le modalità semplificate attualmente previste dalla legge 53/1994. La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi. Previste, inoltre, nuove norme che regolano il passaggio del giudizio da una giurisdizione all'altra (cosiddetta traslatio iudicii) e stabilita la perenzione del ricorso ultraquinquennale qualora, una volta fissata l'udienza di discussione nel merito, nessuna parte costituita dichiara di avere interesse alla decisione. In arrivo, infine,

una delega al Governo, da esercitare entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per ridurre e semplificare i procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati da norme speciali.

Notariato (articoli 65 e 66).Delega al Governo(da esercitare entro un anno) per riordinare le procedure informatiche e telematiche per la redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scritture private, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché la rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili. Nuove norme, poi, sul fronte dell'accesso al notariato. Tra le altre, la soppressione della preselezione informatica per l'ammissione al concorso.

Patrimonio dello Stato spa (articolo 70). Previsto il trasferimento, con un decreto dell'Economia, alla società dei beni rientrati nel conto del patrimonio dello Stato e di ogni altro diritto costituito a favore dell'Erario. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto determina gli effetti derivanti dalla cessione dei crediti statali a Patrimonio dello Stato spa.

Piano industriale della pubblica amministrazione (articoli da 20 a 41).In arrivo una serie di novità per rendere più efficiente e competitivo l'apparato burocratico pubblico. D'ora in poi, sui siti internet, tutte le amministrazioni dovranno indicare retribuzioni, recapiti e curricula dei propri dirigenti, oltre a assenze e permessi di tutti gli altri impiegati. Si potrà, poi, continuare ad acquistare sul mercato, in modo corretto e trasparente, servizi originariamente prodotti in casa (cosiddetto outsourcing), a condizione, però, di ottenere risparmi, anche sul fronte di un miglior utilizzo del personale. Le verifiche saranno effettuate dagli organi di controllo interno all'amministrazione. Largo, poi, a una pubblica amministrazione sempre più digitale: prevista la possibilità di pubblicare on line atti e provvedimenti e a decorrere dal 1° gennaio 2010 (e, per alcuni casi, dal 1° gennaio 2013) tutte le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non avranno più effetto di pubblicità legale. Viene fatta salva la pubblicità sulla gazzetta ufficiale (italiana ed europea). Al Cnipa chiesto di realizzare e gestire un sistema di accesso ai siti delle singole amministrazioni e un nodo di interconnessione per i servizi Voip. Al Governo, invece, il compito di modificare, a costo zero, il codice dell'amministrazione digitale (d. lgs. 82/2005) verso un maggior utilizzo del web sia nelle comunicazioni tra dipendenti che in quelle verso i cittadini e di riallocare eventuali fondi non utilizzati, anche, in progetti di educazione telematica a scuola e all'università. Amministrazioni regionali e locali potranno assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata utile per la trasmissione di documentazione ufficiale. Fino, poi, al 31 dicembre 2010, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche a essa conformi potranno essere rilasciate, anche, ai titolari di carta d'identità elettronica. Spazio, inoltre, alla diffusione di buone prassi per migliorare il rapporto con i cittadini: d'ora in poi, sui propri siti internet dovranno pubbli-



care i tempi (medi) di pagamento, di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi all'utente. In arrivo soldi per promuovere e incentivare azioni di conciliazione tra lavoro e famiglia e la pubblica amministrazione dovrà garantire una piena utilizzazione e fruizione degli immobili pubblici e potrà esternalizzare, in via temporanea, alcuni funzioni purché se ne traggano risparmi e sempre, comunque, dopo avere ricevuto l'ok da un comitato interministeriale presieduto dal premier o dal ministro per la Pa e l'innovazione. E tutte le carte che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità devono contenere la possibilità, per l'utente che si senta danneggiato, di risolvere rapidamente la questione in modo alternativo al ricorso giurisdizionale, sulla base di uno schema tipo di procedura conciliativa definito dall'autorità di settore o con decreto interministeriale. Stabilito, poi, un riassetto organizzativo per Cnipa, Formez e Scuola superiore della pa e prevista un'autorizzazione ad hoc per il ministero degli Affari esteri di aumentare le spese per il funzionamento e la sicurezza delle sedi diplomatiche e consolari.

Piccoli appalti pubblici (articolo 17). Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e per incentivare l'accesso alle commesse pubbliche da parte di piccole e medie imprese, saltano, a partire dal 1° luglio 2009, alcune limitazioni previste dal codice dei contratti pubblici (d. lgs. 163/2006).

Procedimenti amministrativi (articoli 7, 8, 9 e 10). Si interviene sulla legge 241/1990 (principi generali dell'attività amministrativa) sotto diversi profili. Intanto, si stabilisce che ogni procedimento, sollecitato con un istanza o iniziato d'ufficio, deve essere concluso con un provvedimento espresso in 30 giorni o, comunque, entro un termine certo, deciso dall'amministrazione, al massimo non superiore a 90 giorni. In casi eccezionali, si può arrivare a 180 giorni. Per i pareri istruttori obbligatori, il termine scende a 20 giorni (prima era di 45 giorni) e si prevede che, in assenza, l'amministrazione possa, comunque, procedere a definire il procedimento, indipendentemente dall'espressione del parere. Prevista, poi, la responsabilità personale del dirigente, anche, delle ulteriori spese conseguenti alla mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti. E, comunque, il rispetto dei termini rappresenta un elemento di valutazione del dirigente, anche al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Ammessa, inoltre, la possibilità di svolgere la conferenza dei servizi, anche, per via telematica e monito a tutte le pubbliche amministrazioni, comprese quelle locali, di favorire, al massimo, l'accesso ai documenti amministrativi e la partecipazione dell'interessato al procedimento, riconosciuti veri e propri livelli essenziali di prestazione. Dal punto di vista processuale, infine, stabilito che il ricorso contro il silenzio dell'amministrazione può essere proposto anche senza diffida, purché perduri l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento. Spetterà, in via esclusiva, al giudice amministrativo decidere sulla questione, fino a condannare l'amministrazione colpevole

del ritardo a risarcire il danno ingiusto subito dall'interessato.

Rappresentanze diplomatiche (articolo 6). Viene affidato a un regolamento interministeriale (su proposta della Farnesina) il compito di disciplinare i procedimenti di autonomia gestionale e finanziaria di ambasciate e consolati. Obiettivo: rendere più semplici e snelli i trasferimenti di fondi pubblici all'estero e meglio controllabile la loro gestione.

Regioni a statuto speciale (articolo 46). E le province autonome di Trento e Bolzano dovranno adeguare la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge (cosiddetta clausola di salvaguardia).

Regolamenti (articolo 5). Dovranno essere oggetto di periodico aggiornamento e riordino per eliminare le norme nel frattempo, abrogate, quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o, semplicemente, obsolete. Per semplificare le fonti, previsto, anche, che il Governo provveda, attraverso lo strumento del testo unico, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal consiglio dei ministri, valutato il parere del consiglio di Stato, da esprimere, entro, 45 giorni dalla richiesta. L'Esecutivo può demandare la redazione degli schemi di testi unici direttamente ai magistrati di palazzo Spada, che possono farsi aiutare al massimo da 5 esperti, anche non giuristi, nell'ambito, però, dei propri ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per l'Era-rio.

Ricorso straordinario al Capo dello Stato (articolo 69). Due le novità in arrivo.

Ammissa la possibilità da parte del consiglio di Stato di sospendere l'emanazione del parere sul ricorso qualora ravvisi l'esistenza di una questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata. E gli atti sono mandati direttamente alla Consulta. Previsto, poi, che la decisione del ministro sul ricorso debba essere sempre conforme al parere reso dal consiglio di Stato.

Riforma processo amministrativo (articolo 44). Da realizzare, a cura del Governo e a costo zero, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Da mettere nero su bianco, in particolare, il riordino delle misure cautelare, del sistema delle impugnazioni e dei principali termini e adempimenti processuali. Tra gli obiettivi da realizzare, la snellezza delle trattazioni, la certezza ed effettività della tutela e la ragionevole durata del processo, anche mediante ricorso a procedure informatiche e telematiche. Prevista, poi, la previsione della giurisdizione esclusiva di Tar e Consiglio di Stato nelle controversie elettorali per le elezioni di Camera e Senato.

Riordino in materia ambientale (articolo 12). Che il Governo dovrà fare, sentite le regioni, entro il 30 giugno 2010.



La riforma (da attuare con decreti legislativi) dovrà, tra l'altro, precisare meglio le caratteristiche ambientali ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale, anche di siti non degradati.

Servizi sanitari (articolo 11). Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Esecutivo dovrà individuare nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private, nell'ambito del Ssn. Obiettivo: consolidare e rafforzare il ruolo delle farmacie nel campo dei servizi di assistenza domiciliare integrata, oltre che collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione sia nazionale che regionale. In farmacia si potranno, poi, prenotare esami e visite specialiste e ritirare il referto.

Servizi turistici (articoli 15, 18 e 19). Previsto che, anche, il venditore o l'organizzatore del viaggio concorre ad alimentare il fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici. Stabilito, pure, che le istanze di rimborso presentate al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. Inoltre, previsto un riordino organizzativo dell'Enit (l'agenzia nazionale del turismo) e, pure, uno stanziamento di 48 milioni di euro (per 3 anni: dal 2007 al 2009) per sviluppare, con gli enti locali, progetti di eccellenza per il rilancio della competitività turistica italiana.

Servizio postale (articolo 16). Attribuito al ministero delle Comunicazioni il compito di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare la continuità della fornitura del servizio postale universale, anche in considerazione della funzione di coesione economica, sociale e territoriale che esso riveste. Previste, anche, nuove norme sull'accesso a informazioni da parte degli operatori diversi da Poste italiane spa e per l'apertura del mercato e la tutela degli utenti.

Società di consulenza finanziaria (articolo 2). Stabilito che, a decorrere dal 1° ottobre 2009, la riserva di attività (articolo 18, d. lgs 58/1998) non pregiudica la possibilità per le società per azioni o a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti da via XX Settembre, sentita Bankitalia e Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Società pubbliche (articolo 71). In arrivo una sforbiciata al numero dei componenti degli organi di amministrazione e, in più, stretta su funzioni e compensi. Previsto, poi, il divieto per le società direttamente partecipate dallo Stato di costituire nuove società (o assumerne e mantenere partecipazioni in esse) nel caso svolgano attività non strettamente necessarie ai propri fini istituzionali. Previsti, anche, limiti alla costituzione e alla partecipazione in società non rientranti nelle proprie finalità. Bisognerà adeguarsi (cedendo le quote) entro 3 anni. Stop, infine, alla nomina ai vertici di aziende pubbliche di manager che, ricoprendo lo stesso ruolo nei 5 anni precedenti, abbiano chiuso in perdita 3 esercizi consecutivi.

Spese di giustizia (articolo 67 e 68). Sparisce l'obbligo di pubblicare sui giornali la sentenza di condanna nei confronti dell'ente, che viene sostituito dalla pubblicità on line sul sito del ministero della Giustizia. I provvedimenti della corte di cassazione sono esenti dall'obbligo di registrazione e per i processi dinnanzi ai giudici di legittimità, oltre al contributo unificato, si paga un ulteriore importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari. Inoltre, la registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro 5 giorni dal passaggio in giudicato. E, sempre nel processo penale, il recupero delle spese avverrà nei confronti di ciascun condannato senza vincolo di solidarietà e in misura fissa stabilita, annualmente, da un decreto del ministro della Giustizia. Si recuperano interamente le spese per intercettazioni telefoniche, consulenze tecniche, perizie, pubblicazione della sentenza penale di condanna, demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi. A Equitalia Giustizia spa il compito di riscuotere, mediante iscrizione a ruolo entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza, ogni spesa di giustizia sostenuta dall'Erario. Prevista, infine, la modifica e l'abrogazione di alcune norme.

Testi normativi chiari (articolo 3). Addio alle leggi scritte coi piedi e piene zeppe di rinvii comprensibili solo agli addetti ai lavori. D'ora in poi, chiarezza e semplicità dei testi normativi diventa un principio generale dell'ordinamento. Ogni norma dovrà, quindi, indicare, in modo chiaro, cosa sostituisce, modifica o abroga e il rinvio ad altre fonti dovrà sempre contenere, in forma sintetica, il riferimento alla materia o al principio che, per brevità, s'intende richiamare.

Taglia leggi (articolo 4). Entro l'anno, il Governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi che individuino le norme, anteriori al 1970, anche se modificate, di cui è indispensabile la permanenza in vigore. Bisognerà tener in vita, tra l'altro, le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione di diritti costituzionali, effetti, anche, indiretti sulla finanza pubblica e, in generale, norme regolatorie di interi settori. Sono escluse dal taglio, pure, le disposizioni contenute nei codici, quelle che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali, e le leggi di bilancio, tributarie e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, oltre alle norme che costituiscono adempimenti imposti da Bruxelles.

Trascrizioni e annotazioni (articoli da 62 a 64). Previsto che la trascrizione della domanda giudiziale conservi il suo effetto per 20 anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada tale termine. Inoltre, stabilito che le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari. Previsto, anche, che le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare



possano essere trasferite, a costo zero, presso gli uffici provinciali dell'agenzia del Territorio, da cui dipendono per competenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a cura di Lex24 APPROFONDIMENTI

Da IL SOLE 24 ORE, 26.05.2009, pag. 39

Le Sezioni unite penali sul caso di reati in continuazione

Più difficile revocare l'indulto

Giovanni Negri

Le Sezioni unite penali sul caso di reati in continuazione
Più difficile revocare l'indulto

IL CRITERIO - Il giudice deve valutare la pena inflitta a solo titolo di aumento per ciascun delitto e non il minimo di legge
MILANO

La Corte di cassazione rende più ardua la revoca dell'indulto. Le Sezioni unite penali, con la sentenza 21501 del 22 maggio, si sono pronunciate sul caso di una persona condannata per una pluralità di reati tutti uniti dal vincolo della continuazione. E hanno affermato, sposando l'orientamento minoritario sinora seguito dalla Cassazione, che, in caso di condanna per vari illeciti continuati, alcuni (tra i quali il più grave) consumati prima della scadenza del termine per usufruire del beneficio dell'indulto, e altri successivamente, nei cinque anni dall'entrata in vigore del provvedimento di clemenza, l'autorità giudiziaria dovrà considerare la pena in concreto inflitta a titolo di aumento per ogni reato e non quella minima prevista dalla norma incriminatrice.

Per la Cassazione va valorizzato il fatto che sia il condono del 1990 sia l'ultimo datato 2006, disciplinando la revocabilità dell'indulto, usano l'espressione «riporti condanna», che evoca il concetto di pena inflitta dal giudice. «In proposito – spiega la sentenza – va osservato che il legislatore, nell'ancorare determinate conseguenze giuridiche alla gravità del reato, quale posta in luce dal trattamento sanzionatorio, fa riferimento alla pena prevista dalla disposizione incriminatrice ovvero a quella inflitta con la sentenza di condanna: le espressioni usate non sono indifferenti, ma significative dell'intento di attenersi, nel primo caso, alla valutazione operata in via preventiva dalla norma, e, nel secondo, all'applicazione effettuata dal giudice nell'ambito del suo potere discrezionale».

Su questo punto, per le Sezioni unite, è condivisibile la requisitoria del Procuratore generale, il quale ha sottolineato come vada esclusa l'applicabilità del beneficio per una serie di reati individuati attraverso le rispettive norme incriminatrici, mettendo così in evidenza la volontà di rafforzare le esigenze di prevenzione per violazioni di particolare allarme sociale. In materia di revoca, invece, l'obiettivo è quello di controllare la meritevolezza del beneficio da parte del singolo condannato.

Inoltre non ci si può dimenticare, osserva ancora la Cassazione, che la disciplina della continuazione, con le sole eccezioni stabilite dalla legge, è ispirata al principio del favor rei e che la Corte costituzionale ha espressamente collegato all'interesse del condannato l'eventualità che le singole pene riassumano la loro autonomia. Va infine respinta la tesi della disparità di trattamento tra chi commette un reato legato da continuazione e chi commette un delitto al di fuori di un disegno. È infatti lo stesso Codice penale ad attribuire a una condotta penalmente rilevante ma attuata in continuazione, un disvalore attenuato.

Testo integrale

Cassazione, sez. U pen., sen. 22 maggio 2009, n. 21501

Reato - Cause di estinzione della pena - Indulto - Revoca - Reato continuato - Disciplina

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

Composta dai seguenti magistrati:

- Dott. Torquato Gemelli - Presidente
1. Dott. Aldo Sebastiano Rizzo - Consigliere
2. Dott. Giorgio Lattanzi - Consigliere
3. Dott. Giuliana Ferrua - Consigliere
4. Dott. Francesco Marzano - Consigliere
5. Dott. Secondo Libero Carmenini - Consigliere
6. Dott. Giovanni Canzio - Consigliere
7. Dott. Arturo Cortese - Consigliere
8. Dott. Amedeo Franco - Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da As. Gi. nato il (...) a Ra. avverso l'ordinanza emessa il 28-11-08 dalla Corte di appello di Messina. Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso, Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giuliana Ferrua Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Svolgimento del procedimento

Con istanza 31-10-08 As. Gi. - proponendo opposizione all'ordinanza emessa il 24-10-08 dalla Corte di appello di Messina, in veste di giudice dell'esecuzione - chiedeva alla medesima, a norma degli artt. 672, 667 c.p.p., di provvedere all'applicazione in suo favore dell'indulto concesso dal D.P.R. n. 394/90 e quindi di quantificare in concreto la misura della residua pena che egli avrebbe dovuto espriare.

Deduceva in particolare: che egli era stato condannato dalla citata Corte, con sentenza definitiva 25-6-05, ad anni 6 di reclusione per reati condonabili per effetto del D.P.R. n. 394/90 ed altresì della L. 241/06; che con l'ordinanza impugnata gli



era stato riconosciuto l'indulto con riguardo ad anni tre di reclusione, ex L. 241/06; che la Corte non aveva deciso in merito all'applicazione del beneficio ai sensi del D.P.R. 394/90, tenendo conto dell'epoca di commissione dei vari fatti.

Con pronuncia 28-11-08 la Corte di appello rigettava la richiesta dell'As.

All'uopo rilevava: che la condanna subita dal predetto concerneva plurime vicende di concussione (poste in essere tra l'84 ed i primi mesi del '92, capo P) nonché di turbata liceità degli incanti (consumata nel luglio '87, capo D1), reati tutti uniti dal vincolo della continuazione; che per i primi addebiti era stata inflitta la reclusione nella misura di anni 5 e mesi 10 e per l'altro reato di mesi 2; che il più grave episodio concussivo si era concluso prima dell'ottobre dell'89 e che la pena per il medesimo poteva determinarsi in anni 4 di reclusione; che taluni di quelli ulteriori erano stati realizzati, come sopra riportato, negli anni successivi; che per la fattispecie incriminata dall'art. 317 c.p. è prevista una sanzione minima superiore a due anni; che, pertanto, un eventuale condono concesso ex D.P.R. n. 394/90 avrebbe dovuto essere revocato perché il beneficiario aveva riportato condanna a pena detentiva non inferiore ad anni 2 per delitto commesso nel quinquennio dall'entrata in vigore del provvedimento di clemenza (art. 4 cit D.P.R.); che questa circostanza valeva ad escludere l'applicazione invocata.

A fondamento della propria conclusione la Corte territoriale richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di più condotte criminose unite dal vincolo della continuazione, la pena per il delitto satellite suscettibile di comportare la revoca dell'indulto, va individuata in relazione non già all'aumento inflitto ex art. 81 c.p., bensì al minimo edittale normativamente sancito, con massima riduzione consentita per le riconosciute attenuanti.

Avverso tale decisione il condannato ha ora proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge con riferimento agli artt. 81 c.p., 1, 4 D.P.R. n. 394/90, 125, 672, 674 c.p.p. e vizio di motivazione.

Precipuamente è stata contestata la tesi seguita dai giudici di merito, segnalandosi come questa fosse contraria al dettato dell'art. 4 del decreto concessivo del '90 ed al principio del favor rei; inoltre sono stati richiamati i precedenti di questa Corte disegno opposto a quelli menzionati nell'ordinanza impugnata, in base ai quali, onde stabilire se l'indulto debba essere revocato (o non applicato), anche in caso di ritenuta continuazione tra più reati, occorre tenere conto della pena che in concreto risulti essere stata inflitta per i fatti successivamente commessi.

Il ricorso veniva assegnato alla I sezione della Cassazione ed il Presidente, su istanza del difensore, valutato il contrasto giurisprudenziale in materia e la delicatezza della questione, disponeva trasmettersi gli atti alle Sezioni Unite.

Motivi della decisione.

Il quesito sul quale queste Sezioni Unite sono chiamate a pronunciarsi è dunque il seguente:

"se ai fini della revoca dell'indulto ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 394/90 - in caso di condanna per vari reati uniti dal vincolo

della continuazione - alcuni (tra i quali il più grave) consumati prima della scadenza del termine per la fruizione del beneficio ed altri successivamente, nei cinque anni dall'entrata in vigore del provvedimento di clemenza - si debba avere riguardo alla pena in concreto irrogata, a titolo di aumento ex art. 81 e. 2 c.p., per ciascun reato ovvero alla sanzione edittale minima per essi prevista, con massima riduzione consentita da eventuali circostanze attenuanti".

La risposta all'interrogativo vale anche per l'eventualità, quale quella attuale, in cui l'indulto non sia ancora stato applicato, ma occorra verificare la ricorrenza o meno di una causa di revoca: infatti, se l'accertamento fosse positivo, il diniego del beneficio sarebbe legittimo e doveroso atteso che altrimenti lo stesso, una volta concesso, dovrebbe essere subito revocato, con inutile dispendio di attività giurisdizionale (Cass. S.U. 24-1-96 n. 2780 Rv. 203976 ed in seguito: Cass. 28-3-03 n. 19752 Rv. 223850; Cass. 25-11-08 n. 45770).

Preliminarmente sono opportune alcune considerazioni in ordine al reato continuato, all'indulto ed ai rapporti tra i due istituti.

L'omessa indicazione da parte del giudice della cognizione delle varie componenti della pena complessivamente inflitta per il reato continuato (omissione che non configura nullità alcuna, non essendo questa prevista dalla legge) comporta il potere/dovere del giudice dell'esecuzione di provvedere alle necessarie specificazioni interpretando il giudicato, ossia ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano imprescindibili per finalità esecutive ed in particolare per l'applicazione di cause estintive (Cass. 21-2-96 n. 36 Rv. 203816; Cass. 1-3-97 n. 2057; Cass. 25-6-99 n. 214634 Rv. 214634; Cass. 15-5-08 n. 23653 Rv. 240612).

D'altro canto costituisce principio ormai consolidato che, in tema di indulto e salva diversa disposizione, il reato continuato va scisso - sia per l'ipotesi in cui, in ragione del titolo alcuni fra gli episodi criminosi unificati risultino esclusi ed altri compresi nel relativo provvedimento, sia per quella in cui alcuni siano stati commessi prima ed altri dopo il termine di scadenza ivi stabilito - allo scopo di consentire che il beneficio venga riconosciuto per i singoli fatti che vi rientrano (Cass. S.U. 16-11-89 n. 18 Rv. 183004; Cass. S.U. 24-1-96 n. 2780 Rv. 203975 e successivamente: Cass. 14-3-97 n. 2057 Rv. 207693; Cass. 29-10-04 a 43862 Rv. 23005; Cass. 16-3-05 n. 19740 Rv. 231796). Trattasi di operazione realizzata nell'interesse del condannato il quale, se si avesse riguardo alla data di cessazione della continuazione ovvero se dovesse prevalere il titolo del reato per cui l'indulto non è applicabile, sarebbe ab origine privato dello stesso per tutti gli episodi. Sussiste peraltro la possibilità che taluno dei fatti commessi successivamente integri una causa di revoca dell'avvenuta concessione (si vedano le sopra citate decisioni): la norma di riferimento per il D.P.R. 394/90 è l'art. 4 che prevede questa conseguenza se colui che ha fruito del beneficio "commette entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni". Del pari è indiscusso che il frazionamen-



to del reato continuato espliciti efficacia anche nel senso che la ricorrenza di una causa di revoca, a fronte di più violazioni rientranti nel quinquennio, va accertata considerando non già la pena complessiva concernente le predette, ma quella da attribuirsi a ciascuna di esse: invero è la lettera della legge a segnalare che il limite, non superabile, deve contraddistinguere un singolo delitto (Cass. 28-3-95 n. 1882 Rv. 201281; Cass. 30-10-96 n. 5655 Rv. 206249). A questo punto diviene rilevante il quesito sopra formulato (che si pone anche per l'art. 3 L. 241/06), in relazione al quale si riscontra un netto contrasto nella giurisprudenza delle sezioni della Cassazione.

In numerose pronunce è stato affermato che, qualora l'aumento di pena ex art. 81 c.p. per un reato idoneo a dar luogo alla revoca sia stato fissato in misura inferiore alla sanzione minima edittale, è necessario riportarsi a quest'ultima, con massima riduzione consentita da eventuali circostanze attenuanti; a sostegno della soluzione adottata si è evidenziato che, a seguito dello scioglimento della continuazione finalizzato a valutare la concedibilità o la revoca dell'indulto, ciascun reato riacquista la propria autonomia venendo quindi meno qualsiasi ragione per cui la pena inflitta a titolo di aumento possa ancora produrre effetti (Cass. 18-11-94 n. 5525 Rv. 200035; Cass. 28-2-96 n. 1319 Rv. 204487; Cass. 14-11-97 n. 6396 Rv. 209003; Cass. 14-1-99 n. 363 Rv. 212959; Cass. 29-11-01 n. 5257 Rv. 220683; Cass. 28-4-03 n. 19752 Rv. 223852; Cass. 25-11-08 n. 45770 Rv. 242265); identico principio risulta enunciato in materia di fruizione di benefici penitenziari, in fattispecie nella quale il condannato per reati uniti dal vincolo della continuazione aveva espiato per intero la sanzione applicatagli per quello ostativo, essendo esso un reato satellite (Cass. 11-2-00 n. 990 Rv. 21550; Cass. 5-11-08 n. 46246 Rv. 242086).

Secondo un diverso orientamento è stato invece ritenuto, pur senza svolgere uno specifico percorso giustificativo, che occorre avere riguardo alla pena in concreto inflitta per il reato satellite ovvero per ciascuno dei reati satelliti, in caso di pluralità dei medesimi, commessi entro il quinquennio (Cass. 30-10-96 n. 5655 Rv. 206249; Cass. 11-5-98 n. 2624 Rv. 210793; Cass. 5-12-97 n. 6881).

Queste Sezioni Unite ritengono di aderire all'indirizzo minoritario per le seguenti argomentazioni.

Innanzitutto assume sicura portata il dato testuale rappresentato dalla circostanza che l'art. 4 DPR 394/90, disciplinando la revocabilità dell'indulto, usi l'espressione "riporti condanna", il che evoca il concetto di pena inflitta dal giudice.

In proposito va osservato che il legislatore nell'ancorare determinate conseguenze giuridiche alla gravità del reato, quale posta in luce dal trattamento sanzionatorio, fa riferimento alla pena prevista dalla disposizione incriminatrice ovvero a quella inflitta con la sentenza di condanna: le espressioni usate non sono indifferenti, ma significative dell'intento di attenersi, nel primo caso, alla valutazione operata in via preventiva dalla norma e, nel secondo, all'applicazione effettuata dal giudice nell'ambito del suo potere discrezionale in base ai criteri enumerati dall'art. 133 c.p.

A conferma di tale logica si rileva, ad esempio, che nel nostro

sistema processuale in tema di inefficacia della custodia cautelare per effetto della sua durata, commisurata agli addebiti, v'è richiamo, sino a che non sia intervenuta una sentenza di condanna, alla pena edittale, mentre per le fasi successive si dà rilievo a quella in concreto inflitta (artt. 300, 303 c.p.p.); tuttavia, anche dopo la sentenza, viene presa in considerazione la pena edittale per quanto concerne la durata complessiva della misura nonché per l'ipotesi di condanna in primo grado, confermata in appello e per impugnazione del solo pubblico ministero, essendo chiara in queste situazioni la prevalenza accordata alla tutela correlata al tipo di violazione; di converso per la scelta delle misure l'art. 275 c. 2 c.p.p., nel sancire il principio di proporzionalità, usa l'espressione "sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata" ed identico parametro è adottato dall'art. 299 c. 2 c.p.p. per la sostituzione delle stesse: ciò dimostra la ravvisata opportunità di tenere conto degli specifici dati caratterizzanti il comportamento ascritto; altre norme in tema di condizioni di applicabilità delle misure personali (artt. 280, 287 c.p.p.) si rapportano a figure astratte di reati e di sanzioni.

In siffatta ottica il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha opportunamente sottolineato come il provvedimento di clemenza 394/90 all'art. 3 abbia escluso l'applicabilità del beneficio per tutta una serie di delitti, individuati tramite le rispettive norme incriminatrici, così evidenziando la volontà di rafforzare la prevenzione generale per violazioni di particolare allarme sociale, mentre, in materia di revoca, la disposizione di cui all'art. 4 si palesa ispirata a finalità di prevenzione speciale e volta a controllare la meritevolezza del beneficio da parte del singolo condannato, per cui soccorre la determinazione alla quale è pervenuto il giudice.

Né vale obiettare che, seguendo l'impostazione in discorso, si creerebbe una disparità di trattamento tra chi commette un ulteriore reato legato dal vincolo della continuazione con un altro o altri pregressi e chi invece lo realizza al di fuori di un originario disegno: basti rilevare che si versa in situazioni basate su diversi presupposti.

Invero, il codice penale attribuisce ad una condotta penalmente rilevante, se attuata in continuazione, un disvalore attenuato e per questo motivo risulta previsto un più benevolo trattamento sanzionatorio, il quale consente di mitigare gli effetti del cumulo materiale con la possibile conseguenza che il reato satellite venga punito in misura inferiore al minimo edittale: ciò posto, l'aumento applicato rappresenta la pena congrua per detta violazione, la cui gravità è accertata dal giudice tenendo conto dell'esistenza in capo all'agente di un unico programma criminoso, elemento che indubbiamente contribuisce a connotare la fattispecie.

Così pure non può incidere l'argomento addotto dall'opposto indirizzo giurisprudenziale, secondo cui, una volta addivenuti al frazionamento del cumulo, il riferimento alla sanzione applicata a titolo di aumento sarebbe ormai privo di giustificazione. Trattasi di conclusione giuridicamente non condivisibile: invero la scissione comporta che i singoli reati riacquistano la loro autonomia sotto il profilo del titolo e dell'epoca degli stessi, ma non implica che la pena inflitta per ciascun fatto, dopo



essere stata isolata nella sua specifica entità, sia da ritenersi superata o sostituita da quella applicabile se la condotta criminosa fosse stata sanzionata come separatamente realizzata.

A dimostrazione di quanto sopra basti osservare che in ipotesi di due reati avvinti dal vincolo della continuazione - commessi entrambi entro il termine previsto dal provvedimento di clemenza, essendo il più grave escluso dal beneficio - a seguito della scomposizione viene condonato in tutto o in parte l'incremento di sanzione applicato per l'addebito meno grave: rendere autonoma la pena significa, proprio, considerare l'aumento in sé e riconnettere al medesimo i debiti effetti.

Del resto le Sezioni Unite nelle sentenze 5-10-99 n. 14 (in tema di applicazione di benefici penitenziari al reato continuato) e 27-11-08 n. 3286 (in tema di valutazione del danno cagionato o risarcito nell'ambito di un reato continuato) hanno avuto modo di precisare che "per effetto dello scioglimento del cumulo... ciascuna fattispecie di reato riacquista la sua autonomia, sia quanto a pena edittale, sia quanto a pena applicata o applicabile in concreto": orbene, l'alternativa tra pena edittale e pena concreta viene a dipendere dal dictum legislativo.

A ciò aggiungasi che in realtà lo stesso orientamento che viene disatteso sostiene che debba farsi riemergere la sanzione minima edittale per la sola evenienza in cui il giudice abbia fissato l'aumento per la continuazione in misura inferiore, mentre rimarrebbe ferma la pena in concreto applicata, qualora essa fosse pari o superiore a detto minimo (il che a norma dell'art. 81 c.p. ben può verificarsi): ne deriva l'incongruenza, evidenziata dal Procuratore Generale, che a seconda dei casi si seguirebbero due diversi criteri, pur in presenza di unico precetto.

Al contempo non può sottacersi che la disciplina della continuazione, salvo le eccezioni stabilite dalla legge, in quanto volta a rendere possibile un trattamento di minore rigore, è ispirata al favor rei (Cass. S.U. 16-11-89 n. 18; S.U. 26-2-97 n. 1 Rv. 207939) e che la Corte Costituzionale ha espressamente collegato all'interesse del condannato l'eventualità che le singole pene debbano riassumere la loro autonomia, il che indubbiamente suggerisce un'interpretazione delle norme in materia che sia conforme a tale "ratio" dell'istituto (Corte Cost. sentenza 10-3-98 n. 312).

Infine, ancora, nella recente sentenza del 26-3-09 le Sezioni Unite, investite di quesito analogo a quello attuale - sorto in relazione a fattispecie processuale ove, essendo intervenuta sentenza di condanna non definitiva per un reato continuato, si discuteva circa l'eventuale dichiarazione di inefficacia ex art. 300 c. 4 c.p.p. della custodia cautelare applicata solo per il reato meno grave -, hanno aderito all'opzione interpretativa secondo cui per stabilire "l'entità della pena irrogata", alla quale commisurare la durata della custodia già subita, occorre considerare l'aumento concretamente inflitto ai sensi dell'art. 81 c.p.

In conclusione deve affermarsi il seguente principio di diritto: "in caso di reati uniti dal vincolo della continuazione - alcuni dei quali, compreso il più grave, commessi entro il termine previsto dal provvedimento di clemenza ed altri successiva-

mente - la pena per quello o quelli satelliti, suscettibili di comportare la revoca dell'indulto e quindi di precluderne l'applicazione, va individuata nell'aumento inflitto a titolo di continuazione per ognuno di questi, spettando al giudice dell'esecuzione interpretare sul punto il giudicato, qualora ivi siano state omesse le singole specificazioni".

Di conseguenza, venendo alla vicenda in esame, risulta che la concessione del beneficio è stata illegittimamente negata, ritenendosi che entro i cinque anni dall'entrata in vigore del D.P.R. 394/90 l'As. avesse commesso ulteriori fatti di concussione, comportanti revoca di un'eventuale concessione: ciò in quanto si è effettuato erroneo riferimento alla pena edittale minima prevista per l'ipotesi delittuosa astratta; invece, poiché l'aumento complessivo per tutti i reati satelliti di concussione (in numero di 6) è stato riconosciuto, in sede di esecuzione, nella misura di anni 1 e mesi 10 di reclusione, è evidente, anche senza necessità di addivenire ad ulteriori determinazioni, che il trattamento sanzionatorio adottato per ognuno dei medesimi e precipuamente per ognuno di quelli commessi entro il termine suddetto, non è idoneo a far scattare la condizione risolutiva.

S'impone quindi, in accoglimento del ricorso dell'As., l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Messina la quale, attenendosi al principio enunciato, dovrà procedere a nuovo esame della fattispecie, verificando l'applicabilità o meno dell'indulto di cui al D.P.R. 394/90 in considerazione della data di commissione dei vari reati oggetto della condanna definitiva subita dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Messina.

a cura di Lex24
APPROFONDIMENTI

IL SOLE 24 ORE - NORME E TRIBUTI

Data: 27-05-2009 - Pag. 39

Cassazione penale. Se il canone richiesto è equo non si può contestare il profitto ingiusto

Lecito l'affitto ai clandestini

Giovanni Negri

Effetti contenuti della norma del primo «pacchetto sicurezza»

MILANO

Affittare a un extracomunitario senza permesso di soggiorno si può. A patto che il canone richiesto sia equo. A queste conclusioni approda la Corte di cassazione, con la sentenza 19171/2009 della Prima sezione penale depositata il 7 maggio, nella prima dettagliata analisi di una delle norme più contestate del "pacchetto sicurezza" varato l'anno scorso dal Governo a poche settimane dalla vittoria elettorale del centrodestra. La Corte si è trovata ad affrontare il caso di un italiano



che aveva affittato un immobile a un cittadino indiano privo di titolo di soggiorno. La cifra pattuita, ma, a quanto è emerso, neppure mai pagata, era stata di 150 euro mensili. L'immobile interessato era stato messo sotto sequestro dal Gip, ma, in seguito, il riesame aveva annullato l'ordinanza.

Contro quest'ultimo provvedimento aveva presentato ricorso in Cassazione il pubblico ministero, sostenendo che il cosiddetto «dolo specifico» e cioè la volontà di ottenere un profitto illecito dal reato non doveva riguardare il caso di chi affitta, ma solo quello di chi «dà alloggio» – così recita il comma 5 bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 286/98 come modificato dalla legge 125/08 – ad uno straniero privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia la disponibilità». L'affitto, invece, secondo la tesi dell'accusa, non richiede l'obiettivo dell'ingiusto profitto.

Questa scissione della norma penale in due arti non ha però persuaso la Cassazione che, a sua volta, ha ricostruito l'illecito in maniera unitaria. Quell'«ovvero» tra una fattispecie e l'altra, per la Cassazione non rappresenta tanto una disgiunzione, quanto una maniera per dare continuità, magari in modo non limpido, alla frase. Tanto è vero che in altri casi il termine è usato dal legislatore per descrivere una pluralità di condotte punibili in un contesto unitario di reato (vedi i reati di riciclaggio o di falsità ideologica).

In sostanza, l'interpretazione corretta della norma, sostiene la Cassazione è quella che fa leva su 4 elementi:

una parte iniziale "di salvezza" («salvo che il fatto costituisca più grave reato»);

l'indicazione del soggetto attivo generale («chiunque»);
una sanzione finale («è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni»);

una parte centrale descrittiva delle possibili forme di condotte punibili indicate con le proposizioni «dà alloggio» e «cede in locazione», considerate in maniera equivalente.

Quell'«a titolo oneroso», accostato solo a chi dà alloggio, nella lettura della Cassazione, si giustifica invece, e in tale senso soccorrono i lavori parlamentari, perché il legislatore ha voluto escludere le condotte umanitarie dalla sanzione penale.

«La sicura conclusione di unitarietà – sottolinea la Cassazione – che deve affermarsi conduce, dunque, inevitabilmente, ad assumere il fine di ingiusto profitto come necessario anche alla forma di condotta consistente nel cedere in locazione». E l'ingiusto profitto si realizza quando l'equilibrio delle prestazioni è fortemente alterato a favore del titolare dell'immobile, con sfruttamento dello straniero irregolare. Nel caso esaminato dalla Corte, però, il riesame aveva ritenuto che i 150 euro non costituivano un fine ingiusto perché si trattava di un canone sostanzialmente equo e senza sbilanciamento a favore della parte più forte.

I paletti

Cassazione penale, sentenza n. 19171 del 2009

Sotto i più diversi aspetti dell'analisi testuale, deve riconoscersi l'unitarietà del reato previsto e punito dal comma 5-bis dell'articolo 12, Dlgs 286/98 (...). La corretta destrutturazione della norma in esame come formulata porta dunque a rilevare:

- a) un incipit di salvezza («Salvo che il fatto costituisca più grave reato»);
- b) l'indicazione del soggetto attivo, generale («chiunque»);
- c) una sanzione finale («è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni»);
- d) una parte centrale descrittiva delle possibili forme di condotta punibili, indicate con le proposizioni «dà alloggio» e «Dunque, sede in locazione», paritariamente considerate.

Testo integrale

Cassazione, sez. pen., sen. 7 maggio 2009, n. 19171

Emigrazione ed immigrazione - Straniero

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAZZIOLI Edoardo Presidente del 07/04/2 -
Dott. ZAMPETTI Umberto Consigliere SENTE -
Dott. ROMBOLA' Marcello Consigliere N. 1 -
Dott. BONITO Francesco M.S. Consigliere REGISTRO GENER -
Dott. BARBARISI Maurizio Consigliere N. 001887/2 -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di Reggio Calabria;
nei confronti di:
1) GA. PA. N. IL (OMESSO);
avverso ORDINANZA del 24/09/2008 TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Delehaye Enrico che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Andrenelli A. che ha chiesto il rigetto del ricorso.

OSSERVA

I. Con ordinanza in data 24.09.2008 il Tribunale di Reggio



Calabria, costituito ex art. 324 c.p.p., in accoglimento della richiesta di riesame proposta da Ga. Pa. avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip dello stesso Tribunale in data 16.08.2008, annullava tale ordinanza per l'effetto revocando il disposto sequestro di una unita' immobiliare che detto Ga. aveva affittato ad un cittadino extracomunitario (l'indiano Ku. Na.), privo di permesso di soggiorno, per la somma corrispettiva di Euro 150,00 mensili. Rilevava detto Tribunale come il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5 bis, introdotto con la L. 24 luglio 2008, n. 125, pretendeva che il fatto sia stato commesso "al fine di trame ingiusto profitto", dolo specifico che nella fattispecie non poteva dirsi presente, dovendosi ritenere equo l'anzidetto canone d'affitto e non risultando altre condizioni gravose che alterassero l'equilibrio sinallagmatico.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni per violazione di legge: la disposizione in esame prevede due ipotesi, quella di chi da alloggio ad uno straniero irregolare e quella di chi comunque cede allo stesso un immobile in locazione e solo alla prima si doveva attribuire la previsione del dolo specifico (fine di trame ingiusto profitto). Poiche' nella fattispecie si trattava di un immobile dato in locazione, non si doveva pretendere il dolo specifico (ingiusto profitto), essendo sufficiente il dolo generico, palesemente sussistente.

3. In data 02.03.2009 perveniva a questa Corte memoria difensiva del Ga. che da un lato ribadiva la modestia del canone (peraltro - si assume - mai in effetti corrisposto), dall'altro ricordava come il contratto risalisse all'Aprile 2008, prima dell'entrata in vigore della disposizione introdotta con la L. n. 125 del 2008.

4. Il ricorso del P.M., infondato, non puo' essere accolto. La tesi della ricorrente parte pubblica propone la disarticolazione interpretativa del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5 bis (come introdotto dalla L. n. 125 del 2008) tale da scomporre detta norma in due unita' (scisse testualmente dal termine "ovvero") che prevedano due condotte di reato distinte: la prima, l'unica che sarebbe sorretta da dolo specifico ("al fine di trarre ingiusto profitto"), che sancisce la condotta di chi "da alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia la disponibilita'"; la seconda che sancisce chi "lo cede allo stesso, anche in locazione". Così' scissa la disposizione in due diverse ed autonome condotte, ne risulta - opina il ricorrente P.M. - che il dolo specifico sia previsto, testualmente, solo per la prima delle due ipotesi. Siffatta proposta interpretazione (che pur - occorre dare atto - risulta generata da una non esemplare tecnica legislativa) fa evidentemente leva sul valore fortemente disgiuntivo da attribuire al termine "ovvero" e sulla specificazione della "locazione" quale forma di condotta punibile che, nella contraria ipotesi di interpretazione unitaria, sembrerebbe ultronea.

Tale proposta interpretativa non e' pero' fondata.

Rileva invero questa Corte come, dovendosi far capo ai fondamentali principi dell'ermeneutica giuridica, si debba osservare anzitutto come il testo della norma in esame si presenti unita-

rio proprio dal punto di vista sintattico, atteso che il soggetto che regge e lega l'intera frase - "chiunque" - e' unico ed e' giustamente posto al suo inizio, così' come la clausola di salvaguardia ("Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato"), che, altrimenti, nella interpretazione qui respinta, dovrebbe parimenti (ed inammissibilmente) ritenersi legata solo alla prima delle due condotte proposte come autonome. Altrettanto e' a dire della sanzione (reclusione da sei mesi a tre anni) che e' prevista in modo unitario per tutte le condotte descritte dal comma in esame, essendo in tal senso invocabile il tradizionale canone interpretativo secondo cui l'unicita' della sanzione, in un contesto di conformita' tematica e di assoluta prossimita' testuale, e' sicuro sintomo di previsione unitaria di una singola fattispecie di reato. Così' e' a dire anche in relazione alla locuzione usata dopo il termine "ovvero" - "lo cede allo stesso" (cioe' allo "straniero privo di titolo di soggiorno") - che si lega fortemente, sia dal punto di vista sintattico che da quello concettuale, alla prima parte della frase. Quanto poi al termine "ovvero" che - secondo il ricorrente - starebbe ad indicare una vera e propria cesura, varra' ricordare come una corretta lettura lessicale induca in particolare il significato non tanto di una rafforzata disgiunzione, quanto dell'uso appropriato allorché' (come nel caso in esame) al primo termine segua un'intera proposizione.

Dunque continuita' della frase, non frattura insaldabile. Venendo poi ad un esame di sistema, allargato al piu' vasto campo penale, risulta altrettanto evidente come il termine "ovvero" sia largamente usato dal legislatore (nel suo corretto impiego, quando ad esso segua una proposizione e non una sola parola) per descrivere plurime condotte punibili pur in un contesto unitario di reato: si veda l'art. 648 bis c.p. (riciclaggio: Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisca o trasferisce denaro...ovvero compie, ecc); l'art. 479 c.p. (falsita' ideologica: Il pubblico ufficiale cheattesta falsamente ...ovvero omette o altera, ecc.); l'art. 442 c.p. (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate: Chiunque...detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce...). In tutti tali casi non c'e' dubbio alcuno che si tratti di un unico reato del quale sono descritte le plurime possibili forme di commissione, nei quali dunque il termine "ovvero" non induce una dualita' (o pluralita') di reati autonomi.

Del resto, per restare nell'esemplificazione, non potrebbe certo sostenersi (e non risulta che mai sia stato proposto) che la clausola di salvezza posta nell'incipit dell'art. 648 bis c.p. ("Fuori dei casi di concorso nel reato") debba intendersi riferita solo alla prima parte della norma e non alla condotta descritta successivamente al termine "ovvero". Dunque, sotto i piu' diversi aspetti dell'analisi testuale, deve riconoscersi l'unitarieta' del reato previsto e punito dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5 bis e solo la descrizione, secondo la tecnica casistica, delle plurime forme di condotta punibile. La corretta destrutturazione della norma in esame come formulata porta dunque a rilevare: a) un incipit di salvezza ("Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato"); b) l'indicazione del soggetto attivo, generale ("chiunque"); c) una sanzione finale ("e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni"); d) una



parte centrale descrittiva delle possibili forme di condotta punibili, indicate con le proposizioni "da alloggio" e "cede in locazione", paritariamente considerate.

Tale conclusione qui raggiunta non è inficiata dalla deduzione del ricorrente P.M. secondo cui, se si dovesse privilegiare l'interpretazione monistica, anche la locuzione "a titolo oneroso" dovrebbe essere riferita pure alla seconda parte, e dunque anche al "cedere in locazione", il che non potrebbe essere accettato, risultando inutile (in quanto la locazione è contratto necessariamente a titolo oneroso).

Così, però, non è, posto che la locuzione "a titolo oneroso" sintatticamente si lega solo con la preposizione "da alloggio" cui è direttamente collegata. In tal senso vale anche far richiamo ai lavori parlamentari che ampiamente danno contezza del fatto che l'inserimento della locuzione "a titolo oneroso" fu voluto dal legislatore non già per differenziare un'ipotesi (dare alloggio) rispetto ad un'altra (cedere in locazione) e dare dignità autonoma di reato alle stesse, ma per escludere le condotte umanitarie (dare alloggio gratuito), il che, nel confermare la sinapsi lessicale dare alloggio a titolo oneroso, convalida definitivamente l'interpretazione resa da questa Corte e le conclusioni qui raggiunte.

Ad ulteriore conforto varrà anche ricordare come tutta la saggistica finora edita sull'innovazione legislativa in esame concordi in modo unitario sulla stessa linea, nessuno ipotizzando che il cit. comma 5 bis descriva due ipotesi diverse di reato, e tutti concordando con l'affermazione che la formulazione legislativa, per quanto non esemplare, pur tuttavia di certo proponga il dolo specifico (fine di ingiusto profitto) come previsto in modo essenziale quale profilo psicologico di ogni ipotesi descritta (e non solo per il dare alloggio).

La sicura conclusione di unitarietà che deve affermarsi conduce, dunque, inevitabilmente, ad assumere il fine di ingiusto profitto come necessario anche alla forma di condotta consistente nel cedere in locazione. Il che - conformemente alla giurisprudenza di questa Corte elaborata in relazione all'art. 12, comma 5, (favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari) nel quale prima della riforma ricadevano le ipotesi ora sancite dal comma 5 bis - si realizza allorché l'equilibrio delle prestazioni sia fortemente alterato in favore del titolare dell'immobile, con pari sfruttamento della precaria condizione dello straniero irregolare (in tal senso cfr., ex pluribus, trattandosi di giurisprudenza quanto mai consolidata: Cass. Pen. Sez. I, n. 46066 in data 16.10.2003, Rv. 226466, Capriotti; Cass. Pen. Sez. I, n. 46070 in data 23.10.2003, Rv. 226477, P.G./Scarselli; ecc.).

Tanto ritenuto, poiché nella fattispecie in esame il Tribunale distrettuale ha ritenuto, con rilevanza in fatto qui non censurabile e con argomentazioni logiche e coerenti parimenti immuni da rilevabili vizi, che Ga. Pa., affittando il suo immobile per il corrispettivo di Euro 150,00 mensili, non abbia perseguito un fine ingiusto, trattandosi di canone sostanzialmente equo senza evidente sproporzione sinallagmatica, va concluso per la correttezza dell'impugnata ordinanza.

In definitiva il ricorso, infondato, deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2009

a cura di Lex24 **APPROFONDIMENTI**

Corte di Cassazione - Civile

Per il separato visita libera del figlio

Il genitori separati hanno il diritto di vedere i figli quando lo desiderano. Questo diritto non può essere condizionato da calendari che sono stati fissati dal giudice del divorzio. È necessario che il figlio sia sufficientemente grande per esprimere la sua in occasione dell'udienza di separazione. È la conclusione a cui sono giunti i giudici della prima sezione civile della Cassazione che, con la sentenza 11922, hanno confermato la posizione espressa dalla Corte di appello di Roma, che aveva annullato il calendario di visita del figlio sedicenne che il tribunale aveva imposto al padre dopo la separazione. La sentenza della Cassazione estende il principio del rapporto costante con i figli introdotto nel 2006 con la riforma dell'affido condiviso.

Integrale

Cassazione, sez. I Civile, sen. 22 maggio 2009, n. 11922

Famiglia maternità ed infanzia - Separazione- Addebito

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ac. La., elettivamente domiciliata in Roma, viale B. Buozzi 99, presso l'avv. D'Alessio Antonio, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

Me. St., elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere delle Navi 30, presso l'avv. Giannamati Giovanna, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente ricorrente incidentale -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2820/01



del 13.7.2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.4.2009 dal Relatore Cons. Dott. Aldo Ceccherini;
Udito l'avv. Giannamati per il ricorrente incidentale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Martone Antonio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26.1.2001 il Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale tra i coniugi Ac.La. e Me. St. , respingendo le reciproche domande di addebito, affidando il figlio alla madre - cui veniva anche assegnata la casa coniugale -, determinando in L. 2.000.000 il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio ed in L. 1.000.000 per quello della moglie.

La decisione veniva impugnata in via principale dalla Ac. , che insisteva per l'addebito della separazione al marito (il quale fin da prima di abbandonare la famiglia avrebbe tenuto un comportamento offensivo ed ingiurioso) e chiedeva inoltre un aumento dell'assegno di mantenimento nonche', in via incidentale, dal Me. , che a sua volta chiedeva l'addebito della separazione alla moglie (che avrebbe allacciato una relazione extraconiugale con tale Pa. , da cui aveva avuto una figlia quattordici mesi dopo l'udienza presidenziale), l'affidamento congiunto del figlio, l'eliminazione dell'obbligo di mantenimento della moglie.

La Corte di Appello accoglieva l'appello incidentale limitatamente alle modalita' di incontro con il figlio Fa. , stabilite nel senso della possibilita' di incontrarsi liberamente senza preeterminazione di vincoli, mentre confermava nel resto la sentenza di primo grado.

In particolare, per quanto riguarda il profilo concernente l'addebito della separazione, la Corte stabiliva che questa non fosse imputabile ad alcuna delle due parti, mentre con riferimento all'assegno di mantenimento riteneva che dovesse essere confermato il diritto gia' riconosciuto alla Ac. , per mancanza di prova in ordine all'idoneita' del reddito da lei percepito a garantirle un tenore di vita analogo a quello di cui avrebbe goduto in costanza di matrimonio. Quanto alla relativa quantificazione, osservava poi che l'assegno in questione era stato determinato dal primo giudice in misura apprezzata come equa e congrua.

Avverso la decisione l' Ac. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva il Me. con controricorso contenente ricorso incidentale, poi ulteriormente illustrato da memoria.

La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 20.4.2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c., si osserva che con il ricorso principale l' Ac. ha rispettivamente lamentato:

1) violazione di legge con riferimento ai principi in tema di addebito della separazione personale e di violazione dei doveri

derivanti dal matrimonio, nonche' vizio di motivazione sul punto, per il fatto che l'abbandono della casa coniugale costituirebbe di per se' violazione dell'obbligo matrimoniale - in quanto tale, causa di addebito della separazione -, salva la dimostrazione di giusta causa da parte di chi ha posto in essere l'abbandono, dimostrazione nella specie non fornita, e comunque la motivazione adottata al riguardo sarebbe laconica e del tutto inadeguata.

2) violazione dei principi dettati in tema di attribuzione e determinazione dell'assegno di mantenimento, oltre che vizio di motivazione in proposito, in quanto non sarebbero stati indicati elementi comprovanti la percezione di un reddito da parte della Ac. e sarebbe stato comunque omesso il raffronto fra il tenore di vita dalla stessa goduto al momento della separazione e quello successivo.

Con il ricorso incidentale il Me. a sua volta ha sollevato identiche censure sui medesimi punti oggetto dell'impugnazione principale, lamentando rispettivamente:

1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato addebito della separazione alla Ac. , che avrebbe violato l'obbligo di fedelta' iniziando una relazione extraconiugale, "fattore causale della fine del rapporto coniugale".

2) violazione di legge e vizio di motivazione in tema, di attribuzione e determinazione dell'assegno di mantenimento, sotto il duplice aspetto dell'avvenuto accertamento, da parte del giudice del gravame, dell'autonoma attivita' lavorativa svolta dalla Ac. e della stabilita' della relazione con il Pa. , con il quale la donna avrebbe convissuto "more uxorio", circostanze queste che avrebbero fatto venir meno il diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento, peraltro superato nei fatti dal divorzio nel frattempo intervenuto.

Tutte le doglianze sono infondate.

Quanto al primo motivo del ricorso principale, occorre innanzitutto osservare che, come questa Corte ha reiteratamente affermato (C. 09/2707, C. 07/25618, C. 06/13592, C. 06/8512, C. 06/1202, C. 00/10682, C. 97/5762), la pronuncia di addebito della separazione non puo' essere basata sulla semplice violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., essendo viceversa necessario accertare l'eventuale esistenza di un collegamento fra la detta violazione e l'intollerabilita' della prosecuzione della convivenza. Da cio' dunque consegue che, pur a fronte della constatata esistenza della violazione degli obblighi in questione, l'addebito della separazione va escluso quando il giudice accerti la preesistenza di una situazione di irrimediabile contrasto fra le parti o nella quale emerga il carattere meramente formale della convivenza, del tutto autonoma dunque rispetto alla successiva violazione e tale pertanto da rimanere insensibile agli effetti da essa altrimenti prodotti.

Orbene, cio' premesso, occorre considerare che la Corte territoriale, con accertamento in fatto e valutazione di merito non sindacabile in questa sede, ha affermato l'inesistenza di elementi dai quali poter desumere che l'allontanamento dalla casa coniugale possa essere stato determinato da ragioni contrarie agli obblighi inerenti al matrimonio (p. 3) ed ha conseguentemente interpretato il detto distacco come conseguenza del venir meno dell'"affectio coniugalis", piuttosto che come



causa del fallimento del matrimonio, valorizzando in particolare sotto tale aspetto i comportamenti dei suoceri della ricorrente, che avrebbero "indubbiamente .. messo in difficoltà l'armonia della coppia".

L'interpretazione da parte della Corte di Appello della fattispecie sottoposta al suo esame, incentrata sulla constatata inesistenza di dati dai quali poter desumere il nesso di causalità tra la violazione in questione e la frattura del rapporto coniugale, non contrasta dunque con i principi in tema di addebito della separazione personale, quali affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, mentre la motivazione adottata, pur estremamente succinta, non appare viziata sul piano logico, atteso il richiamo alle precedenti disarmonie familiari (segnatamente rapporto con i suoceri) e all'affermata constatata mancanza di elementi dai quali poter desumere un nesso di causalità fra la violazione dell'obbligo della coabitazione ed il venir meno dei presupposti per la prosecuzione della convivenza, circostanza questa che rende insindacabile la detta valutazione di merito in questa sede di legittimità.

Passando poi al secondo motivo va evidenziato che la Corte di Appello di Roma, dopo aver puntualmente precisato che il diritto all'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. sorge in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione quando i redditi percepiti non gli consentono di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio e sussista disparità economica fra i due coniugi, ha poi ritenuto che fossero stati acquisiti sufficienti elementi "per ricostruire plausibilmente le rispettive potenzialità economiche dei coniugi" e che da essi potesse desumersi uno squilibrio dei due redditi in favore del Me. (appartenente a famiglia facoltosa e con ottima posizione in RAI), ma che tuttavia anche l'attività di decorazione floreale svolta dalla Ac. in collaborazione con il Pa. avesse una valenza economica significativa, tenuto pure conto delle possibilità di espansione esistenti, valenza tale da far giudicare "equo e congruo" l'ammontare stabilito dal Tribunale.

La decisione sul punto, espressione di valutazione di merito sufficientemente motivata, risulta dunque correttamente ancorata ai parametri normativi ed alla giurisprudenza di questa Corte e non è contrastata dal richiamo del tutto generico (e pertanto viziato sul piano dell'autosufficienza) a documentazione asseritamente comprovante fatti sintomatici della particolare consistenza del reddito del Me., oltre che dell'incremento reddituale di cui questi avrebbe beneficiato, circostanze che sono poste a base di una difforme interpretazione delle risultanze probatorie e che fra l'altro non sarebbero comunque rilevabili nel giudizio di legittimità, potendo al più integrare, eventualmente e se del caso, un vizio revocatorio. Analoghe conclusioni valgono poi con riferimento al ricorso incidentale.

Sul primo motivo, richiamato quanto sopra esposto nell'esame del ricorso principale a proposito dei presupposti necessari ai fini dell'addebitabilità ad un coniuge dell'intervenuta separazione giudiziale, va considerato che la Corte di Appello ha al riguardo accertato che i rapporti tra la Ac. ed il Pa. sono iniziati alcuni mesi dopo l'abbandono della casa coniugale da

parte del Me. per cui, essendo stata dedotta la responsabilità della moglie sotto il profilo della consumazione dell'adulterio, non è configurabile la prospettata censura di violazione di legge, così come d'altro canto deve dirsi per il vizio di motivazione, atteso che il giudizio di merito della Corte territoriale è motivato sulla base della deposizione dei testi escussi (la. ed A.).

Sul secondo motivo va infine precisato che la Corte di Appello ha ritenuto non provata la dedotta convivenza "more uxorio" della Ac. con il Pa., sicché viene automaticamente meno il primo profilo della censura dedotta al riguardo, consistente per l'appunto nell'asserita inesistenza del diritto all'assegno di mantenimento per effetto della intervenuta convivenza affettiva con altro soggetto.

Sulla relativa quantificazione si richiamano infine le considerazioni svolte a proposito del secondo motivo del ricorso principale, ferma tuttavia restando l'efficacia limitata nel tempo dell'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.p.c., tenuto conto che, come riferito dal ricorrente incidentale, il Tribunale di Roma si è pronunciato sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti, ed è quindi cessato l'obbligo di mantenimento che perdura finché sussiste il vincolo coniugale, e con esso il dovere di erogazione dell'assegno in questione a far tempo dal passaggio in giudicato della detta pronuncia (C. 09/813, C. 08/28990).

Conclusivamente entrambi i ricorsi devono dunque essere rigettati, con compensazione delle spese del presente giudizio, attesa la soccombenza reciproca delle parti.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa le spese processuali del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2009

a cura di Lex24 APPROFONDIMENTI

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO INTERNET E DIRITTO

Marchi altrui come key words? Le responsabilità previste

Gli orientamenti della giurisprudenza sull'utilizzo dei segni distintivi altrui quali parole chiave per promuovere offerte commerciali concorrenti.

di **Melissa Magnano**

L'impiego di parole chiave, cosiddette "key words", attraverso motori di ricerca quali Google o Yahoo rappresenta il principale strumento di selezione delle informazioni da parte di un utente di internet.

Ciò ha raggiunto un'indubbia valenza commerciale ormai da anni e pertanto, se da una parte molte aziende hanno realizza-



to forti investimenti per sviluppare questo canale di vendita, dall'altra l'offerta di servizi da parte dei principali provider, tra cui Google, si è via via arricchita.

Oggetto del contendere è il "metatagging", ossia l'associazione di un determinato sito ad una parola chiave, rendendolo così maggiormente evidente e raggiungibile dagli utenti, attraverso un "meta tag" (altrimenti detto "marcatore nascosto").

Google vende un vero e proprio servizio finalizzato a tale risultato, chiamato "AdWords", attraverso cui l'acquirente, indicando una serie di parole chiave ritenute particolarmente rilevanti, evidenzia e rende raggiungibile il proprio sito agli utenti che ne facciano uso nel motore di ricerca. La condotta, di per sé assolutamente comune, diventa discutibile quando l'impiego di tali parole, scelte dall'acquirente del servizio, corrisponde a segni distintivi altrui, magari proprio di concorrenti. Peraltro, di frequente la prassi si colora di ulteriori elementi, tra cui la particolare evidenza nella quale i siti raggiunti compaiono (sezione "Collegamenti Sponsorizzati"), ovvero l'introduzione di veri e propri link contenenti la key word corrispondente all'altrui marchio ma indirizzanti al sito concorrente (quello cioè dell'acquirente della key word e non del titolare del marchio).

Nella fattispecie sono ravvisabili gli estremi della contraffazione, nonché quelli della concorrenza sleale e (probabilmente) della pubblicità ingannevole; è incerto se di ciò debba rispondere anche il provider, non soltanto in virtù delle "cautele contrattuali" assunte, irrilevanti verso il terzo danneggiato, bensì delle "best practices" di settore, laddove sia rimesso al provider un particolare onere di controllo sul contenuto delle key words.

Nell'odierno caso in esame l'aspetto della responsabilità del provider non è peraltro stato affrontato poiché si è ritenuto non correttamente individuato il soggetto legittimato passivamente, corrispondente nel caso di specie ad una diversa società del Gruppo di Google rispetto a quelle chiamate in causa. È invece stata affermata la responsabilità per contraffazione e concorrenza sleale.

Integrale

Tribunale di Milano, sezioni specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, sen. I 11 maggio 2009, n. 3280/2009

Concorrenza - Contraffazione - Concorrenza Sleale - Pubblicità ingannevole - Provider - Metatag - Key Word - Legittimazione - Responsabilità - Sussistenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

in persona dei magistrati:
dott. Stefano Rosa - presidente

dott. Domenico Bonaretti - giudice rel.
dott. Claudio Marangoni - giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa

DA (Omissis) e da (Omissis)
entrambe con l'avv. (Omissis)

ATTRICI
CONTRO

(Omissis)
tutte con gli avv.ti

e (Omissis)
CONVENUTI

e (Omissis)
CONVENUTI - CONTUMACI

(Omissis)
CONVENUTE

(il cui rapporto processuale con le attrici è stato dichiarato estinto a seguito di transazione)

OGGETTO: Concorrenza sleale, violazione di marchio, del codice cd della "privacy" (D.Lgs 196/2003), delle disposizioni in tema di pubblicità ingannevole (D.Lgs 74/1992 e poi 206/2005); pronunce conseguenti e accessorie.

CONCLUSIONI
(omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato a far tempo dal 8.5.2006, (omissis) e (omissis) imprese attive nel settore del noleggio degli autoveicoli e licenziatarie per l'Italia dei marchi "(omissis)" e "(omissis)", convenivano in giudizio le società (omissis) e (omissis) il sig. (Omissis) e "(omissis)" sarl, nonché (omissis) lamentando che ciascuna delle parti convenute, in via autonoma e/o in concorso tra loro, avesse lucrato usando indebitamente i detti marchi.

In particolare, a fondamento delle loro domande, le attrici esponevano che:

- con lettera l.12.2004 (omissis) aveva chiesto urgenti chiarimenti a (Omissis) in relazione ai collegamenti sponsorizzati che apparivano sul motore di ricerca (omissis) immettendo la parola chiave (omissis) "ciccando" sulla quale si giungeva addirittura al sito della concorrente;

- (Omissis) aveva segnalato il fatto a (Omissis) e a (Omissis) con la quale aveva stipulato un "contratto di affiliazione" per la pubblicizzazione e commercializzazione in internet dei servizi offerti da (omissis) ottenendo la cessazione dell'abuso, che risultava compiuto per la spregiudicata iniziativa di un partner francese di (Omissis) il quale, agendo tramite il sito internet www.pooloo.com, e la società (omissis) aveva stipulato un contratto cd AdWords con (omissis) indicando tra le parole chiave (cd Target) anche il marchio (omissis);

- ciò aveva causato gravi danni economici e d'immagine alle attrici, quanto ad Av. per la perdita di clientela, che, intenzionata a rivolgersi ad (omissis) era stata sviata verso (omissis) e quanto a (omissis) perché il pubblico del settore, imprenditori



o consumatori, aveva ritenuto di addossarle la responsabilità dell'illecita iniziativa.

Su tali basi le attrici chiedevano al tribunale di accertare il compimento di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1, 2, 3 c.c., di contraffazione di marchio ex art. 21 n. 2 cpi, di violazione dell'art. 11 D.Lgs 196/2003, di violazione del divieto di pubblicità ingannevole ex D.Lgs. 74/1992 (poi sostituito dal D.Lgs. 206/2005), con ogni conseguente pronuncia: inibitoria, risarcitoria, sanzionatoria;

(omissis) e (omissis) rimasti contumaci, gli altri convenuti si costituivano svolgendo varie eccezioni di rito e di merito e comunque contestando la fondatezza delle pretese avversarie, di cui chiedevano il rigetto.

Dopo un nutrito scambio di memorie (secondo il rito cd societario, allora in vigore) e la conversione del rito in ordinario (a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale n. 170/2007) le attrici raggiungevano un accordo separato con le convenute (omissis) e (omissis) di talché i relativi rapporti processuali venivano dichiarati estinti e il processo proseguiva soltanto nei confronti delle società (omissis).

Quindi il giudice, ritenuti superflui i mezzi di prova richiesti, invitava le parti a precisare le conclusioni e, espletato l'incombenza nei termini riportati in epigrafe, rimetteva la causa al collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Mentre la ricordata pronuncia del giudice delle leggi induce a ritenere ormai superata l'eccezione di estinzione del processo sollevata dalle convenute (omissis) in relazione alla dedotta inesistenza o inefficacia della notifica in data 19.1.2007 della memoria predisposta da (omissis) e (omissis) (notifica che comunque, a quanto emerge in atti, può ritenersi tempestivamente e ritualmente effettuata), sembra fondata e da accogliere l'ulteriore eccezione concernente il difetto di legittimazione passiva delle società (omissis) convenute.

Esse, infatti, risultano estranee al rapporto contrattuale e operativo presupposto dell'indebito utilizzo del marchio (omissis) e intervenuto tra (omissis) e (omissis) quale fornitrice del servizio AdWords.

Né può dirsi che il fatto non fosse ragionevolmente conoscibile da parte attrice. Per un verso, le condizioni del servizio AdWords, compresa l'individuazione in (omissis) del relativo fornitore, risultano dal contratto tipo, visibile a tutti su internet 24 ore al giorno, almeno secondo affermazione delle convenute rimasta ex adverso incontrastata (cfr doc. 4 omissis).

Per altro verso, il contratto in questione era stato sottoscritto da un soggetto, (omissis) riconducibile all'area dei partners di (omissis) e dunque per nulla estraneo alla sfera di operatività dell'attrice (omissis) che con (omissis) aveva stipulato specifico contratto per la diffusione pubblicitaria del marchio (omissis) e che quindi, come aveva ottenuto l'eliminazione della parola chiave e la cessazione dell'illecito sin dal dicembre 2004, avrebbe potuto/dovuto tempestivamente chiedere e ottenere notizie utili all'individuazione del soggetto (omissis) effettivamente legittimato.

Neppure sembra ipotizzabile un intervento di (omissis) Italy a semplice livello di intermediazione, posto che il citato contratto risulta stipulato direttamente on-line dalle parti (omissis) tutte con sede legale e operativa situata al di fuori del territorio italiano.

La completa estraneità delle società (omissis) convenute all'ambito dell'illecito come dedotto giustifica quindi, già di per sé, l'accoglimento dell'eccezione e il rigetto delle domande attrici nei confronti di tali convenute.

Diversamente è a dirsi per la posizione delle parti convenute contumaci (omissis) e (omissis) alle quali risulta riferibile, dai documenti acquisiti al giudizio (cfr in particolare le mail sub doc. 12 attrice, doc. 9 (omissis) e doc. 5 (omissis)), la scelta, l'utilizzo e la successiva disabilitazione, tra le tante, della parola target "(omissis)".

L'impiego di tale parola "concorrente" per aprire il link sponsorizzato a nome (omissis) equivale infatti ad agganciare il sito di quest'ultimo al marchio altrui e a sfruttare l'indubbia notorietà del segno (omissis). Il che importa non soltanto un'ovvia attività confusoria, appropriativa di pregi altrui e, nel complesso, professionalmente scorretta e idonea, per confusione e sviamento della clientela, a danneggiare l'altrui azienda, ma anche una violazione del marchio, che, in quanto utilizzato per distinguere servizi, finiva per contraddistinguere, nell'ambito del collegamento sponsorizzato, anche i servizi, indubbiamente affini, di (omissis). E' infatti pacifico in causa che, "cliccando" sul marchio (omissis) del link sponsorizzato, si venisse reindirizzati al sito "(omissis)", così da rendere concreto il pericolo di confusione tra i due segni, se non altro sotto il profilo dell'associazione.

Gli illeciti concorrenziali e contraffattori, così ravvisati, sembrano idonei ad assorbire anche le ulteriori doglianze di pubblicità ingannevole (neppure presentate, del resto, con rilievi e profili specifici e autonomi, cfr art. 26/14 D.Lgs 206/2005) e di violazione della normativa sulla privacy (la cui applicabilità è, tra l'altro, resa problematica dalla collocazione del luogo di trattamento dei relativi dati e strumenti in aree geografiche esterne al territorio dello Stato o comunque soggetto alla sua sovranità, assunto come limite di operatività della disciplina dal disposto dell'art. 5 D.Lgs. 196/2003).

Va peraltro osservato che la situazione di fatto già sopra descritta evidenzia l'impossibilità di considerare unitariamente le posizioni delle due attrici.

E invero, mentre (omissis) ha indubbiamente subito gli illeciti, (omissis) licenziataria del marchio (omissis) dal comportamento scorretto posto in essere da (omissis) ha oggettivamente tratto benefici economici, sia pure assai limitati (cfr infra pag. 17).

Né a (omissis) può essere riconosciuto un pregiudizio sotto il profilo del danno all'immagine causato dall'iniziativa delle parti convenute.

Per un verso detto pregiudizio, astrattamente ipotizzabile nei rapporti con l'unico soggetto consapevole dell'illeceità dell'iniziativa, ovvero (omissis) risulta in concreto escluso dal riconoscimento della buona fede di operato dalla stessa (omissis) attraverso la comune, unitaria instaurazione del presente giu-



dizio.

Per altro verso, sembra davvero problematico per (omissis) dolersi fondatamente, con azione di responsabilità aquiliana, delle iniziative di soggetti a sé legati da precisi rapporti contrattuali, ovvero (omissis) e submandatari, da un lato legittimati alla diffusione del marchio (omissis) anche attraverso la conclusione di contratti con terzi e dall'altro lato sottoposti ai poteri di controllo, direzione e vigilanza della stessa (cfr docc. 3 attrici e 8 (omissis) § 1.3, sulla scelta e visibilità per l'operatore (omissis) dei diversi spazi pubblicitari; § 3.4, sulla facoltà di (omissis) di esaminare e autorizzare o rifiutare le offerte e per gli spazi pubblicitari di (omissis)), l'omissione del cui esercizio varrebbe a integrare evidenti profili, quantomeno, di colpa, in eligendo o vigilando.

In ogni caso, anche in considerazione della limitatezza temporale e quantitativa del lamentato "sviamento", nessun pregiudizio appare seriamente prospettabile e comunque provato in capo a (omissis).

Venendo alle statuizioni risarcitorie, (omissis) e (omissis) vanno quindi condannate a risarcire alla sola (omissis) i danni causati, che pare congruo quantificare nell'importo attualizzato di complessivi euro 3.000 (tremila).

Detto importo viene indicato tenendo conto del numero dei visitatori del sito pooloo.com nel periodo di riferimento (numero indicato in oltre 3.300 e peraltro comprensivo di tutti i visitatori riferibili al nome "(omissis) IT", dunque anche di quelli non "sviati", cfr doc. 2: (omissis) mentre non sembra presentare alcuna utilità il doc. 13 attrici, che, sia pur in modo del tutto informale, concerne i visitatori del sito (omissis)), del rapporto tra numero dei visitatori e numero dei clienti (gli ordini confermati - "bestatigte Sales" sono in tutto $27 + 1 = 28$, cfr doc. 2 cit., sempre comprensivo dei clienti "non sviati"), dell'importo medio netto riconoscibile (che pare ragionevole indicare in circa euro 100), nonché del disdoro causato all'immagine del marchio dal suo ingiustificato collegamento con l'attività della concorrente, e, per contro, del limitato periodo di tempo, nel quale il collegamento è stato effettivamente impiegato (poco più di un mese).

La cessazione della condotta illecita pressoché immediatamente ottenuta e la sostanziale carenza d'interesse a una sua reiterazione escludono l'opportunità di una pronuncia inibitoria in questa sede.

Anche la misura accessoria della pubblicazione della sentenza appare eccessiva, in relazione all'entità e durata dell'illecito e al tempo ormai trascorso dai fatti.

Infine, le spese processuali seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico delle attrici nei rapporti con le convenute (omissis) a carico delle convenute (omissis) e (omissis) nei rapporti con (omissis) e compensate per il resto.

In ordine alla loro quantificazione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e in particolare del valore effettivo, pare congruo determinarle in complessivi euro 5.660 (di cui euro 2.800 -comprensivi della maggiorazione per la pluralità delle parti ex art. 5/4 Tariffa- per onorari, 2.410 per diritti, 450 per spese) a favore delle società (omissis) e in complessivi euro 3.000 (di cui euro 1.500 per onorari, 1.230 per diritti,

270 per spese) a favore di (omissis) sempre oltre generali (12,5% su diritti e onorari), cpa (2%) e successive occorrente.

P.Q.M.

Il tribunale, ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando in contumacia delle parti convenute (omissis) e (omissis) e nel contraddittorio delle altre parti, così provvede:

- rigetta le domande formulate nei confronti delle parti convenute (omissis) dalle società attrici, che condanna in solido a rifondere a tali convenute le spese processuali, liquidate in complessivi euro 5.660, oltre generali e oneri di legge;
- dichiara le parti convenute (omissis) e (omissis) responsabili di concorrenza sleale e di violazione del marchio (omissis) in danno dell'attrice (omissis) e le condanna in solido a risarcire a detta attrice i danni causati, che liquida in complessivi euro 3.000, e a rifondere le spese processuali, determinate in complessivi euro 3.000, oltre generali e oneri di legge;
- dichiara interamente compensate tra le altre parti le relative spese.

L'analisi

Responsabilità per utilizzo illecito di key words corrispondenti a marchi concorrenti

di **Melissa Magnano**

Il tribunale di Milano ha affermato la responsabilità per contraffazione e concorrenza sleale di chi abbia impiegato l'altrui marchio quale key word per favorire il raggiungimento del sito concorrente attraverso un cosiddetto "metatag".

A promuovere la causa sono stati due operatori di autonoleggio, Avis e Winrent, quest'ultima licenziataria per l'Italia del marchio Sixt, che hanno deciso di avviare congiuntamente un'azione contro le società cui era stato commissionato da parte della seconda un piano di comunicazione, i loro subappaltatori e infine lo stesso provider Google che concretamente gestiva il servizio "AdWords".

La particolarità del caso, la decisione cioè delle due società attrici di agire congiuntamente, nonostante il fatto di essere concorrenti, ha probabilmente inciso sulla sentenza, specie per quanto riguarda la legittimazione passiva del provider Google e il calcolo del risarcimento del danno: non a caso quest'ultimo è stato limitato alla sola Avis, titolare del marchio contraffatto, mentre Winrent è stata ritenuta addirittura avvantaggiata da tale situazione, beneficiando dello sviamento dei clienti della prima. Quanto a Google, per l'erronea individuazione della società dell'omonimo gruppo titolare del contratto - che avrebbe dovuto essere nota a Winrent per via dei rapporti contrattuali in essere tramite i propri incaricati - ne è stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva.

La pronuncia si segnala, tuttavia, a distanza di diversi anni dai pochi precedenti in materia, per la chiarezza dell'affermazione



del principio della responsabilità per pratiche di questo genere.

Nel caso di specie la condotta non si è peraltro esaurita nel metatagging puro e semplice – che ricorre nell'ipotesi in cui l'utente digitando su un motore di ricerca il marchio o il nome "XXX", veda comparire il sito "YYY", senza avere evidenza del collegamento tra il nome cercato e il risultato al quale perviene – ma è piuttosto consistita nella creazione di un collegamento visibile del marchio e dei prodotti Avis con il link del sito di Sixt.

Infatti l'utente – digitando il marchio Avis all'interno della stringa di ricerca di Google – si vedeva apparire, nella sezione collegamenti sponsorizzati, la dicitura «Avis Una Smart per 5 € al giorno ... prenota subito con sixty www.sixt.it», evidentemente idonea a ingenerare un'associazione, se non una vera e propria confusione, tra il prodotto pubblicizzato da Avis e quelli presenti sul sito del concorrente Sixt.

Il Tribunale ha così affermato che «l'impiego di tale parola "concorrente" per aprire il link sponsorizzato a nome Sixt equivale infatti ad agganciare il sito di quest'ultimo al marchio altrui e a sfruttare l'indubbia notorietà del segno Avis. Il che importa non soltanto un'ovvia attività confusoria, appropriativa di pregi altrui e, nel complesso, professionalmente scorretta e idonea, per confusione e sviamento della clientela, a danneggiare l'altrui azienda, ma anche una violazione del marchio, utilizzato per contraddistinguere, nell'ambito del collegamento sponsorizzato, anche i servizi, indubbiamente affini, di Sixt. È infatti pacifico in causa che "cliccando" sul marchio Avis del link sponsorizzato, si venisse reindirizzati al sito "Sixt", così da rendere concreto il pericolo di confusione tra i due segni, se non altro sotto il profilo dell'associazione».

Nel caso di specie ci si trovava dunque in presenza di un metatag "visibile" e non "nascosto"; la conclusione – che appare assolutamente condivisibile – è stata nel senso di riconoscere la contraffazione; occorre tuttavia interpretare se ciò sia dovuto alla mera adozione della pratica del metatagging, ovvero alle particolari modalità con cui ciò si è esteriorizzato.

Il Metatag come contraffazione di marchio

Il tema della liceità del meta tag nascosto è stato affrontato in passato, sia pur in pochissimi precedenti.

LA CONTRAFFAZIONE PER "ASSOCIAZIONE"

Sulla nozione di rischio di associazione, si registra un contrasto dottrinale e giurisprudenziale: mentre infatti un orientamento lo considera una mera estensione del rischio di confusione, un'altra tesi attribuisce al medesimo una valenza autonoma, ravvisandolo in tutti i casi in cui, pur non essendovi alcuna induzione in errore del consumatore, si determina, in capo a quest'ultimo, il convincimento circa la sussistenza di forme di collegamento societario e di gruppo o di rapporti contrattuali fra il titolare del marchio e il contraffattore (Abriani, I Segni distintivi, Tr. Cottino, II, 76; Vanzetti-Di Cataldo, I 82; Fazzini, Riv. Dir. Ind. II, 93, I, 160).

Ciò sul presupposto che il marchio non assolve unicamente a una funzione distintiva e identificativa di un determinato prodotto/servizio ma anche – sul piano strettamente economico

– a una funzione pubblicitaria, promozionale e persuasiva.

Il rischio "associazione" ricorrerebbe dunque in tutti i casi in cui l'utente riconosce, anche inconsciamente, in un dato segno un richiamo o un riferimento a un altro segno registrato: in tal caso l'acquisto di un prodotto/servizio sarebbe indotto dall'associazione del medesimo all'immagine seducente ed accattivante espressa dal marchio usurpato.

La ratio del riferimento contenuto nell'articolo 20 Cpi sarebbe dunque quella di sanzionare la condotta di chi cerca di intercettare dei clienti, non già avvalendosi delle proprie capacità imprenditoriali ma attraverso lo sfruttamento parassitario della rinomanza o notorietà dell'altrui marchio (tribunale Catania, 14 novembre 2003 n. 1209; tribunale Napoli 11 luglio 2000 n. 1053; tribunale Monza 8 luglio 1999, 1226; tribunale Napoli, 22 maggio 1998; tribunale Napoli 13 maggio 1996). (in dottrina, cfr. Gallim Funzione del marchio e ampiezza della tutela in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, Milano, 1996, 69 e seguenti.; M. Franzosi Sulla funzione del marchio e sul rischio di associazione, in Riv. Dir. Ind., 1999, II, 279; C. Casaburi, Rischio di associazione: tutela avanzata del marchio in AA.VV. Segni e forme distintive, Milano 2001, 47 e seguenti).

È stato a tal fine asserito che il disposto di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 20 farebbe rientrare tra le ipotesi di contraffazione tutte quelle in cui il consumatore «non può essere tratto in inganno sulla natura "originale" dei prodotti ma nell'acquisto è influenzato dal ricordo del marchio registrato e dal messaggio in esso incorporato» (Spolidoro, I rapporti fra il marchio e gli altri segni distintivi, in Commento Telematico della legge marchi, 63 e seguenti).

In base all'orientamento da ultimo richiamato, dunque, il marchio, in quanto idoneo ad attirare il consumatore in forza delle suggestioni e delle associazioni mentali che è in grado di evocare, ha un proprio valore economico, tutelabile in quanto tale.

Al riguardo, lo stesso tribunale di Milano, che per primo ha affrontato il tema, (cfr. Ordinanza dell'8 febbraio 2002) in un caso concernente la pretesa contraffazione di un marchio denominativo protetto, utilizzato da un concorrente dell'intestatario quale "etichetta nascosta" per indicizzare e rendere raggiungibile il proprio sito, ha escluso che la condotta censurata potesse essere qualificata come contraffazione, sul presupposto che difettesse nel meta tag «ogni funzione distintiva di servizi e prodotti propria del marchio».

La pronuncia in questione muove dal rilievo che in tale pratica non si verifica alcuna apposizione del segno protetto su un prodotto o servizio altrui, necessaria perché possa dirsi sussistente un pericolo di confondibilità ai sensi dell'articolo 20 Codice proprietà industriale, posto che l'utente di internet, effettuando una ricerca incentrata sul nome protetto, non riscontra visivamente il medesimo sul sito presso il quale viene dirottato e dunque non è in grado di rendersi conto dell'impiego, legittimo o meno, dell'altrui marchio.

Il superiore orientamento giurisprudenziale non ha trovato positivo riscontro nella dottrina che, sin dalle prime considerazioni sul tema, si è espressa nel senso di ravvisare nell'uso di



meta tag riproducenti i marchi altrui un'ipotesi di contraffazione, sul presupposto del carattere esclusivo delle facoltà attribuite al titolare del marchio. Al riguardo, è stato rilevato che, sebbene nella pratica in questione il segno altrui non venga reso visibile nelle pagine web e non venga pertanto associato all'attività di chi si avvale abusivamente del meta tag, si realizza comunque una violazione degli altrui diritti di privativa; infatti, dal momento in cui l'utente ricorre a un motore di ricerca, la funzione distintiva occulta del metatag, si esteriorizza, determinando una lesione del diritto esclusivo di marchio o, per utilizzare un'espressione coniata dalla dottrina americana, un'"invisible trademark infringement".

Così, l'utente che digitando su un motore di ricerca la parola Alfa - corrispondente al segno distintivo dell'operatore ricercato - vede comparire il sito di Beta, concorrente di Alfa, potrebbe essere indotto a ritenere che il nome Alfa sia di titolarità di Beta o, quanto meno, che tra i due soggetti in questione vi sia una qualche forma di collegamento tale da rassicurarlo sul fatto che i prodotti o servizi sponsorizzati sul sito sul quale è stato dirottato offrano le medesime garanzie in termini di qualità, affidabilità e sicurezza di quelli offerti dal soggetto originariamente ricercato.

Sulla base di quanto sopra, il metatagging - in quanto idoneo ad ingenerare un rischio di associazione tra segni appartenenti a soggetti concorrenti - configurerebbe una violazione dell'articolo 20 del Dlgs 30/2005.

Tale norma attribuisce al titolare del marchio «il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica.....un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni».

Al di là del fatto che nella sentenza in oggetto il tema della "confondibilità per associazione" non sia stato preso in considerazione dal tribunale di Milano, poichè il meta tag si è "esteriorizzato" rendendo visibile all'utente il collegamento del marchio Avis con il sito (ergo con i prodotti ivi sponsorizzati) del concorrente Sixt, si ritiene preferibile aderire all'orientamento dottrinale da ultimo esposto - e quindi ampliare la contraffazione anche all'uso abusivo di metatag "nascosti" - anche in ragione della tendenza ad apprestare forme di tutela sempre più rigorose del marchio nei confronti degli illeciti commessi attraverso lo strumento telematico che appaiono, più di altri, idonei a lederne la funzione pubblicitaria e promozionale, oltre che naturalmente, la capacità distintiva.

La concorrenza sleale

Se, come si è detto, quanto meno nella fase iniziale di analisi del fenomeno, si verificava una diversità di vedute tra dottrina e giurisprudenza in ordine alla possibilità di ravvisare nel metatagging puro e semplice un illecito contraffattorio, sin da subito nessun dubbio è sorto in ordine alla qualificazione di tale pratica quale atto commercialmente scorretto, ai sensi dell'articolo 2598 Codice civile, e ciò a prescindere dalla visibilità o meno del meta tag all'utente.

Al riguardo, lo stesso tribunale di Milano, pur negando - nell'ordinanza citata - che la pratica censurata potesse configurare una violazione dell'articolo 20 Cpi, l'ha considerata un illecito concorrenziale ai sensi di cui all'articolo 2598, n. 3, Cc. A tal fine, si legge nel provvedimento in rassegna che

«l'utilizzazione del meta tag riprodotte il marchio (o la denominazione sociale) della ricorrente determina un'interferenza ripetuta e costante nell'attività della ricorrente, quantomeno nell'ambito della sua attività promozionale e di contatto con i (potenziali) clienti posta in essere tramite il suo sito web. ... Tale effettoappare lesivo dei diritti della ricorrente in quanto esso si verifica nei confronti di soggetti che verosimilmente intendono prendere contatto proprio con la società ricorrente e che in ragione del costante accoppiamento del sito della resistente con quello della ricorrente, possono essere indotti ad immaginare collegamenti tra di esse o comunque ad essere distolti dall'oggetto dell'originaria ricerca.

In tal modo la resistente determina un ingiustificato e costante agganciamento con le iniziative promozionali della ricorrente e conseguentemente con la notorietà della stessa, idoneo a determinare la possibilità di un effetto di sviamento della clientela».

Dalla suddetta pronuncia emerge che il meta tag, anche nella forma meno "invasiva", determina un indebito sfruttamento dell'altrui notorietà, sanzionabile quale pratica commerciale contraria ai principi di correttezza professionale idonea a danneggiare l'altrui azienda.

I CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La sentenza non offre troppi spunti in merito, soprattutto perché le due società concorrenti hanno preferito agire congiuntamente verso gli altri autori dell'illecito, anziché contrapporsi direttamente ed eventualmente chiamare in causa successivamente terzi soggetti (a riprova di ciò, è noto che il danno sia stato riconosciuto solo in capo a uno dei soggetti e non ad entrambi). Di conseguenza il valore del danno è stato commisurato e limitato al solo numero degli utenti che avevano visitato il sito, assolutamente poco noto, di una delle società convenute, mentre per quanto riguarda Google, la carenza di legittimazione passiva ha impedito ogni forma di accertamento e condanna.

L'esito poteva essere diverso qualora l'azione fosse stata intentata dalla società titolare del marchio verso la concorrente. Infatti i criteri dell'articolo 125 Codice proprietà industriale, qualora l'illecito sia ricondotto al concorrente e non a terzi, potrebbero essere applicati nel modo seguente:

1) L'ammontare del danno potrebbe essere calcolato, per quanto riguarda il lucro cessante «in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso». Qualora pertanto sia dimostrabile un valore di licenza d'uso del marchio contraffatto, o perché ciò risulta esplicitamente da un contratto ovvero perché è altrimenti desumibile, la misura del danno può essere facilmente commisurata in questi termini.

2) Il danno da "dilution", quello cioè derivante dall'associazione



ne del marchio noto a quello meno noto, potrebbe essere invece commisurato al valore del marchio nonché agli investimenti pubblicitari necessari a ripristinarne la corretta visibilità e rapportato a quelli ordinariamente realizzati dall'azienda. (tribunale Milano 24 luglio 2003, Gadi 4598, caso Mont Blanc; tribunale Bologna 16 luglio 2005 in Gadi 4889; tribunale Prato 21 febbraio 1994, in Gadi 3110).

3) Infine, in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 125, la restituzione degli utili realizzati dal contraffattore nel periodo di durata della violazione potrebbe quantificarsi sulla base del fatturato nel periodo di riferimento e il numero di contatti generati attraverso l'impiego della key word in questione, assumendo statisticamente la percentuale dei contatti che si traducono in acquisto e il loro valore medio.

Il meccanismo descritto, infatti, finisce per relegare il sito del titolare del marchio in una posizione di svantaggio e di comprometterne la visibilità nella indicizzazione dei motori di ricerca, sì da ridurre il numero di accessi dei potenziali visitatori, con un grave pregiudizio economico per chi lo subisce. Laddove il meta tag – come è accaduto nel caso da ultimo esaminato dal tribunale meneghino e, come sempre più spesso, si verifica nella prassi - venga utilizzato da un soggetto in maniera tale da creare un'associazione - non più occulta ma ben visibile all'utente - del marchio altrui al proprio sito, il medesimo oltre a configurare una prassi commerciale scorretta (articolo 2598, n.3, Cc), potrà altresì integrare le fattispecie di cui ai numeri 1 e 2, del citato articolo; ipotesi questa considerata nella annotata sentenza dove si afferma che «l'impiego di tale parola concorrente per aprire il link sponsorizzato a nome Sixt equivale infatti ad agganciare il sito di quest'ultimo al marchio altrui e a sfruttare l'indubbia notorietà del segno Avis. Il che importa non soltanto un'ovvia attività confusoria, appropriativa di pregi altrui e, nel complesso, professionalmente scorretta e idonea, per confusione e sviamento della clientela, a danneggiare l'altrui azienda».

In conclusione, il meta tag configura sempre una pratica commerciale scorretta ai sensi dell'art. 2598, n. 3 Cc e, in considerazione delle modalità più o meno artificiose e idonee a rendere palese lo sfruttamento dell'altrui notorietà, può dar luogo anche ad un'attività confusoria e appropriativa di pregi altrui, rispettivamente sanzionate ai numeri 1 e 2 del predetto articolo.

Il meta tag come messaggio pubblicitario ingannevole
La sentenza ha escluso che la fattispecie integrasse gli estremi della pubblicità ingannevole, sia perché la domanda non era sorretta da argomentazioni specifiche, sia perché, anche in ragione di ciò, le relative doglianze sono state considerate assorbite da quelle, accolte, in tema di concorrenza sleale.

Tuttavia, non sembra doversi escludere in via di principio il ricorso a questo regime di tutela, specie in considerazione delle diverse modalità in cui la pratica del metatagging può atteggiarsi. Infatti, se nella nozione di pubblicità rientra il marchio in quanto volto a comunicare e promuovere un'attività o un prodotto, l'uso illecito dei meta tag appare in astratto idoneo ad integrare una forma di pubblicità ingannevole al ricorrere dei presupposti di cui alla lettera b) dell'articolo 2

del Dlgs 145/2007

L'ingannevolezza del messaggio ricorre infatti sia nei casi in cui il medesimo rechi dei contenuti falsi sia quando i contenuti, pur veri, siano presentati in maniera tale da indurre il destinatario a una valutazione erranea.

Mentre nel metatagging puro e semplice – come rilevato dal tribunale di Milano nella più volte menzionata ordinanza – il meta tag, in quanto nascosto, «non incide in maniera diretta sulla correttezza del messaggio promozionale»; così non è nei casi – come quello della sentenza in oggetto – in cui il meta tag corrispondente all'altrui segno protetto, lungi dal rimanere occulto, viene visivamente associato al sito di un concorrente. In quest'ultima ipotesi l'utente può realmente essere indotto a una valutazione erranea circa la provenienza dei prodotti di chi usa scorrettamente il marchio altrui o l'esistenza di possibili forme di collegamento tra quest'ultimo ed il titolare del segno protetto.

a cura di Lex24
GLI APPROFONDIMENTI

AVVOCATI 24 - RIFORMA FORENSE

La riforma della disciplina della professione forense

di **G. Colavitti** - *Avvocato in Roma, Docente di diritto pubblico dell'economia nell'Università degli studi dell'Aquila*

Prima parte

Sommario

Il contesto storico e politico ed i principi ispiratori. Titolo I – Disposizioni generali. I principi fondanti. Il codice deontologico. Le società professionali. Il segreto professionale. La specializzazione. La pubblicità. La formazione continua. Le tariffe.

Titolo II – Albi, elenchi e registri. L' "albo nazionale". Le incompatibilità. L'esercizio effettivo e continuativo della professione. L'albo dei cassazionisti. Gli avvocati degli enti pubblici.

Titolo III - Organi e funzioni degli ordini forensi. L'ordine forense come ente pubblico a carattere associativo. L'autonomia dell'ordine. L'assemblea. Il Consiglio dell'ordine. Il Collegio dei revisori. Le scuole forensi. Lo sportello per il cittadino. Il Consiglio nazionale forense e il mantenimento della giurisdizione speciale.

Titolo IV Accesso alla professione. Rapporti con le Università. Il tirocinio. L'abolizione del patrocinio provvisorio. La frequenza dei corsi di formazione. L'esame di abilitazione.



Titolo V Procedimento disciplinare. I principi della riforma. Il consiglio distrettuale di disciplina. Le sanzioni e la loro esecuzione.

Titolo IV Accesso alla professione. Rapporti con le Università. Il tirocinio. L'abolizione del patrocinio provvisorio. La frequenza dei corsi di formazione. L'esame di abilitazione.

Il contesto storico e politico ed i principi ispiratori.

È a tutti evidente che l'attuale disciplina della professione forense, risalente all'ormai lontano 1933, presenti inevitabili segni di vecchiezza. Ciononostante, sempre vani sono stati i tentativi fin'ora condotti per una riforma. Le novità più rilevanti per la professione forense negli ultimi anni sono pertanto provenute da fonti comunitarie (si pensi alla direttiva stabilimento, la 98/5/CE, e al d. lgs. 96 del 2001, che, nel recepirla, introduce le società tra avvocati), o hanno riguardato singole specifiche questioni, al di fuori di una rilettura sistemica (si pensi al nodo delle tariffe, o alla disciplina dell'esame di abilitazione).

Né può ritenersi che la auspicata riforma dell'ordinamento forense possa essere correlata al pur ventilato progetto di riordino dell'intero comparto delle libere professioni: la specificità della professione forense il cui rilievo costituzionale la distingue da tutte le altre professioni intellettuali richiede un trattamento normativo specifico.

Ad oggi, invece, dobbiamo registrare una situazione che, almeno apparentemente, appare assai propizia per addivenire finalmente alla sospirata riforma generale.

Il Consiglio nazionale forense si è infatti fatto promotore di una iniziativa volta a raccogliere tutte le espressioni rappresentative dell'Avvocatura italiana intorno ad un progetto di riforma. Oggi, dopo molti mesi di duro lavoro si è raggiunti lo storico risultato di coagulare il consenso di tutta l'avvocatura (tranne qualche limitato dissenso) nelle sue espressioni istituzionali ed associative intorno ad un testo che, per quanto rifletta le inevitabili esigenze di compromesso che la conduzione dei lavori ha di volta in volta presentato, tuttavia ci consegna il volto di una professione fortemente modernizzata.

Il progetto è stato veicolato in Parlamento, ed attualmente è in discussione presso la Commissione giustizia del Senato. È stato designato un comitato ristretto che ha avuto l'incarico di stendere un testo base, di sintesi tra i vari ddl che sono stati presentati sul punto. È lecito tuttavia aspettarsi che il progetto proveniente dall'Avvocatura possa costituire il riferimento principale per i lavori parlamentari, sia per l'ovvia ragione politica per cui tale esito troverebbe consenzienti i destinatari della normativa, sia per un'espressa adesione a suo tempo espressa dal ministro della giustizia Alfano rispetto ad un progetto unitario della categoria.

Il presente intervento ha l'obiettivo di illustrare i punti salienti della riforma, nella consapevolezza che ulteriori modifiche potranno essere apportate in sede parlamentare.

I principi ispiratori sono chiari: la disciplina è volta ad assicurare l'indipendenza, la competenza, l'integrità e la responsabilità dei componenti il ceto forense, con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi resi. La qualità della prestazione resa dall'av-

vocato finisce per assumere – in un simile contesto – una valenza del tutto particolare, quale mezzo per la concreta realizzazione del diritto alla difesa scolpito nella carta costituzionale.

La modalità principale attraverso cui si raggiungono tali principi è la devoluzione di ampi poteri di autogoverno alla stessa categoria forense. L'attuazione della legge sarà infatti garantita da regolamenti del CNF, adottati all'esito di un ampio sistema di consultazione degli ordini forensi e delle espressioni associative dell'avvocatura.

Titolo I – Disposizioni generali. I principi fondanti. Il codice deontologico. Le società professionali. Il segreto professionale. La specializzazione. La pubblicità. La formazione continua. Le tariffe.

L'incipit dell'articolato normativo (art. 1) provvede a collocare la professione forense nell'attuale complesso quadro ordinamentale, ribadendo gli obiettivi di indipendenza e competenza dell'avvocato, funzionali alla realizzazione dei diritti che ai cittadini sono conferiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle leggi.

Diviene così necessario esplicitare, nell'ambito della medesima disposizione, l'obiettivo dell'ordinamento forense: coniugare gli obiettivi di organizzazione dell'attività professionale con gli strumenti di garanzia della collettività circa l'indipendenza e la qualità della prestazione professionale forense.

Si provvede poi alla caratterizzazione dell'attività forense, indicando la rappresentanza dei singoli dinanzi a tutte le giurisdizioni ma anche la fondamentale funzione di informazione giuridica al cittadino.

All'individuazione di queste alte funzioni corrisponde la conferma ed il rafforzamento dei doveri di moralità e onorabilità che risultano coesenziali al decoro del patrocinatore. In questa sede (art. 3) si conferisce finalmente una copertura legislativa alla normazione deontologica forense e alla necessità di un codice deontologico, pilastri fondamentali dell'etica professionale, riconosciuti da decenni dalla giurisprudenza ma mai fissati in modo chiaro in un contesto normativo primario.

Tra l'altro va sottolineato che la normativa deontologica è esplicitamente funzionalizzata nel progetto normativo alla «finalità di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, che dev'essere esercitata per la prevalente tutela dell'interesse del cliente», esprimendo così una volta per tutte lo scopo e la funzione di servizio del sistema ordinistico.

Con il successivo articolo 4 si affronta in modo organico la questione dell'esercizio in forma associata e societaria della professione, una necessità improrogabile alla luce dell'evoluzione strutturale cui sono andati necessariamente incontro gli studi legali. La normativa pone quale punto fermo la necessità che i partecipanti di società aventi ad oggetto l'esercizio di attività forense siano tutti abilitati allo svolgimento della professione, onde evitare in radice fenomeni di speculazione o di perdita della necessaria indipendenza nello svolgimento delle attività difensive.

Si prevede, in conformità alle recenti novelle legislative, anche la possibilità di costituire società od associazioni multidiscipli-



nari.

Con l'art. 5 si ribadisce l'obbligo per l'avvocato di osservare il segreto professionale, un principio di tutela della clientela di recente ribadito in sede comunitaria come "uno dei valori fondamentali degli Stati di diritto che formano l'Unione europea" (conclusioni dell'avvocato generale Pojares Maduro presentate il 14 dicembre 2006 nel procedimento in causa C-305/05).

L'ottavo articolo introduce una assoluta novità nel panorama normativo italiano: si dà un riconoscimento normativo ed una garanzia rispetto ad un fenomeno già ampiamente esistente di fatto, ossia la specializzazione dei professionisti in singoli rami del diritto, che è andata di pari passo con la sempre maggior complessità dell'ordinamento, sostanziale e processuale.

La legge si pone come obiettivo quello di garantire che alla spendita del titolo di specialista corrisponda un'effettiva preparazione specifica. Perciò è previsto che tale titolo si possa conseguire ed utilizzare solo all'esito di un percorso formativo specifico, di durata almeno biennale e consistente in un impegno formativo non inferiore alle 250 ore. È evidente come questo rilevante impegno cui il professionista si sottopone per fregiarsi del titolo di specialista, unito alla concreta pratica nel settore prescelto, rappresentano una oggettiva garanzia per il cliente – anche privo della possibilità di informarsi sul curriculum del professionista – che il mandato difensivo verrà svolto con particolare capacità settoriale.

Con questo strumento si ritiene di raggiungere un equilibrio tra l'unità della professione di avvocato, che rimane assolutamente tale, e la improrogabile necessità di qualificare i settori di attività a vantaggio dell'utente.

Al medesimo scopo, la corretta e completa informazione dei cittadini interessati a fruire di servizi legali, è volto il successivo articolo 9. Ivi si prevede, in omaggio ai principi della concorrenza, che sia consentita senza specifici limiti l'informazione al pubblico sull'attività professionale (cd. pubblicità informativa), purché sia veritiera, non elogiativa, non ingannevole né comparativa. Si vuole così permettere al professionista dinamico di farsi conoscere e scegliere, senza che ciò comporti lo scadimento dei toni con i quali il legale si rivolge al pubblico e senza che il prestigio e la serietà della figura dell'avvocato vengano compromessi.

Altro punto di rilevantissima innovazione, del tutto estraneo alla precedente legislazione, è l'obbligo di formazione continua, che ha come preciso e specifico obiettivo quello di garantire i clienti rispetto alla preparazione teorico-pratica di tutti i patrocinatori. L'obiettivo, pur ambizioso, è quello di far sì che l'interessato possa scegliere con tranquillità il proprio legale tra tutti coloro che risultano iscritti nell'albo, avendo la sicurezza che il professionista si è tenuto aggiornato circa le novità legislative e giurisprudenziali. Il perseguimento di questo scopo così impegnativo (nell'ambito di una categoria che sfiora ormai i duecentomila iscritti) beneficia, peraltro, dal combinarsi dell'obbligo di aggiornamento con la possibilità di conseguire titoli specialistici e con la verifica di idoneità quale presupposto per la permanenza negli albi (di cui al successivo art. 19).

L'art. 11 provvede a colmare un vuoto normativo che caratterizza l'Italia rispetto alle altre nazioni europee: quasi ovunque è infatti previsto che il professionista stipuli una polizza assicurativa per tutelare il cliente rispetto a mancanze che contraddistinguono la prestazione dell'attività professionale, e che possa garantire un adeguato ristoro del danno da ciò derivante. Con la disposizione in commento anche nell'ordinamento italiano ciò diverrà obbligatorio; la trasparenza è assicurata dall'obbligo di comunicare gli estremi della polizza sia al cliente (a semplice richiesta) sia al Consiglio dell'Ordine competente. Per la regolamentazione delle tariffe professionali si è scelta una normazione di tipo flessibile, traendo spunto dalla giurisprudenza comunitaria, che più volte si è dovuta occupare del tema. Si prevede, infatti, che il consenso cliente-avvocato sia la fonte fondamentale per la determinazione del compenso, con l'obbligo per il Ministero della Giustizia – al contempo – di formulare ed aggiornare una tariffa professionale che dia conto dei livelli tariffari che debbono essere considerati nei casi di assenza di accordo; si prevedono anche delle soglie minime e massime inderogabili oltre le quali il compenso risulterebbe anomalo. L'articolato ripristina il divieto del cd. "patto di quota lite", ossia della possibilità che l'avvocato percepisca una percentuale degli utili ricavati dal cliente dalla controversia: si tratta di una norma di moralità (presente anche nel codice deontologico degli avvocati europei) volta ad evitare il rischio di casi di ingiusto arricchimento ai danni di clienti in stato di necessità.

Titolo II – Albi, elenchi e registri. L' "albo nazionale". Le incompatibilità. L'esercizio effettivo e continuativo della professione. L'albo dei cassazionisti. Gli avvocati degli enti pubblici.

Si provvede a creare, per la prima volta, un elenco nazionale degli avvocati, compilato annualmente dal CNF: la assenza di una raccolta ufficiale degli albi ha portato in passato notevolissime difficoltà, in particolare allorché era necessario sapere se un soggetto fosse o meno iscritto in un albo in un qualche circondario italiano, e raramente era possibile acquisire la certezza assoluta che non lo fosse a fronte della frammentazione delle informazioni tra gli oltre 160 ordini.

Una migliore e più sistematica veste è data anche alla disposizione in tema di iscrizioni e cancellazioni (n. 15), che viene coordinata anche con gli obblighi in tema di formazione permanente, evitando – tra l'altro – che possa inserirsi nell'albo colui che ha superato l'esame di abilitazione in epoca remota e non si è mai iscritto.

Il tema delle incompatibilità è stato, nel corso degli ultimi anni, soggetto ad un dibattito intenso, imperniato sull'opportunità che l'iscritto negli albi forensi svolga anche altre professioni e, se sì, quali di queste ultime siano strutturalmente e deontologicamente compatibili con quella d'avvocato.

Nel testo si è optato per una linea di rigore, al fine di garantire l'esclusiva dedizione dell'avvocato all'attività forense, anche nell'ottica di dare un senso allo sforzo che gli iscritti profonderanno in tema di aggiornamento e specializzazione. In tal senso si è ritenuta compatibile solo l'iscrizione nei registri dei



pubblicitari e dei revisori contabili.

Peraltro va ricordato che l'art. 17, subito seguente, fa salve alcune situazioni già previste nel precedente ordinamento, ed in particolare si ha riguardo alla condizione degli avvocati che svolgano al contempo la funzione di docenti universitari o delle scuole superiori (con opportuna specificazione che l'insegnamento debba essere di materia giuridica), come anche a quella degli avvocati in servizio presso gli uffici legali di enti pubblici.

L'art. 18 prevede dei casi di sospensione necessaria dall'esercizio della professione, che concernono l'assunzione delle più alte cariche dello Stato, o l'assunzione di funzioni di governo degli enti regionali e locali, con esclusione delle realtà di minori dimensioni. Di tutta evidenza la ratio della disposizione, che mira ad evitare per un verso commistioni tra l'esercizio di importanti cariche istituzionali e lo svolgimento dell'attività professionale, e per altro verso ad evitare che il titolare di tali importanti munera pubblica possa avvantaggiarsi della posizione assunta per acquisire vantaggi nello svolgimento della professione. È poi prevista una sospensione a richiesta dell'iscritto, che non può essere concessa più di una volta, e ha durata massima di cinque anni.

L'art. 19 introduce un importante principio di sistema, e cioè il principio per cui l'iscrizione nell'albo deve effettivamente corrispondere allo svolgimento della professione. Si prevede pertanto un meccanismo di verifica ed accertamento dell'esercizio continuativo ed effettivo della professione, che potrà essere basato sul reddito professionale minimo, e sarà disciplinato da un regolamento del Consiglio nazionale forense, sentita la Cassa di previdenza. L'istituzione investita del compito della verifica periodica (almeno ogni due anni) è ovviamente l'ordine di appartenenza, con la previsione di poteri surrogatori in capo al Consiglio nazionale.

L'art. 20 integra un'altra importante innovazione, con riguardo all'accesso all'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori. Verrà conservata la possibilità di accesso diretto mediante specifico esame, ma muta profondamente la modalità più ricorrente, che era – di fatto – quella del mero decorso del tempo (dodici anni di esercizio professionale). Per diventare "cassazionisti", oltre alla anzianità minima di dieci anni, sarà necessaria la proficua frequenza della Scuola superiore dell'Avvocatura, istituita e disciplinata dal Consiglio nazionale forense, con verifica finale dell'idoneità.

L'art. 21 precisa le condizioni in base alle quali è possibile mantenere l'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo per gli avvocati degli enti pubblici: si tratta del recepimento di elementi già maturati nella giurisprudenza domestica, che oggi vengono consacrati in legge: sono ribadite le condizioni di autonomia ed indipendenza del professionista, la preposizione alla esclusiva cura della trattazione degli affari legali dell'ente, e soprattutto viene stabilito, con innovazione che fa salvi i diritti quesiti, che tale status potrà in futuro essere mantenuto anche in enti privatizzati, purché tali enti di diritto privato siano "partecipati prevalentemente da enti pubblici". È poi precisato che in ogni caso tali avvocati sono soggetti alla potestà disciplinare dell'ordine.

Titolo III - Organi e funzioni degli ordini forensi. L'ordine forense come ente pubblico a carattere associativo. L'autonomia dell'ordine. L'assemblea. Il Consiglio dell'ordine. Il Collegio dei revisori. Le scuole forensi. Lo sportello per il cittadino. Il Consiglio nazionale forense e il mantenimento della giurisdizione speciale.

Il titolo III della legge disciplina la struttura ordinistica, confermando le linee essenziali dell'attuale modello organizzativo nel quale la categoria professionale degli avvocati è organizzata, ma con un ulteriore sforzo in direzione di una modernizzazione delle funzioni dei Consigli dell'ordine circondariale, e di quelle del Consiglio nazionale.

Il Titolo III si apre con una disposizione che presenta respiro sistematico, affrontando la questione della definizione dell'Ordine forense (art. 22), e merita un necessario approfondimento.

La norma si sforza di fornire una definizione compiuta di un'istituzione giuridica, l'ordine professionale, sulla quale da molto tempo la dottrina si confronta e si interroga. L'Ordine forense altro non è che l'insieme degli iscritti negli albi degli avvocati (primo comma). Sotto questo profilo, l'espressione descrive solo una comunità di soggetti qualificata dal fatto di svolgere la stessa professione, e come tale non indica l'esistenza di un ente unico nazionale, né a maggior ragione lo istituisce. L'Ordine presenta però anche un substrato organizzativo, nel senso che esprime delle istituzioni rappresentative di governo degli iscritti, a livello locale e nazionale; di qui il secondo comma, in forza del quale l'Ordine si articola nel Consiglio nazionale e nei Consigli degli Ordini distrettuali e circondariali. La costruzione teorica è solo apparentemente contraddittoria: in realtà, trattandosi di comunità di persone organizzate secondo diritto, è fenomeno consueto alla scienza pubblicistica distinguere tra il livello personalistico e quello istituzionale. Senta tema di invocare categorie assai impegnative sotto il profilo concettuale, potremmo dire che, nel senso che andiamo spiegando, l'ordine assomigli ai concetti di Stato – comunità e di Stato – apparato .

L'ordine appare dunque in questo senso un concetto unitario ma dotato di un doppio substrato, quello personalistico e quello istituzionale, una sorta di Giano bifronte. Per un verso si tratta di un ente pubblico istituito e previsto dalla legge, con funzioni da questa determinate; per altro verso esso è anche l'associazione obbligatoria di coloro che esercitano la medesima professione, e non a caso gode della protezione costituzionale fornita anche dall'art. 18 Cost. L'ordine è una comunità (locale o nazionale) di soggetti qualificata professionalmente ed "ordinata", appunto, secondo diritto, nonché organizzata secondo un modello di autogoverno, con organismi dirigenti espressione della stessa categoria. In questo senso l'ordine acquisisce una certa forma di soggettività unitaria, ancorché articolato tra livello nazionale e territoriale, in maniera in qualche modo simile a quanto accade per le articolazioni dello Stato (e non a caso in dottrina gli ordini sono stati anche ritenuti esempi di ordinamenti sezionali, rispetto all'ordina-



mento generale).

La formulazione normativa prescelta trova un importante precedente nell'art. 6 del D.lgs. n. 139 del 2005, che reca l'ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, e ha il merito di codificare in modo formale i risultati dell'elaborazione scientifica e giurisprudenziale in materia, richiamando espressamente al comma terzo, a proposito sia del Consiglio nazionale che dei consigli locali, il concetto di "ente pubblico non economico a carattere associativo".

Si è infatti ritenuto di valorizzare l'autonomia degli ordini territoriali rispetto alla struttura nazionale, sia con l'esclusione di relazioni gerarchiche, sia optando per una definizione esplicitamente "associativa" di entrambe le entità ("enti pubblici non economici a carattere associativo"). Ciò assume particolare rilievo, poiché valorizza il substrato personalistico dell'ente: gli ordini sono sì enti pubblici, soggetti pertanto al principio di legalità, ma sono anche gli organismi esponenziali di una comunità. La definizione in questi termini offre maggiore copertura formale ai momenti e ai casi di rilievo giuridico della manifestazione di volontà degli associati (ad esempio, le assemblee).

In analogia ad analoghi indirizzi propri dei progetti di riforma delle professioni, si è poi affermata l'autonomia patrimoniale, finanziaria, organizzativa del Consiglio nazionale e degli ordini territoriali, e si è ribadita la soggezione di tali enti alla vigilanza del Ministero della Giustizia, con l'esclusione dell'applicabilità delle norme in materia di contabilità pubblica, ma con la prescrizione della necessità di tenere una contabilità compiuta, analitica, e sistematica, in ossequio ai principi di trasparenza e veridicità che debbono necessariamente presiedere ad ogni gestione patrimoniale, finanziaria ed economica.

L'art. 23 e l'art. 24 ribadiscono la "geografia ordinistica" attuale con la presenza di un ordine per ogni circondario di tribunale, ma innovano quanto alla previsione degli organi interni, aggiungendo all'assemblea, al presidente, al segretario, e al tesoriere il collegio dei revisori dei conti, che è nominato dal Presidente del locale tribunale, a garanzia di maggiore trasparenza, e per evitare ogni rischio di "corto circuito" controllo-controllati, che anche solo per ipotesi potrebbe verificarsi. L'organo assembleare è disciplinato dall'art. 25, i suoi compiti principali consistono nell'elezione dell'organo di governo dell'ordine, cioè il Consiglio dell'ordine, entro il mese di gennaio dell'anno successivo alla scadenza, e nell'approvazione dei conti preventivi e consuntivi. Viene invece rimodulata la composizione dei Consigli dell'ordine, in modo da tenere conto delle realtà metropolitane dove il numero degli iscritti è assai alto; i nuovi consigli potranno così essere composti fino ad un massimo di venticinque membri, se gli iscritti supereranno le cinquemila unità. Il regolamento per l'elezione dei componenti il Consiglio è emanato dal Consiglio nazionale, ma è prevista una norma a tutela delle minoranze, per cui ciascun elettore potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere. Altra importante misura è il subentro del primo dei non eletti, in caso di cessazione dal mandato di un eletto. La durata del Consiglio è aumentata

dagli attuali due anni, da sempre ritenuti troppo brevi, a tre anni, e viene per la prima volta introdotto un limite al cumulo di mandati, che non possono superare i tre consecutivi. Sono poi stabilite delle cause di incompatibilità che mirano ad assicurare la piena indipendenza del mandato e ad evitare il rischio di conflitti di interesse (art. 26, comma 10). È confermata la giurisdizione del Consiglio nazionale sui reclami elettorali.

Di notevole momento gli artt. 27 e 28 della legge, che prevedono i compiti e le funzioni del Consiglio dell'ordine.

Com'è noto la riforma prevede lo spostamento delle funzioni disciplinari decisorie ad un organo distrettuale. A fronte di tale previsione, il Consiglio, oltre a confermare gli altri tradizionali poteri, riceve nuovi e importantissimi compiti, quali la cura e l'istituzione delle scuole forensi, vero cardine del sistema di accesso alla professione, la vigilanza non solo sulla condotta deontologicamente rilevante degli iscritti, ma anche sulla formazione continua degli iscritti prevista dall'art. 10; l'ordine può inoltre costituire camere arbitrali o organismi di risoluzione alternativa delle controversie, e controlla l'esercizio effettivo e continuativo della professione. La previsione della possibilità di dar luogo ad Unioni tra ordini (a carattere regionale o interregionale) valorizza forme di aggregazione già oggi presenti che, senza nulla togliere alla autonomia e alle competenze istituzionali dei singoli ordini, hanno dimostrato grande vitalità in termini di capacità propositiva e di razionalizzazione delle iniziative.

Le maglie del potere impositivo già riconosciuto dalla legge vengono allargate dal comma 3: per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate in questo articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'Avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali, il Consiglio è autorizzato a fissare un contributo annuale o contributi straordinari a carico degli iscritti, e a determinare i contributi per l'iscrizione per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi. È poi finalmente chiarito che il Consiglio provvede anche alla riscossione del contributo dovuto al Consiglio nazionale.

L'art. 28 introduce una modernizzazione di sicuro rilievo: viene istituito presso l'ordine lo sportello per il cittadino, un ufficio tenuto gratuitamente a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali di Avvocato e per l'accesso alla Giustizia. Si tratta di una innovazione che contribuisce a configurare nell'ordine forense una istituzione al servizio della cittadinanza, oltre che degli iscritti, e mira a rafforzare il ruolo sociale dell'avvocatura. I Consigli potranno funzionare anche attraverso commissioni interne, nella loro piena autonomia (art. 30), e potranno essere sciolti e commissariati in casi particolarmente gravi: se non sono in grado di funzionare regolarmente; se non adempiono agli obblighi prescritti dalla legge; se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico (art. 31).

Vi è poi la disciplina del Consiglio nazionale forense.

Ad importanti innovazioni di tipo oggettivo (aumento delle funzioni) non corrispondono modifiche sulla composizione dell'organo: trattandosi infatti di un giudice speciale, ai sensi



del combinato disposto dell'art. 102 Cost. e della VI disp. trans. Cost., non si è voluto rischiare di modificarne l'assetto strutturale, anzi se ne sono rafforzati i caratteri di terzietà, indipendenza ed autonomia, in modo da garantire la continuità della giurisdizione speciale stessa. Analogamente a quanto previsto per il Consiglio dell'ordine, è posto un limite di tre mandati consecutivi, e sono confermate le attuali modalità di votazione dei componenti, secondo il tradizionale principio di ponderazione che tiene comunque conto del numero degli iscritti negli albi. La durata è aumentata da tre a quattro anni, parallelamente a quanto disposto per gli ordini locali (da due a tre anni).

Così come i Consigli dell'ordine rappresentano istituzionalmente l'avvocatura a livello nazionale, il Consiglio nazionale ha rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale, e adotta i numerosi regolamenti di attuazione previsti dalla legge, sentiti gli ordini locali ed una Commissione rappresentativa anche delle realtà associative.

Soffermandoci in particolare sulle nuove attribuzioni, è definitivamente sancito che il CNF emana ed aggiorna il codice deontologico, con la più ampia consultazione degli ordini locali, anche per il tramite di una commissione interna aperta alla partecipazione degli ordini circondariali; promuove attività di coordinamento dei Consigli dell'ordine, a garanzia di standard minimi di omogeneità di criteri di esercizio delle funzioni su tutto il territorio nazionale; presiede al sistema delle specializzazioni, che disciplina con proprio regolamento; istituisce e disciplina l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali. Ovviamente mantiene tutte le competenze giurisdizionali (art. 34 e 35). L'art. 36, nel prevedere casi di ineleggibilità ed incompatibilità, appare coerente con il quadro costituzionale di riferimento, e rafforzando la terzietà dell'organo, soddisfa l'esigenza, necessariamente sottesa a qualunque revisione della vigente disciplina dei Consigli nazionali dotati di attribuzioni giurisdizionali, di confermare e anzi rafforzare la loro autonomia, indipendenza, imparzialità e terzietà, in conformità all'art. 108, secondo comma, e alla VI disp. trans. e fin. della Costituzione.

Seconda parte

Titolo IV Accesso alla professione. Rapporti con le Università. Il tirocinio. L'abolizione del patrocinio provvisorio. La frequenza dei corsi di formazione. L'esame di abilitazione.

In tema di accesso, i Rapporti con l'Università, disciplinati dagli articoli da 38 a 40, rappresentano una novità di rilievo e rendono evidente l'intento dell'avvocatura di gettare un ponte, non soltanto più ideale, tra l'insegnamento accademico e lo svolgimento della professione là dove si prevede (art. 38) il carattere professionalizzante degli insegnamenti universitari destinati a promuovere l'orientamento pratico e casistico degli studi che, pertanto, diventa una insostituibile palestra per il futuro esercizio dell'attività difensiva.

Milita del resto in tale direzione la prevista integrazione (art. 39) dei consigli delle facoltà di giurisprudenza con il Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l'università, ovvero la semplice partecipazione dei Presidenti dei consigli dell'ordine nel cui territorio non esistono facoltà di giurisprudenza, a riprova del necessario dialogo e della indispensabile collaborazione tra foro e accademia per il perseguimento dei fini di cui all'art. 38. Fini, questi, tanto essenziali da prevedere che per il loro perseguimento possano essere stipulate convenzioni-quadro, anche di carattere finanziario, tra Università e consigli dell'ordine e che si possa, addirittura, giungere alla costituzione, da parte del Consiglio nazionale forense e della Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, di un osservatorio permanente congiunto (art. 40).

Al tirocinio professionale, consistente nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato, sono dedicati gli articoli da 41 a 43.

Presupposto fortemente innovativo per l'esercizio del tirocinio è il superamento di un test di ingresso (art. 41 n.2) ritenendosi che l'accertamento di una adeguata preparazione di base del candidato sui principi generali degli ordinamenti e degli istituti giuridici fondamentali rappresenti un indefettibile elemento qualificante della prima soglia di accesso alla professione forense.

Viene quindi affermata, in perfetto parallelismo con l'esercizio della professione di avvocato cui tende, l'incompatibilità del tirocinio con lo svolgimento di qualunque rapporto di impiego pubblico o privato e con l'esercizio di attività di impresa (art. 41 n.5) e se ne prevede la significativa durata in forma continuativa per ventiquattro mesi (art. 41 n.6) a dimostrazione della serietà dello svolgimento formativo della pratica, con obbligo per l'avvocato, presso cui il tirocinio viene svolto, di limitare il numero dei praticanti a non più di due assicurando inoltre che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso (art. 41 n.8).

Novità di grande momento è, infine, l'abolizione del patrocinio provvisorio, che nel vigore della attuale normativa tanti problemi ha generato a motivo delle attese connesse alla creazione di uno status libero-professionale di carattere temporaneo, che nella proposta ora in discussione viene sostituito dalla più tenue, ma assai più ragionevole, possibilità di esercitare attività professionale solo in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica (art. 41 n.10), a sua volta responsabilizzato con l'obbligo di effettuare i dovuti controlli, evitandosi, così, di alimentare ulteriormente un mercato professionale per così dire parallelo (la concessione del patrocinio abilitando il praticante ad un ampio spettro di giudizi) ma destinato a cessare inevitabilmente con il maturare del sessennio dall'abilitazione. L'art. 42 si preoccupa, poi, di chiarire e l'argomento è dei più importanti che il tirocinio oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto per lo stesso periodo di ventiquattro mesi di corsi di formazione a contenuto professionalizzante tenuti esclusivamente da ordini e associazioni forensi aventi un carico didattico non inferiore a duecentocinquanta ore per



l'intero biennio, tale determinato tenuto conto della imprescindibile e fortemente impegnativa frequenza obbligatoria dello studio legale. Trattasi di innovazione che metterà a dura prova la capacità dei consigli dell'ordine di istituire e organizzare le scuole forensi (art. 27, n.1, lett. C) e servirà anche a misurare la maturità delle associazioni forensi a rendersi compartecipi della formazione professionalizzante ma che non può essere diversamente avviata se veramente si vuole creare una nuova figura di avvocato al passo con i tempi. La frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato prevede verifiche intermedie e una verifica finale del profitto, affidate a una commissione composta di avvocati, magistrati e docenti universitari in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Per venire incontro alle necessità dei giovani praticanti si è poi previsto che i Consigli dell'ordine possano istituire borse di studio o altre forme di agevolazione per la frequenza di tali corsi. La disciplina dei corsi integrativi è necessariamente sommaria e le regole particolari dovranno essere dettate dal Consiglio nazionale forense in sede regolamentare. Al fine di evitare gli inconvenienti verificatisi in passato (il cosiddetto turismo d'esame) si è confermata la regola che il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di Corte d'appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Compiuto il biennio di tirocinio viene rilasciato (art. 43) il relativo certificato che consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per l'ammissione all'esame di Stato, nel rispetto di un limite temporale di validità del detto certificato.

All'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sono infine dedicati gli articoli da 44 a 49. Intanto, innovazione certamente qualificante è l'introduzione di un limite di età (50 anni) oltre il quale non è più possibile l'ammissione all'esame (art. 44 n.1). La novità si giustifica con la previsione di un elevato grado di professionalità per il nuovo avvocato, fondato sull'esercizio continuativo della professione (art. 19), che pertanto non può essere riconosciuto a persone che, diversamente da chi ha iniziato fin da giovane ad esercitare la professione d'avvocato, e solo quella, mostrano invece di svolgere l'attività professionale in modo assolutamente marginale, accedendo all'avvocatura magari dopo diverse esperienze di lavoro.

Altra rilevante novità è la previsione di una preselezione informatica, che deve precedere l'esame di Stato (art. 45) disciplinato da apposito regolamento del Ministro della Giustizia, ritenendosi ormai non più sostenibile un accesso alla professione scarsamente controllato, sotto il profilo qualitativo, qual è quello attualmente in vigore, laddove l'esperimento di una prova di tal fatta ha sicuramente il pregio di operare opportune scremature tra i candidati a tutto vantaggio di un più elevato loro grado di preparazione.

Argomento delicato è quello dell'esame di Stato, cui si dedica l'art. 46, dubitandosi che a una tale prova, che da sempre è vista come molto aleatoria ma che peraltro è imposta per legge (art. 33, 5° c. Cost.), possa affidarsi con sicurezza la verifica della preparazione professionale del laureato anche se, d'altro canto, neppure i corsi di formazione possono dare

garanzia di uguaglianza di trattamento tra i vari circondari potendosi, con essi, addirittura aggravare l'inconveniente di valutazioni compiacenti. Ne viene, in definitiva, che la parità di trattamento può essere sostanzialmente meglio attuata attraverso l'esame, introducendo peraltro rilevanti e rigorose modifiche alle sue regole attuali, ritenute del tutto insoddisfacenti. Innovazione da tutti attesa è la previsione del divieto di utilizzo di codici commentati durante le prove scritte, pena l'esclusione del candidato dall'esame, dal momento che questa concessione aveva reso estremamente difficoltosa la valutazione degli elaborati in quanto tutti molto simili nella soluzione, modellata sulle massime di giurisprudenza poste a corredo dei codici, così che era impedita la verifica della effettiva preparazione dei candidati.

Si è inoltre prevista una preselezione per test, come nei concorsi di magistrato e notaio, della quale già si è detto.

In concreto, l'esame si articola su due prove: una scritta, avente ad oggetto la redazione di un atto, finalizzata a dimostrare la conoscenza dei diritti fondamentali, sia sostanziali che processuali, da parte del candidato; e una orale, volta a dimostrare la conoscenza di tutte le materie fondamentali, tra cui ordinamento professionale e deontologia.

Per la valutazione della prova scritta è prevista l'assegnazione, a favore di ogni componente della Commissione d'esame, di un determinato numero di punti di merito.

Nella impossibilità di consentire lo svolgimento dell'esame in una singola sede, atteso il numero da sempre molto elevato di candidati e in ogni caso per i tempi lunghissimi che richiederebbe la correzione di un numero rilevantissimo di elaborati e l'espletamento delle conseguenti prove orali, le prove scritte si svolgeranno presso le diverse sedi di Corte d'Appello prevedendosi che il Ministro della Giustizia determini, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte d'Appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale seguirà invece nella sede della prova scritta.

Al fine della semplificazione delle operazioni di valutazione sono previsti, per norma (art. 46 n.5), taluni criteri di valutazione.

L'art. 48 detta la disciplina transitoria per la pratica professionale prevedendo che fino al quinto anno successivo all'entrata in vigore della legge, l'abilitazione all'esercizio professionale può essere consentito con il superamento di un esame differenziato al termine di un periodo di tirocinio che, diversamente da quanto contemplato dall'art. 41, non prevede la frequenza di corsi di formazione.

L'art. 49 detta infine la disciplina transitoria per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, in questo caso articolato su tre prove scritte e in una prova orale, con potere, per la Commissione d'esame, nell'ambito delle prove scritte, di annotare le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato che costituiscono motivazioni di voto (e fanno contemporaneamente prova dell'avvenuto attento esame dell'elaborato così che vengono vanificate molte delle doglianze con le quali oggi si contesta, in sede giurisdizionale, l'affrettata o superficiale correzione dei temi).



Titolo V Procedimento disciplinare. I principi della riforma. Il consiglio distrettuale di disciplina. Le sanzioni e la loro esecuzione.

La struttura del procedimento disciplinare è stata innovata allo scopo di valorizzare alcuni principi ritenuti non derogabili, in particolare, con riferimento alla fase non giurisdizionale, i principi a cui ci si è ispirati sono quelli di:

- a) strutturare il procedimento disciplinare in forma tale da garantire il più possibile l'effettività dei procedimenti stessi;
- b) introdurre una chiara distinzione tra la funzione istruttoria e la funzione giudicante;
- c) garantire in misura importante una forma di terzietà dell'organismo giudicante;
- d) nel contempo garantire ai componenti i consigli degli ordini circondariali il mantenimento dell'attività disciplinare, ciò al fine di assicurare agli stessi la conoscenza e la sensibilità della materia deontologica;
- e) strutturare il procedimento disciplinare con forme più garantiste, ferma la natura amministrativa della fase di cui in oggetto;
- f) ampliare le forme di impugnazione, e ciò al duplice fine di ulteriormente garantire l'effettività dell'esercizio dell'azione disciplinare da un lato, e, dall'altro lato, di favorire, seppur in maniera mediata, la possibilità di promuovere l'impugnazione da parte degli esponenti, non parti nel procedimento disciplinare. A quest'ultima esigenza si risponde anche attraverso un significativa serie di comunicazioni informative.

Circa la funzione giurisdizionale del Consiglio Nazionale Forense, questa rimane sostanzialmente immutata, introducendosi, quale novità, la cosiddetta *reformatio in peius*, ciò potrà comportare, fra l'altro, una maggiore uniformità ed omogeneità in sede di applicazione delle sanzioni disciplinari.

Venendo all'articolato, con l'art. 50 si istituisce un organo distrettuale, diretta emanazione dei consigli degli ordini circondariali, denominato consiglio disciplinare degli ordini ed avente sede presso il consiglio dell'ordine distrettuale.

Questo organismo è diviso in due sezioni assolutamente distinte fra di loro, la sezione istruttoria e la sezione giudicante, ciascuna dotata di proprio presidente e con composizione marcatamente differenziata.

Infatti, la sezione istruttoria è composta da avvocati eletti dai consigli degli ordini circondariali e di essa non possono far parte i consiglieri degli ordini stessi.

La sezione giudicante, invece, è composta da componenti dei consigli degli ordini circondariali, indicati allo scopo dagli stessi consigli.

Entrambe le sezioni sono divise in collegi.

I collegi istruttori sono composti da tre membri, mentre i collegi giudicanti sono composti da nove membri, ovvero dal presidente del consiglio dell'ordine circondariale cui appartiene l'incolpato e da altri tre consiglieri dello stesso ordine, nonché da altri cinque consiglieri degli ordini circondariali del distretto.

In questa maniera si profila già con chiarezza una netta separazione tra l'organismo istruttorio e quello giudicante, quanto a

quest'ultimo si evidenzia come, da un lato i consiglieri circondariali ed i rispettivi consigli degli ordini continuano ad esercitare la funzione disciplinare, e tuttavia, dall'altro, la composizione dei collegi giudicanti determini una posizione di minoranza dei consiglieri dell'ordine di appartenenza dell'incolpato. Con ciò favorendosi una forma di terzietà del giudice eletto rispetto all'incolpato elettore.

L'articolo 52 prevede l'obbligatorietà dell'azione disciplinare ad opera della sezione istruttoria del consiglio di disciplina, a tal fine, sia i consigli degli ordini circondariali, che l'autorità giudiziaria, dovranno dare immediata notizia alla sezione istruttoria competente di fatti di rilevanza disciplinare.

Al fine di evitare attività disciplinare superflua, peraltro, il secondo comma dell'art. 52 prevede, in limitati casi, comunque riguardanti i rapporti di colleganza, la possibilità di una preventiva attività di conciliazione ad opera dei consigli degli ordini.

L'articolo 53 fa riferimento alla prescrizione dell'azione disciplinare, fissata in cinque anni dal compimento del fatto illecito. Vengono altresì, e fra l'altro, indicate le ipotesi di interruzione della prescrizione, individuate in atti che siano sostanzialmente esercizio della potestà disciplinare. In ogni caso il termine di prescrizione non potrà essere prolungato oltre la metà di quello ordinario.

L'articolo 56 tratta della decisione disciplinare e delle sanzioni disciplinari.

La decisione può consistere nel proscioglimento con la formula non esservi luogo a provvedimento disciplinare, che può essere peraltro assunta in ogni stato del dibattimento, oppure nella dichiarazione di responsabilità disciplinare.

In quest'ultimo caso potrà applicarsi il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili, ovvero una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) avvertimento quando il fatto non è grave;
- b) censura, consistente nel biasimo formale, nei casi in cui la gravità dell'infrazione ed altri criteri elencati inducano a ritenere che l'incolpato non incorrerà in un'altra infrazione;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione che, rispetto alla disciplina precedente viene modificata nei termini minimi e massimi, partendo da un mese fino a tre anni. La stessa si applicherà per infrazioni consistenti in comportamenti e gradi di responsabilità gravi.

d) La radiazione, consistente nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco speciale o registro, che verrà inflitta per violazioni che rendano incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'ordine professionale.

L'articolo 57 illustra il regime delle impugnazioni.

I provvedimenti disciplinari, assunti dai collegi giudicanti, possono essere impugnati, in sede giurisdizionale, di fronte al Consiglio Nazionale Forense.

Oltre ai soggetti già legittimati dalla precedente disciplina, nuovo soggetto legittimato con la presente normativa è, nei casi di proscioglimento, la sezione istruttoria. In questa funzione, peraltro, la sezione istruttoria potrà essere stimolata all'impugnazione da una richiesta motivata dell'esponente. In questa maniera si offre all'esponente, terzo rispetto al proce-



dimento disciplinare, la possibilità di individuare un canale istituzionale, in qualche maniera privilegiato, destinato a veicolare le aspettative all'applicazione della sanzione disciplinare, purché ed in quanto motivate.

L'impugnazione si propone con atto scritto, depositato presso la segreteria della sezione giudicante del consiglio di disciplina degli ordini a cui appartiene il collegio giudicante che ha emanato la decisione emanata.

Il procedimento di fronte al Consiglio Nazionale Forense ricalca sostanzialmente, senza modifiche di rilievo, quanto previsto dal R.D.L. 27.11.1933, n. 1578.

Come già accennato più sopra, elemento nuovo è la possibilità del Consiglio Nazionale Forense di irrogare, in ogni caso di impugnazione da parte dell'incolpato, una sanzione disciplinare più grave di quella comminata dal collegio giudicante.

Resta immutata anche la disciplina dell'impugnazione delle sentenze del Consiglio Nazionale Forense di fronte alle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione.

L'articolo 58 regola il rapporto fra procedimento disciplinare e processo penale, affermando l'autonomia del primo rispetto al secondo anche quando oggetto di entrambi siano i medesimi fatti.

E' tuttavia prevista la possibilità di sospensione del processo disciplinare, per una durata non superiore a due anni, in pendenza del procedimento penale.

L'articolo 60 prevede il divieto di cancellazione dall'albo o dal registro a richiesta dell'incolpato sottoposto a procedimento disciplinare. Regola altresì le ipotesi di pendenza di procedimento disciplinare e di cause di cancellazione obbligatorie ex lege.

In questi casi il procedimento disciplinare rimane sospeso e può essere ripreso qualora l'incolpato, eventualmente cessate le ragioni che hanno imposto la cancellazione, si iscriva nuovamente.

L'articolo 61 disciplina in maniera più rigorosa ed analitica rispetto al passato l'ipotesi della sospensione cautelare, la stessa potrà essere deliberata dal collegio giudicante, previa audizione dell'interessato e su richiesta della sezione istruttoria, in caso di applicazione di misure cautelari detentive o interdittive emesse in sede penale, di pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, di applicazione di misura di sicurezza detentiva e, in caso di condanna, anche in primo grado, per una serie di reati e di ipotesi penalmente rilevanti descritte alla lettera b del comma 1.

La sospensione cautelare non potrà essere erogata per un periodo superiore ad un anno.

Avverso la sospensione l'interessato potrà proporre ricorso avanti al C.N.F. nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

L'articolo 62 regola l'esecuzione delle decisioni disciplinari divenute definitive o comunque esecutive.

Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine di appartenenza dell'incolpato.

A tal fine il Consiglio Nazionale Forense trasmette senza ritardo la propria sentenza al consiglio dell'ordine, affinché provveda alla notifica all'incolpato ed agli altri soggetti indicati.

Il consiglio dell'ordine, una volta perfezionata la notifica, comunicherà all'incolpato la data di decorrenza finale della esecuzione della sanzione, che avrà inizio dalla data della notifica surr richiamata.

In questa maniera la normativa in esame si preoccupa di semplificare la conoscibilità per i consigli degli ordini dell'esatto momento di decorrenza della esecuzione della sanzione.

In caso di applicazione della sanzione disciplinare di sospensione dall'esercizio della professione e di precedente irrogazione di sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determinerà d'ufficio la durata della sospensione disciplinare, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.

L'articolo 63 attribuisce al Consiglio Nazionale Forense poteri ispettivi sulle attività svolte dagli organismi disciplinari territoriali, al fine di garantire la effettività dell'esercizio dell'azione disciplinare.

Sugli aspetti meramente organizzativi, si pensi alla strutturazione delle segreterie, alle modalità di formazione dei diversi fascicoli ed alla loro circolazione, alla tenuta dei registri, interverrà apposito regolamento del CNF.

Di sintesi la struttura procedurale prescelta, la composizione dei collegi giudicanti, le forme di ispezione introdotte, paiono essere un corretto bilanciamento delle varie e diverse esigenze su illustrate, e dovranno garantire un sempre più corretto ed effettivo esercizio dell'attività disciplinare da parte degli organi a ciò deputati, ciò nell'interesse della collettività da un lato e del rispetto del decoro della professione forense dall'altro.

PROFESSIONISTI24 - MANAGEMENT

La Cassazione cambia rotta sul lease-back tra società del medesimo gruppo

A poco più di un mese dall'altra sentenza sulla stessa fattispecie (8481/2009), la Cassazione interviene "ammorbidendo" il divieto di lease back tra società del medesimo gruppo, fornendo un'importante precisazione su quando il lease-back è da considerarsi elusione fiscale (quando l'unico scopo è il risparmio d'imposta) e quindi vietato e quando no.

Abstract della sentenza

"Sul punto questa Corte, in presenza di un rapporto, come nella specie trilatero (sale and lease-back) ha ritenuto irrilevante, ai fini della liceità delle transazioni, che l'impresa venditrice appartenga, come nella specie, allo stesso gruppo di quella tilizzatrice Cass.6663/97) potendosi configurare un patto commissorio vietato soltanto nel caso di interposizione fittizia dell'utilizzatrice, la quale invece nel caso di effettività del trasferimento del bene, come nella fattispecie poteva legittimamente affidare a quello schema contrattuale la garanzia del proprio debito, presentando il contratto di lease-back auto-



mia strutturale e funzionale (Cass.1080S/9S;4612/98) quale contratto d'impresa, atto a realizzare un'alienazione a scopo di garanzia. Infatti il lease-back è un contratto atipico rientrante nell'autonomia delle parti ex art.1322 c.c., composto sostanzialmente da due contratti uno di vendita e uno di leasing-locazione finanziaria, cui può aggiungersi la garanzia di un terso e ciò in quanto, se è vero che la funzione perseguita è quella del finanziamento, è vero altresì che l'utilizzatore finale vuole ottenere una somma di danaro non a titolo di mutuo (per ciò basterebbe ottenere in prestito la somma richiesta dando una garanzia ipotecaria sul bene), ma mantenere la disponibilità di un bene di cui cede la titolarità, per poi riacquistarla, ipotesi nella quale il concedente si tutela legittimamente attraverso l'intervento di un garante. Il sostanziale disconoscimento, da parte degli uffici finanziari (...) di tale complesso negozio, che consente all'impresa liquidità immediata attraverso l'alienazione di un bene strumentale di cui conserva l'uso con facoltà di riacquistarne la proprietà, ha comportato, nello stesso periodo, la convinzione per gli stessi Uffici, che tale contratto dovesse essere visto unitariamente come contratto di mero finanziamento, esente da IVA, o comunque con IVA non detraibile, il che giustifica le ipotesi elusive prospettate a fronte di operazioni distinte, assoggettate come tali al tributo.

Peraltro, nel caso in esame potrebbe prevalere la tesi dell'Amministrazione, ove fosse palese l'antieconomicità delle singole operazioni poste in essere, come nel caso di canoni di leasing ad un prezzo inferiore a quello di acquisto (cfr. Cass.11599/2007). Tale ipotesi non è però neppure prospettata - non essendo stato contestato né il valore del bene trasferito né l'effettivo trasferimento dello stesso alla utilizzatrice finale - ma soltanto la presenza di tre soggetti nel rapporto di leasing, con suddivisione per importi della operazione finale di trasferimento, il che sembra giustificare l'assunto della contribuente circa la necessità di sottrarsi alle regole, di cui prima si è detto, all'epoca vigenti in tema di lease-back.

Pertanto l'affermazione della sentenza impugnata, che giustifica l'inesistenza delle operazioni relative alla fattura n. xx sulla sola base "della contemporaneità delle operazioni, in quanto finalizzate a procurarsi i mezzi finanziari necessari" non trova adeguato riscontro nella natura del complesso negozio contestato, con cui è stato finanziato, attraverso operazioni necessariamente contemporanee, l'effettivo acquisto finale del bene, e nel contempo, attraverso un rapporto trilatero (come descritto in atti) garantito il credito della concedente, secondo lo schema, legittimato dalla citata giurisprudenza, del contratto atipico di "sale and lease-back", in cui l'avvenuta cessione del bene contrasta con l'ipotesi di inesistenza dell'operazione.

Considerato che due giudici penali, nell'assolvere per insussistenza del fatto, gli amministratori delle Società che avevano partecipato all'operazione di cui alla citata fattura n. xx, hanno ampiamente argomentato sulla esistenza e gli effetti di tale contratto atipico, (...) l'assunto della Commissione Regionale, che ha sbrigativamente accolto le presunzioni dell'Ufficio sostanzialmente sulla base della appartenenza delle due società allo stesso Gruppo e della contemporaneità delle operazioni, senza alcuna valutazione, sempre necessaria, (Cass.910912002;1094S/200S), della rilevanza del materiale probatorio come acquisito dal giudice penale (ancorché non in funzione di

giudicato), appare insufficientemente motivato e comporta, previo accoglimento di tutti i motivi di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio degli atti, per un nuovo e più approfondito esame, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale (...), che liquiderà anche le spese del presente grado di giudizio."

Il Merito on line

Civile - Processo civile

Appello di Roma 07.04.2009, n. 1529

L'appellante è onerato della ri-produzione dei documenti già ritualmente depositati in primo grado dalla controparte, ove intenda porre tali documenti a sostegno delle proprie censure alla sentenza impugnata. Da ciò deriva che, laddove egli non provveda alla menzionata ri-produzione e tali documenti non risultino comunque in atti per la contumacia dell'appellato, la Corte d'Appello dovrà giudicare in assenza dei documenti, se del caso rigettando l'appello per la mancata produzione di elementi a sostegno delle censure ivi contenute.

(C.p.c., art. 342).

Corte d'Appello di Roma, sezione III, sentenza del 7 aprile 2009, n. 1529; Pres. Dott. P. Brignone

a cura di Lex24 DOCUMENTAZIONE

Da Repertorio24

Corte di Giustizia delle Comunità europee, sezione 4, sentenza del 19 maggio 2009, n. 538/07

Massima redazionale
Appalti - Appalti pubblici di servizi - Cause di esclusione dalla partecipazione - Elenco tassativo - Art. 29, c. 1, della Direttiva del Consiglio 92/50/CEE - Interpretazione

È incompatibile con il diritto comunitario una normativa nazionale che non autorizza la partecipazione ad una medesima procedura di aggiudicazione, in modo concorrente, società aventi fra loro un rapporto di controllo o d'influenza notevole.

L'art. 29, c. 1, della direttiva del Consiglio 18/6/1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro, in aggiunta alle cause di esclusione contemplate da tale disposizione, preveda ulteriori cause di esclusione finalizzate a garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, a condizione che tali misure non eccedano quanto necessario per conseguire la suddetta finalità.

Repertorio24
PUBBLICAZIONE

Avv. Costantino Tassarolo, *Diritto dei servizi Pubblici*, 2009



Consiglio di Stato, sentenza del 15 maggio 2009, n. 3001

Massima redazionale

Società - Partecipazione pubblica - Società miste - Devono operare intra moenia - art. 13, c. 4, (D.L. 4/7/2006 n. 223, cd. decreto Bersani).

L'art. 13 del dl. 223/2006, nel rendere definitivamente cogente per le società miste il principio di esclusività nel rapporto di committenza con gli enti costituenti o affidanti, ha implicitamente suggellato, con carattere generale, il suo corollario, e cioè che le stesse devono necessariamente operare intra moenia.

Repertorio24

PUBBLICAZIONE

Avv. Costantino Tassarolo, *Diritto dei servizi Pubblici*, 2009

Consiglio di Stato, sentenza del 11 maggio 2009, n. 2864

Massima redazionale

Appalti pubblici - Disciplina - Concessione di servizi - Gare - Art. 70 del codice dei contratti pubblici - Inapplicabilità

L'art. 30, c. 1, del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) stabilisce, che "Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi". Pertanto, nel caso di specie, è erronea l'applicazione analogica della disciplina dettata all'art. 70 del Codice dei contratti pubblici sul termine per la presentazione delle offerte concernente le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara in materia di appalti alla diversa materia delle concessioni di servizi, in palese violazione della previsione racchiusa nell'art. 30, c. 1, del medesimo Codice dei contratti pubblici.

Repertorio24

PUBBLICAZIONE

Avv. Costantino Tassarolo, *Diritto dei servizi Pubblici*, 2009

Tar Lazio-Roma, sez. III, 8 maggio 2009, n. 4996

Massima redazionale

Appalti pubblici - Disciplina - Contratto d'appalto Ad esecuzione periodica o continuativa - Diritto al compenso revisionale - Controversia - Giurisdizione - del G.A..

La controversia riguardante l'applicazione della clausola relativa alla revisione del prezzo del corrispettivo di un contratto d'appalto ad esecuzione periodica o continuativa appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Le norme concernenti la revisione prezzi nei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione prevalgono, in ragione della loro specialità, sul regime generale di cui all'art. 1664 c.c..

Repertorio24

PUBBLICAZIONE

Avv. Costantino Tassarolo, *Diritto dei servizi Pubblici*, 2009

**Gazzetta Ufficiale
La redazione di Lex24 segnala**

Serie Generale n. 119 del 25-5-2009

DECRETO DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2009

Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini. (09A05855)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 13 marzo 2009

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco. (09A05859)

Serie Generale n. 120 del 26-5-2009

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2009

Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio per l'anno 2008, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390. (09A05967)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 2009

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ed altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3768). (09A05954)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERAZIONE 6 marzo 2009

Legge n. 443/2001 - Ricognizione sullo stato di attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche e piano 2009: Presa d'atto. (Deliberazione n. 10/2009). (09A05853) (Suppl. Ordinario n. 78)

Serie Generale n. 121 del 27-5-2009

DECRETO 30 marzo 2009, n. 53

Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità utile all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonché della qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies del Codice. (09G0060)



DELIBERAZIONE 6 marzo 2009

Fondo per le aree sottoutilizzate. Riserva di programmazione strategica a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Deliberazione n. 4/2009). (09A06028)

Serie Generale n. 122 del 28-5-2009

DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2009, n. 54

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento al terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. (09G0063)

Serie Generale n. 124 del 30-5-2009

DECRETO 26 maggio 2009, n. 57

Regolamento che fissa la data a decorrere dalla quale, nel Circondario del Tribunale di Milano, si applicano le disposizioni dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo civile. (09G0067) (GU n. 124 del 30-5-2009)